

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

890^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente ROGNONI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-56

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) 57-73*

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) 75-93*

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE E PETIZIONI

Seguito della discussione:

(662) *SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(703) *MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(1411) *MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(1376) *FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(2965) *COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione e della petizione n. 447*

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica:

RESCAGLIO (PPI)	2, 3
* CÒ (Misto-RCP)	4
D'ONOFRIO (CCD)	5
PINGGERA (Misto-SVP)	8
BERGONZI (Misto-Com.)	9

LORENZI (Misto-APE)	Pag. 11
MANIERI (Misto-SDI)	12
MANIS (Misto-RI)	15
MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU)	16

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	17
----------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 662, 703, 1411, 1376 e 2965 e della petizione n. 447:

NAVA (UDEUR)	17
GUBERT (Misto-Centro)	18
MARRI (AN)	19
ASCIUTTI (FI)	20
LEONI (LFNP)	22
PETTINATO (Verdi)	23, 25
PAGANO (DS)	26
* SALVATO (DS)	28
* DEBENEDETTI (DS)	30

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	31
----------------------	----

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni	32
------------------------	----

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Discussione e reiezione di proposta di modifica:

PRESIDENTE	33, 37
CASTELLI (LFNP)	35, 36
Verifica del numero legale	37

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei: Misto-SVP; Misto-Insieme con Di Pietro: Misto-IDP.

DISEGNI DI LEGGE**Discussione e approvazione:**

(3312-B) *Potenziamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco* (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

D'ALESSANDRO PRISCO (DS), relatrice .Pag. 38, 46, 47	
STIFFONI (LFNP)	40
ANDREOLLI (PPI)	40
LUBRANO DI RICCO (Verdi)	40
PASTORE (FI)	41
PASQUALI (AN)	41
* MANFREDI (FI)	43, 44
BATTAFARANO (DS)	44
PERUZZOTTI (LFNP)	45
TAROLLI (CCD)	46
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per l'interno	46, 47
DENTAMARO (UDEUR)	49
LORENZI (Misto-APE)	50

DISEGNI DI LEGGE E PETIZIONI**Discussione:**

(755) *SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana*

(1547) *MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee*

(2619) *Disciplina generale dell'attività musicale*

(2821) *POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori*

e delle petizioni nn. 313 e 388:

MANIERI (Misto-SDI), relatrice	50
MELE (DS)	52

INTERROGAZIONI**Per la risposta scritta:**

PRESIDENTE	Pag. 55
LAURO (FI)	55

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 662-703-1411-1376-2965:**

Emendamenti tendenti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5	57
---	----

DISEGNO DI LEGGE N. 3312-B:

Ordine del giorno n. 1	58
Articoli da 1 a 16	59
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati	71
Articoli da 17 a 19	72

ALLEGATO B**DISEGNI DI LEGGE**

Assegnazione	75
------------------------	----

GOVERNO

Richieste di parere su documenti	75
--	----

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze	75
------------------------------------	----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio	56
Apposizione di nuove firme su interrogazioni	76
Mozioni	76
Interrogazioni	78
Interrogazioni da svolgere in Commissione	93

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(662) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

(1411) MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(2965) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione

e della petizione n. 447

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, nel testo propo-

sto dalla Commissione, e che sull'emendamento 5.0.1 (Nuovo testo) il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole. Ricorda altresì che il 5.0.1000 è stato ritirato.

Il Senato approva l'emendamento 5.0.1 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

RESCAGLIO (PPI). I Popolari, da sempre impegnati per il riconoscimento dello stato giuridico degli insegnanti di religione, considerano un traguardo storico di alto significato l'approvazione, dopo anni di attesa, di una normativa che riconosce il ruolo ed il prestigio di una docenza che ha connotazioni particolari per la funzione di sintesi del più vasto discorso educativo e per l'attenzione al dialogo con i giovani. *(Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS. Congratulazioni).*

CÒ (Misto-RCP). Rimangono sul testo in votazione, nonostante le modifiche introdotte dall'Assemblea, gravi dubbi di costituzionalità. Infatti la nomina a seguito dell'indicazione insindacabile dell'autorità diocesana ed il giudizio di idoneità configurano caratteristiche assolutamente incompatibili con l'immissione degli insegnanti di religione nei ruoli dello Stato. Peraltro, a fronte di questo potere di interferenza delle autorità ecclesiastiche, lo Stato assume obblighi che non appaiono coerenti con la facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica. Tale inaccettabile subalternità dello Stato ad una autorità esterna è un'ulteriore conseguenza di una politica intesa come compromesso volto a garantire la sopravvivenza della maggioranza. Per queste ragioni i senatori di Rifondazione comunista esprimeranno voto contrario.

D'ONOFRIO (CCD). Come in occasione della discussione sulla parità scolastica, ancora una volta l'iniziativa politica dell'opposizione ha costretto i partiti della maggioranza a superare la paralisi determinata dalle loro divisioni interne ed a confrontarsi su un tema di grande importanza per l'affermazione del principio della libertà di insegnamento e di apprendimento. Anche in questo caso, però, se è stato fatto un passo nella giusta direzione, le proposte della Casa delle libertà, idonee a risolvere concretamente le questioni sul tappeto, sono state snaturate dagli emendamenti interamente sostitutivi della maggioranza. Il CCD si asterrà nella votazione finale, poiché il Regolamento di fatto equipara questo atteggiamento al voto contrario, preannunciando che alla Camera dei deputati proseguirà la battaglia per riaffermare i contenuti del testo proposto dalla Commissione. *(Applausi dai Gruppi CCD e FI. Congratulazioni).*

PINGGERA (Misto-SVP). Il disegno di legge avrà il voto favorevole dei senatori della SVP poiché il punto di compromesso raggiunto tra le diverse posizioni consente di dare il giusto riconoscimento ad un insegnamento che ha per oggetto i valori del cristianesimo, che sono alla base

della cultura occidentale. Determinante è la previsione dell'articolo 5 relativa alla tutela della competenza esclusiva della provincia di Bolzano in materia.

BERGONZI (*Misto-Com*). Anche se migliorano il testo, le modifiche apportate dall'Assemblea non appaiono sufficienti a mutare il giudizio negativo dei Comunisti italiani. Non è stata infatti rimessa in discussione la titolarità del giudizio di idoneità e di revoca degli insegnanti di religione da parte dell'autorità ecclesiastica, cui di fatto vengono affidate le chiavi per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al ruolo e per il trasferimento obbligatorio ad altri insegnamenti, a discapito di chi sarà in attesa di ottenere la cattedra secondo le procedure ordinarie. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com e del senatore Conte. Congratulazioni*).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

LORENZI (*Misto-APE*). Dichiaro il voto favorevole degli Autonomisti per l'Europa, sottolineando in particolare la positività dell'articolo 5, laddove viene riconosciuto il requisito della laurea. Il provvedimento in esame, peraltro, potrà inserirsi utilmente nel processo che dovrà condurre alla piena autonomia degli istituti scolastici ed all'introduzione della logica contrattuale nella scelta degli insegnanti.

MANIERI (*Misto-SDI*). L'Accordo del 1984 per la revisione del Concordato costituisce un risultato da difendere e da applicare, avendo contribuito a trasformare l'azione catechistica in formazione ed insegnamento. Tuttavia, pur riconoscendo l'esigenza di assicurare dignità all'insegnamento della religione cattolica, i Socialisti ritengono forzata la soluzione adottata rispetto alla peculiarità di tale insegnamento e alla laicità dello Stato; in particolare, appare inidoneo lo strumento del concorso, mentre alcune norme sembra siano state predisposte soltanto per aggirare i problemi. Poco convincente è anche la mobilità per coloro cui venga revocata l'idoneità, che potrebbe incidere pesantemente ed imprevedibilmente sui bilanci statali e sugli organici, nonché sulle posizioni di altri docenti; peraltro il problema del precariato non viene del tutto risolto. Dichiaro pertanto un voto di astensione.

MANIS (*Misto-RI*). In uno Stato laico, l'insegnamento della religione deve essere tutelato dando dignità al personale preposto. Il provvedimento è una conquista di libertà per tutto il Parlamento, e anche se alcuni aspetti sollevano perplessità, si tratta di inevitabili conseguenze di una disciplina pattizia. Rinnovo Italiano voterà a favore. (*Applausi dal Gruppo Misto-RI e del senatore Gnutti. Congratulazioni*).

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). I Democratici voteranno a favore del provvedimento, per tutelare il diritto alla stabilità e alla dignità degli insegnanti di religione. Alla facoltatività del ricorso al tale insegnamento non può che corrispondere un obbligo per lo Stato di garantirlo. (*Applausi dal Gruppo Misto-DU. Congratulazioni*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Preannuncia che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ancora in corso, ha deliberato che, esaurito l'esame di questo disegno di legge, si passerà alla discussione del disegno di legge n. 3312-B sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 662, 703, 1411, 1376 e 2965 e della petizione n. 447

NAVA (*UDEUR*). Il provvedimento contribuisce a far sì che l'unità civile e democratica del Paese si ritrovi nel rapporto tra Stato e Chiesa, superando finalmente le contraddizioni e le conflittualità del passato. Resta la parzialità del riconoscimento del titolo di studio rilasciato dagli istituti religiosi, ma il provvedimento rappresenta un passo importante per la crescita della scuola italiana. (*Applausi dal Gruppo UDEUR. Congratulazioni*).

GUBERT (*Misto-Centro*). Le modifiche apportate, che nella sostanza non stravolgono il testo elaborato dalla Commissione, potranno forse consentire l'approvazione definitiva del provvedimento presso la Camera dei deputati. Pertanto, soddisfatto per l'accoglimento del proprio ordine del giorno, voterà a favore.

MARRI (*AN*). È anomala la procedura seguita con un *iter* in Commissione incompleto e con un cambiamento di relatore. Il testo è stato stravolto, nonostante l'iniziale condivisione registrata in Commissione. Il provvedimento in realtà danneggerà la categoria degli insegnanti di religione, discriminati rispetto ad altri precari. Gli emendamenti approvati rappresentano un notevole peggioramento del testo, dimostrando di corrispondere ad un accordo interno alla maggioranza. Alleanza Nazionale si asterrà solo per non interrompere la possibilità di un riconoscimento dello stato giuridico agli insegnanti di religione. (*Applausi dal Gruppo AN*).

ASCIUTTI (*FI*). Prendendo atto dell'emarginazione degli insegnanti interessati, il Senato ha affrontato la questione solo in parte, perdendo l'occasione di evitare inopportune distinzioni rispetto agli altri precari; si è infatti voluto insistere sul diploma di laurea e non si è voluto riconoscere validità ai titoli di studio rilasciati da istituti religiosi né valore agli

anni di insegnamento già prestati. Peraltro nel tempo si è modificata la posizione di alcune componenti della maggioranza, il che ha dato vita a norme discutibili. Il provvedimento è diventato un piccolo passo, e c'è da sperare che la Camera dei deputati possa apportare notevoli miglioramenti. Forza Italia si asterrà. (*Applausi dal Gruppo FI*).

LEONI (*LFNP*). La Lega si asterrà a seguito dell'approvazione di emendamenti peggiorativi del testo, nonostante il pregevole lavoro svolto dal relatore. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PETTINATO (*Verdi*). Ribadisce la contrarietà al provvedimento più volte manifestata da esponenti del suo Gruppo e il rammarico per l'ostinata volontà di impedire un dibattito sulla coerenza costituzionale dello stesso, anche in considerazione della mancata emissione del parere da parte della 1ª Commissione permanente. Dal provvedimento emerge un atteggiamento di subalternità rispetto alle richieste della Chiesa cattolica, tanto più criticabile in una società in evoluzione nel senso della multietnicità e quindi della multireligiosità. (*Applausi del senatore Cò*).

PAGANO (*DS*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo DS al provvedimento e, in risposta agli accenti eccessivamente ideologici o alle accuse di disorganicità del testo, ricorda il lungo *iter* in Commissione e sottolinea il risultato di grande equilibrio rispetto all'ordinamento statuale e agli accordi con la Santa Sede. Per quanto riguarda il trattamento degli insegnanti di religione, si è voluto creare un doppio regime che ne prevede la nomina in base all'idoneità rilasciata dall'autorità ecclesiastica e l'equiparazione con il restante corpo docente in caso di revoca e di conseguente mobilità professionale. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

Presidenza del presidente MANCINO

SALVATO (*DS*). In dissenso dal Gruppo, voterà contro il provvedimento. Se la definizione dello *status* degli insegnanti di religione risponde agli obblighi derivanti dagli accordi con lo Stato del Vaticano, proprio la loro natura pattizia avrebbe dovuto indurre a preferire la facoltatività di tale insegnamento, che dopo l'approvazione del provvedimento diventerà invece curricolare. Inoltre, si sarebbe potuto ricorrere ad altri ammortizzatori sociali per ovviare alla situazione di precariato di tale personale, anche come riconoscimento della loro peculiarità professionale. (*Applausi del senatore Cò*).

DEBENEDETTI (*DS*). In dissenso dal Gruppo, dichiara il voto contrario. Non si comprende per quale motivo si continui a riservare all'inse-

gnamento della religione cattolica all'interno delle scuole pubbliche un trattamento diverso rispetto ad altre confessioni religiose. (*Applausi del senatore D'Urso*).

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica», autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario. (Applausi dai Gruppi PPI e UDEUR).

Calendario dei lavori dell'Assemblea. Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, in ordine al programma dei lavori del Senato dal mese di maggio all'inizio della sospensione estiva nonché al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 19 al 28 luglio, in base al quale nel corso della seduta odierna si procederà all'esame del disegno di legge sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (*v. Resoconto stenografico*).

CASTELLI (*LFNP*). Ribadisce in Aula la contrarietà al nuovo calendario dei lavori già espressa in sede di Conferenza dei Capigruppo, per l'inserimento di un disegno di legge appena licenziato dalla Commissione affari costituzionali e per l'eccessivo numero di provvedimenti da esaminare prima dell'interruzione dei lavori. Chiede il mantenimento del precedente calendario dei lavori e la verifica del numero legale. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Fa presente che, ad eccezione di quello relativo ai vigili del fuoco, tutti i disegni di legge che saranno esaminati nelle prossime due settimane erano già inseriti nel precedente calendario dei lavori. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19,02.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione della proposta del senatore Castelli di mantenere il precedente Calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il Senato respinge la proposta del senatore Castelli.

PRESIDENTE. Pertanto il Calendario dei lavori approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo risulta definitivo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3312-B) *Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco* (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno solo le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale. Autorizza la senatrice D'Alessandro Prisco a svolgere la relazione orale.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*. Auspica la rapida approvazione del provvedimento che, anche dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, conserva l'impianto del testo licenziato dal Senato. Tra le novità introdotte, assumono particolare rilievo l'aumento della previsione di incremento degli organici da 715 a 1301 unità, per coprire i nuovi servizi antincendio prevalentemente aeroportuali e presso gli organi costituzionali, e il relativo ampliamento della copertura finanziaria. Inoltre, per le assunzioni è prevista la deroga alle procedure di programmazione previste dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni. (*Applausi del senatore Contestabile*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

STIFFONI (*LFNP*). Illustra l'ordine del giorno n. 1, già accolto in Commissione dal Governo, per il potenziamento della pianta organica del distretto aeroportuale San Giuseppe di Treviso.

ANDREOLLI (*PPI*). Preannuncia il convinto voto favorevole dei Popolari, rilevando come la lentezza dell'*iter* del provvedimento evidenzia la necessità di individuare strumenti più agili per l'approvazione di misure la cui urgenza è da tutti condivisa.

LUBRANO di RICCO (*Verdi*). I Verdi constatano con soddisfazione che la Camera dei deputati ha accolto molte delle richieste contenute nell'ordine del giorno da essi presentato in Senato e quindi preannunciano un ancora più convinto voto favorevole.

PASTORE (*FI*). Forza Italia approva le modifiche apportate dalla Camera, per cui non ha opposto alcun ostacolo alla conclusione dell'*iter* del provvedimento. Il passaggio dalla sede deliberante a quella referente in Commissione è stato richiesto poiché la Casa delle libertà ritiene opportuno favorire quanto più possibile i dibattiti in Aula, che offrono maggiori garanzie di controllo e di trasparenza.

PASQUALI (*AN*). Il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco continua ad essere molto modesto, anche dopo che la Camera ha portato l'incremento degli organici a 1.301 unità. In realtà, l'ampiezza

dei compiti affidati all'unica forza di protezione civile del Paese richiederebbe un incremento di molte migliaia di unità per far fronte alle gravi carenze di organico che attualmente determinano insufficienze nel soccorso tecnico urgente alle popolazioni e la chiusura saltuaria di distaccamenti. Nonostante questo, Alleanza Nazionale, consapevole della necessità anche dei modesti interventi previsti nel testo, voterà a favore. (*Applausi dal Gruppo AN*).

MANFREDI (*FI*). La Camera dei deputati ha notevolmente migliorato il provvedimento con norme sulle dotazioni organiche e sulle procedure di reclutamento, nonché per la promozione di distaccamenti di vigili del fuoco volontari. Tuttavia non è stata colta l'occasione per disegnare una strategia innovativa del ruolo del Corpo, allo scopo di creare un'efficiente forza di protezione civile, dotata di attrezzature e mezzi di alta qualità e basata sulla sinergia tra le strutture permanenti ed i distaccamenti di volontari. Forza Italia esprimerà voto favorevole per manifestare il suo apprezzamento per l'opera svolta dai vigili del fuoco ed un primo riconoscimento alle necessità da essi evidenziate. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

BATTAFARANO (*DS*). Il provvedimento è molto atteso, come dimostrato anche dalle dichiarazioni delle organizzazioni sindacali di categoria, essendo l'esiguità di organico un problema concreto. Il Gruppo DS voterà a favore.

PERUZZOTTI (*LFNP*). La Lega voterà a favore, nonostante le lacune che il provvedimento presenta. Occorrerà però quanto prima considerare anche i problemi di dotazioni strumentali e di mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

TAROLLI (*CCD*). Dichiaro il voto favorevole del CCD, ad ulteriore dimostrazione dell'atteggiamento costruttivo della Casa delle libertà, anche se ancora si rimane al di sotto delle reali esigenze per un efficace presidio del territorio e per un'adeguata organizzazione strutturale del Corpo. (*Applausi dal Gruppo CCD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*. Rinuncia alla replica ed esprime parere favorevole all'ordine del giorno n. 1.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazia tutti i senatori per il contributo apportato e per la rapidità con cui si sta esaminando il disegno di legge. Accoglie inoltre l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 1 non verrà pertanto posto in votazione.

Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame. (v. *Resoconto stenografico*).

Passa quindi all'esame e alla votazione degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 1, nonché l'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati. Approva quindi gli articoli dal 3 al 6, corrispondenti agli articoli dal 2 al 5 del testo approvato dal Senato.

È poi approvato l'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati. Sono altresì approvati gli articoli dall'8 al 12, corrispondenti agli articoli dal 6 al 10 del testo approvato dal Senato, nonché l'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva poi gli articoli dal 14 al 16, corrispondenti agli articoli dall'11 al 13 del testo approvato dal Senato, nonché la soppressione dell'articolo 14 del testo licenziato dal Senato deliberata dalla Camera dei deputati. Il Senato approva infine gli articoli dal 17 al 19, corrispondenti agli articoli dal 15 al 17 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DENTAMARO (UDEUR). Il suo Gruppo voterà a favore delle modifiche tecniche e migliorative approvate dalla Camera dei deputati. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è sempre esposto ad un grandissimo impegno, cui va dato riconoscimento attraverso concrete risposte legislative. (*Applausi dai Gruppi UDEUR, PPI e DS*).

LORENZI (Misto-APE). Voterà a favore.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge.

Discussione dei disegni di legge:

(755) SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana

(1547) MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee

(2619) – Disciplina generale dell'attività musicale

(2821) POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori e delle petizioni nn. 313 e 388

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Manieri per integrare la relazione scritta.

MANIERI, *relatrice*. Il testo unificato proposto dalla Commissione prevede una disciplina complessiva dell'attività musicale e teatrale, apportando modifiche rilevanti rispetto allo stesso testo del Governo, anche alla luce dei cambiamenti istituzionali intervenuti, a partire dalla riforma del Ministero per i beni e le attività culturali. L'innovazione fondamentale è l'individuazione della musica come bene culturale indispensabile, superando quindi le insufficienze della legislazione precedente che aveva trascurato la cosiddetta musica non colta. Si dispone un riordino generale della materia, prevedendo la promozione della musica italiana, il sostegno alla ricerca, la formazione dei giovani, una politica degli spazi ed una delega al Governo per la disciplina dell'attività di agente di spettacolo. Infine si istituisce l'innovativo Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MELE (*DS*). Da tempo era avvertita, non solo dagli operatori ma da tutti coloro che amano la musica, l'esigenza di una legge che mettesse ordine nel settore, eliminando antipatiche distinzioni utilizzate in passato. Nella vita contemporanea la musica ha caratterizzato l'evoluzione storica della società umana. Nell'ottica di costruire una politica sulla musica, il provvedimento rappresenta una base per soddisfare la necessità di ampliare gli spazi di studio e di esecuzione della musica e per realizzare la programmazione ed il raccordo tra le attività delle singole istituzioni. Per il futuro sarà forse opportuno ipotizzare nuovi e maggiori apporti finanziari al Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea e forme di defiscalizzazione che possano andare incontro alle esigenze del settore. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

LAURO (*FI*). Sollecita una rapida risposta all'interrogazione 4-19021, al Ministro per i beni culturali, sui criteri di selezione per le assunzioni presso le biglietterie di Pompei.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà tramite della sollecitazione.

CAMO, *segretario*. Dà annuncio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 20,02.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Barbieri, Bertoni, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Cecchi Gori, Cossiga, De Martino Francesco, De Martino Guido, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Passigli, Pieroni, Piloni, Rocchi, Semenzato, Staniscia, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Diana Lino e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Manzella, per partecipare alla riunione della Convenzione incaricata di elaborare un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Di Orio e Monteleone, per attività della Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario; Calvi, Diana Lorenzo, Figurelli e Russo Spena, per partecipare alla commemorazione del magistrato Borsellino e degli uomini della sua scorta; Greco, Lombardi Satriani, Marini e Mungari, per attività della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,33*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(662) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

(1411) MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(2965) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione e della petizione n. 447

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 662, 703, 1411, 1376 e 2965 e della petizione n. 447.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Proseguono le votazioni a partire dall'emendamento 5.0.1, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.0.1000 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione finale.

RESCAGLIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, al di fuori di tante polemiche, credo che questo sia un momento significativo per la storia del nostro Parlamento. Dopo tante attese vengono riconosciuti all'insegnante di religione cattolica un ruolo ed un prestigio particolari. Questo è indiscutibile.

Naturalmente noi Popolari siamo stati attentissimi al problema, e non è qui il caso di ripercorrere tutta la storia che ha portato, anche con una certa urgenza, il provvedimento in Aula. Siamo stati sensibili a questo problema, a questa discussione, e abbiamo fatto tutto quello che era possibile perché si arrivasse ad identificare l'insegnante di religione cattolica nella sua dignità ed autenticità.

Credo quindi che oggi, con il contributo di tutti, il Parlamento arrivi ad un riconoscimento che era dovuto, quello cioè di una docenza che – non si può non ammetterlo, nonostante non sia stato sottolineato da tanti – non è una docenza normale, ma rientra in un ambito particolare.

Come ho ripetuto nella discussione generale, infatti, l'insegnante di religione cattolica viene ad essere sintesi di un vasto discorso culturale ed educativo; questo è indiscutibile.

Mi riferisco soprattutto, giacché ne abbiamo discusso a lungo, al problema della sua presenza nella scuola superiore: ma pensate nei nostri licei classici e scientifici se questa figura non si qualificherà per i vasti interessi culturali, per le attenzioni molteplici ad un problema educativo che non è di routinaria dimensione.

Stiamo quindi attenti a qualificarlo, anche perché, come ho detto ieri, questo insegnante non può fare molto leva sul registro: fa leva piuttosto sulla sua capacità di entrare in dialogo con gli studenti, di trovare dei momenti che qualifichino il lavoro culturale dello studente, che suscitino in lui delle speranze e che diano delle risposte, delle attese.

Questo mi pare il significato, molto qualificante, del lavoro che abbiamo fatto e che adesso sta per arrivare in porto. Del resto, non dimentichiamo che proprio per la storia di questo insegnamento è giusto che si arrivi a motivarlo in modo esauriente sul piano culturale: è un problema che ci sta particolarmente a cuore. Nella scuola di base, nella scuola materna, la legge permette qualunque indicazione professionale, ma è anche giusto considerare che, proprio per il compito specifico che questo insegnante ha, si arrivi a riconoscere che quanto più alta sarà la sua potenzialità culturale ed educativa tanto più egli sarà riconosciuto nell'ambito del collegio docenti. Perché l'accoglimento dell'insegnante di religione, proprio per la sua dignità, in un collegio docente è il traguardo più significativo, che la legge non esemplifica in modo chiaro, però nasconde, e noi ci teniamo ad evidenziare questa risonanza culturale della legge in sé.

Credo pertanto che, con tutti i limiti che una legge può avere quando arriva ad un traguardo storico, quello a cui noi approdiamo sia un risultato di alto significato, che dà anche un valore ed un giusto riconoscimento alla classe politica che in questo provvedimento si è riconosciuta. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS. Congratulazioni*).

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le modifiche che sono state introdotte al testo del provvedimento licenziato dalla Commissione dal punto di vista di Rifondazione Comunista non hanno un carattere di novità tale da modificare il nostro orientamento contrario alla sua approvazione, e non sono neppure tali da indurci a modificare il nostro orientamento circa il grave sospetto di incostituzionalità che questa legge presenta.

L'insegnamento della religione cattolica nel nostro ordinamento è essenzialmente determinato da una disciplina pattizia e come ha sottolineato la Corte costituzionale in ben due occasioni, con le sentenze n.203 del 1989 e n.13 del 1991, la disciplina dell'insegnamento è facoltativa.

La facoltà di scelta da parte dello studente è condizione necessaria perché la presenza dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica non configuri elementi di incostituzionalità.

Voglio qui ricordare che gli insegnanti sono nominati a seguito di una designazione dell'autorità diocesana sulla base di titoli, competenze e requisiti culturali che sono forniti ed accertati in modo insindacabile dall'autorità ecclesiastica. Non basta, vi è anche un giudizio di idoneità di questi insegnanti che costituisce una condizione imprescindibile per l'insegnamento. Anche questo giudizio di idoneità è insindacabilmente assegnato all'autorità ecclesiastica. Il giudizio di idoneità, infatti, può essere concesso e parallelamente revocato dall'autorità ecclesiastica.

Ora, non possiamo non riflettere su queste caratteristiche e del tutto serenamente giudicare se esse sono compatibili con l'assunzione degli insegnanti di religione cattolica nei ruoli dello Stato. Noi riteniamo che, sia dal punto di vista costituzionale che dell'opzione politica, per quello che ci compete, tale compatibilità sia assolutamente insussistente. Vorrei ricordare che neppure quando l'insegnamento della religione cattolica era obbligatorio, nessuno ha mai pensato di ricorrere all'accoglimento degli insegnanti di religione cattolica nei ruoli e negli organici della scuola italiana. Questi insegnanti, selezionati e graditi al potere ecclesiastico cattolico, vengono oggi permanentemente assunti come se lo Stato avesse l'obbligo di garantire a tutti l'insegnamento della religione cattolica, mentre questo insegnamento non fa parte del programma scolastico, non fa parte del *curriculum* formativo degli studenti ed è subordinato alla scelta di questi ultimi.

Noi pensiamo che l'insegnamento della religione cattolica si debba organizzare in funzione della scelta degli studenti e non viceversa e se il potere ecclesiastico ha, sulla base degli accordi, su base pattizia, poteri di interferenza così marcata sulla scelta di questi insegnanti e sulla loro revoca, allora non si può pretendere di avere la garanzia dell'inserimento permanente nei ruoli senza mettere coerentemente in discussione quei poteri. Ci vuole coerenza quando si fanno le leggi, ma la coerenza mi pare

non sia più una virtù praticata in quest'ultimo scorcio della legislatura; questa coerenza viene sistematicamente sacrificata sull'altare della politica praticata come scelta di sopravvivenza di una maggioranza. Ma credo che ai principi fondamentali del nostro Stato laico, così come delineato dalla Carta costituzionale, questi compromessi siano estremamente dannosi e deleteri.

Noi riteniamo che in realtà sia sbagliato il principio di fondo: non è possibile formare un organico di insegnanti della religione cattolica perché tra l'altro questo potrà determinare anche, in qualche modo, un condizionamento della scelta da parte degli studenti proprio in virtù della sua presenza.

Questo potere di intervento, che le leggi e gli accordi pattizi attribuiscono all'autorità ecclesiastica per quanto concerne l'assunzione, l'eventuale mobilità, la cessazione del rapporto di lavoro per revoca dell'idoneità, appare in verità del tutto incompatibile con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qui noi vediamo una pesante limitazione permanente della sovranità dello Stato.

Le modifiche che sono state introdotte, comunque, non superano queste obiezioni di fondo.

Viene previsto un ruolo, sia pure differenziato, e vi è comunque un riconoscimento – non si poteva fare altrimenti – dei requisiti che la Santa Sede vuole in funzione dell'attribuzione dell'idoneità agli insegnanti di religione cattolica. È in discussione un testo legislativo che manifesta la subalternità dello Stato italiano ad un'autorità esterna, inaccettabile da un punto di vista costituzionale; vi è sicuramente anche una commistione territoriale fra la giurisdizione civile e quella religiosa cattolica, che sempre prevale su quella civile, anche nel testo come è stato modificato; vi è, in definitiva, l'introduzione di una ripartizione territoriale come quella della diocesi, che è del tutto inesistente nell'ordinamento della Repubblica italiana.

Per tali ragioni, esprimiamo un giudizio fortemente critico ed il nostro voto sarà contrario.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo Gambale, per la seconda volta in questa legislatura un'iniziativa politica proveniente dai partiti dell'opposizione costringe i partiti che sostengono il Governo ad assumere una decisione che non erano stati in grado di adottare fino a quel momento.

Il primo caso al quale faccio riferimento riguarda la parità scolastica: ricordo a tutti che soltanto l'utilizzazione degli strumenti regolamentari da parte dei partiti dell'opposizione del Polo per le libertà costrinse l'Assemblea ad esaminare il testo sulla parità scolastica, perché la maggioranza era talmente contrastata al proprio interno da non essere riuscita neanche

a deliberare in Commissione istruzione un testo qualsiasi. A tal fine ricorremmo alle nuove norme regolamentari che da un anno consentono ai Gruppi di opposizione di ottenere che parte del tempo riservato ai lavori dell'Assemblea sia destinata all'esame di disegni di legge da loro presentati, che possono essere votati anche se le Commissioni competenti non hanno deliberato in sede referente. In quell'occasione sottoponemmo al voto dell'Assemblea un testo sulla parità scolastica presentato dai partiti del Polo, che avrebbe rappresentato la soluzione politica e legislativa del problema della parità.

I partiti che sostenevano il Governo scelsero allora la strada di presentare un cosiddetto maxiemendamento, integralmente sostitutivo della proposta dei partiti di opposizione, senza avere il coraggio di affrontare in modo conclusivo e definitivo il problema della parità scolastica, e realizzarono, per così dire, un'operazione a metà. Votammo contro quel maxiemendamento, consapevoli come eravamo che la nostra proposta, tendente a risolvere compiutamente il problema, non sarebbe stata accolta; capimmo che si compiva un passo nella direzione giusta, ma non si raggiungeva il risultato da noi voluto.

Qualcosa di analogo sta avvenendo in questi giorni a proposito dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Questa volta, a differenza della precedente, la 7^a Commissione è riuscita a portare all'esame dell'Assemblea un testo, deliberato sulla base dell'orientamento favorevole dei Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Forza Nord Padania e Centro Cristiano Democratico, ai quali si erano aggiunti in maniera importante i Gruppi Partito Popolare Italiano e Unione Democratici per l'Europa. In tal modo l'Assemblea è stata investita di un disegno di legge che reca norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica.

A nostro giudizio, tale testo avrebbe risolto compiutamente, una volta per tutte, la questione dello stato giuridico dei docenti di religione cattolica nelle scuole statali, nella logica non di un grande scontro ideologico (indice della conservazione che a sinistra rimane su taluni temi di fondo, su alcuni principi di libertà del nostro ordinamento), ma della vicenda di precariato che ha attanagliato alcune migliaia di docenti di religione cattolica, sia laici che religiosi.

Avremmo sostenuto fino in fondo la proposta all'esame dell'Assemblea e l'abbiamo sostenuta quando la maggioranza ha presentato emendamenti integralmente sostitutivi del testo proposto dalle opposizioni. Ciò nonostante, la questione, che noi avremmo risolto in modo compiuto e definitivo, ha trovato un inizio di soluzione nel maxiemendamento presentato dalla maggioranza.

Sulla questione fondamentale dell'identità dell'insegnamento e della competitività dei progetti culturali, i partiti della Casa delle libertà stanno conducendo in quest'Aula una battaglia complessiva per la libertà di insegnamento e di proposte educative e per la piena legittimità dell'insegnamento della religione cattolica, che non è un qualsiasi insegnamento di religiosità. Di qui la necessità di regole particolari, che ho indicato ieri re-

spingendo la proposta di sospensiva proveniente dai senatori Comunisti Italiani, trattandosi di una disciplina speciale che nasce da un Concordato che è a sua volta rappresentativo di un regime speciale dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Tale regime è stato reso necessario nella storia d'Italia per il permanere di tendenze non laiche ma laiciste, anticattoliche e anticristiane. Il regime concordatario prevede norme speciali per gli appartenenti alla religione cattolica e riconosce la specialità dello *status* dell'appartenenza alla religione cattolica: niente di strano quindi se per l'insegnamento della religione cattolica sono previsti istituti giuridici che non trovano l'eguale in riferimento all'insegnamento di altre discipline. Le altre discipline non riguardano infatti questo o quel credo, religioso o laico, ma l'apprendimento di tipo generale.

Se l'Italia vivesse una stagione di autentica libertà di insegnamento della religiosità, come avviene in Paesi di più antica tradizione laica, i quali hanno una straordinaria tradizione di rispetto per la religiosità, per i suoi simboli, per le sue tradizioni e per le sue culture, in Parlamento non staremmo a discutere della specialità della disciplina degli insegnanti di religione cattolica.

Ci siamo rammaricati per decenni del fatto che di questo tema non si poteva addirittura parlare. Mi rivolgo ai colleghi che in quest'Aula hanno combattuto battaglie furibonde contro la possibilità stessa di discutere dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica; salutiamo il venir meno da parte loro del livello ideologico dello scontro come una vittoria della battaglia per le libertà di insegnamento e di apprendimento che da questi banchi è stata combattuta, anche nel corso della legislatura, e che ha consentito a due dei partiti di tradizione cattolica e democristiana di preferire l'alleanza politica con il centro-sinistra ai contenuti votati in Commissione. Comprendiamo che essi abbiano scelto l'alleanza di Governo anziché la coerenza dei valori: sapevano di avere alle spalle i partiti del Polo pronti a votare secondo la coerenza dei valori.

Di fronte alla possibilità di scegliere tra la coerenza della maggioranza politica, che non riconosce quei valori, e la coerenza dei valori che avrebbe consentito la manifestazione in Aula di una volontà diversa dalla maggioranza di Governo, quei partiti hanno preferito la prima. Non siamo invidiosi di questa scelta; non abbiamo puntato ad una divisione purchessia della maggioranza ma all'affermazione di valori costitutivi di libertà. Da questo punto di vista riteniamo che la nostra battaglia sia stata condotta in modo opportuno. È questa la ragione per la quale avremmo preferito e preferiremmo il testo proposto dalla Commissione istruzione. Ci batteremo perché alla Camera siano introdotte modifiche tali da rendere il testo più vicino alle nostre ispirazioni ideali che – lo ripeto – non sono ispirazioni di privilegio degli insegnanti di religione cattolica ma di riconoscimento delle specificità di quell'insegnamento rispetto ad altri.

Per questa ragione, utilizzando il Regolamento del Senato, che consente di votare contro astenendosi (al Senato chi si astiene esprime un voto sostanzialmente contrario), preannunzio che il CCD si asterrà dalla

votazione sul provvedimento, sapendo che il voto di astensione è in pratica un voto contrario alla maggioranza.

Da questo punto di vista, vorrei che la maggioranza non considerasse la nostra astensione indifferenza rispetto al testo o parziale soddisfazione, ma giudizio negativo sui contenuti finali dello stesso. Noi infatti non vediamo la ragione per la quale occorra attendere altri decenni per veder risolto compiutamente un problema che ha dovuto attendere circa 140 anni per avere addirittura la possibilità di un esame non tumultuoso in quest'Aula.

Per queste ragioni, signor Presidente e signor Sottosegretario, il CCD si asterrà dalla votazione e riprenderà alla Camera la battaglia per ottenere un testo migliore di quello che il Senato si accinge a votare. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI. Congratulazioni*).

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, il disegno di legge in esame regola finalmente l'accesso ai ruoli degli insegnanti della religione cattolica, eccezion fatta per la provincia di Bolzano.

È fuor di dubbio che l'insegnamento della religione cattolica è di importanza particolare e fondamentale per gli scolari e gli studenti che a tale insegnamento vogliono partecipare. Infatti, esso fornisce ai giovani la conoscenza e la possibilità di valutazione – e speriamo anche di apprezzamento – dei valori della religione cattolica, che, come è noto, hanno caratterizzato gli ultimi due millenni e hanno formato in definitiva la cultura occidentale, interagendo anche su orientamenti filosofici di origine anche più antica.

Sulla base dei valori della cultura del Cattolicesimo, e più in generale di quella del Cristianesimo, si è in definitiva sviluppato il nostro *civiliter vivere*, con i valori dei diritti umani e dei diritti fondamentali dell'uomo.

Orbene, stante l'importanza dei valori del Cristianesimo, è anche palese l'importanza che riveste per i nostri giovani la possibilità di apprendere la religione cattolica da insegnanti a tal fine particolarmente preparati. Ciò, peraltro, è anche un diritto naturale dei giovani intenzionati ad apprendere detta religione, che ancora costituiscono la maggioranza degli studenti e scolari.

Il primo concorso per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica, previsto in regime transitorio dall'articolo 5, comma 1, dell'emendamento 5.1000, valorizza a mio avviso in maniera adeguata la professionalità degli insegnanti di religione in servizio. La normativa, tutto sommato, anche se costituisce un compromesso, e con ciò un punto di incontro tra opposti interessi, è comunque da valutare positivamente.

Importante e rispettosa della normativa, anche di carattere internazionale, è la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, contenuta anche nell'emendamento 5.1000. Il fatto che il contenuto di tale comma sia

stato ripreso anche in detto emendamento era per me presupposto irrinunciabile per poter firmare la serie degli emendamenti sostitutivi, ora accolti dal Senato. Questo comma prende in sostanza atto della competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano a regolare l'insegnamento religioso in detta provincia e ad istituire e regolamentare anche i ruoli degli insegnanti della religione cattolica. Proprio tale competenza provinciale, peraltro anche basata su norme di attuazione dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, come anche e primariamente sul Concordato con lo Stato del Vaticano, mi rende particolarmente agevole esprimere il voto favorevole al testo in oggetto, così come modificato qui al Senato.

Preannuncio pertanto il voto favorevole della *Südtiroler Volkspartei* sul disegno di legge in esame.

BERGONZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGONZI. Signor Presidente, colleghi, le modifiche in tanta parte migliorative introdotte nel provvedimento in discussione nel corso del dibattito parlamentare non sono sufficienti a cambiare il nostro giudizio fortemente negativo su questo disegno di legge.

I Comunisti Italiani voteranno contro questo provvedimento e lo faranno pur essendo convinti della necessità che tutti gli insegnanti precari, anche quelli di religione, abbiano il pieno diritto ad un posto di lavoro stabile e che il Parlamento debba farsi carico di corrispondere a tale diritto.

Riteniamo, tuttavia, che questa legge costituisca una strada sbagliata per riconoscere la stabilità del posto di lavoro agli insegnanti di religione cattolica: sbagliata perché discrimina altri insegnanti; sbagliata perché prescinde dalle procedure del tutto particolari che regolano l'assunzione degli insegnanti di religione; sbagliata perché presta il fianco a forti obiezioni di costituzionalità, che rischiano, fra l'altro, all'indomani dell'approvazione del provvedimento, di produrre effetti fortemente negativi per gli stessi insegnanti di religione.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue BERGONZI). Rimango fermamente convinto che la premessa indispensabile al riconoscimento di un ruolo statale agli insegnanti di religione sia quella di uniformare i modi di assunzione degli stessi a quelli di tutti gli altri insegnanti.

Come ormai tutti i colleghi hanno appreso nel corso del dibattito, la differenza sostanziale nelle modalità di assunzione fra tutti gli inse-

gnanti e quelli di religione consiste nel fatto che questi ultimi possono essere assunti indipendentemente da qualsiasi graduatoria e solo in presenza di una idoneità riconosciuta dall'autorità ecclesiastica, idoneità che l'autorità ecclesiastica stessa può revocare.

Tale diversità di trattamento è prevista dagli accordi concordatari. Essa, si colloca sicuramente nell'ambito costituzionale fino a quando, come avviene ora, i limiti temporali dell'assunzione degli insegnanti di religione sono delimitati dal momento del riconoscimento dell'idoneità e da quello dell'eventuale revoca.

Le cose cambiano nella sostanza con l'istituzione del ruolo dell'insegnamento della religione cattolica e dei concorsi per accedervi. «Ruolo», infatti, significa incarico a tempo indeterminato, cioè permanenza sul posto di lavoro, anche in presenza di revoca da parte dell'autorità ecclesiastica, in questo caso per un insegnamento diverso da quello della religione.

Se il provvedimento verrà approvato, d'ora in avanti l'accesso ai due ruoli dello Stato italiano (i ruoli degli insegnanti di religione cattolica) sarà precluso ad una gran parte di cittadini, cioè a tutti coloro cui non sia riconosciuta l'idoneità da parte dell'autorità ecclesiastica.

Non solo. Nel momento in cui l'autorità ecclesiastica revocasse l'idoneità ad un insegnante di religione cattolica, quest'ultimo, grazie al ruolo acquisito, rimarrà nell'organico della scuola statale, presumibilmente anche a discapito di coloro che potrebbero accedere all'insegnamento attraverso i normali canali di assunzione uguali per tutti.

Nel contempo, un insegnante revocato dovrà essere sostituito da altro docente di religione cattolica nominato e dichiarato idoneo dall'autorità ecclesiastica. Non so quante e quali saranno le revoche e le conseguenti nuove idoneità riconosciute dall'autorità ecclesiastica. Sta di fatto che quest'ultima autorità avrà in mano le chiavi per l'ammissione a concorsi statali ed anche per il mantenimento nei ruoli dello Stato (non della Chiesa) di docenti che non insegnano più la religione cattolica.

Tutto ciò non attiene per nulla al Concordato, anzi si configura come un'estensione indebita del potere della Chiesa su questo terreno rispetto agli accordi concordatari.

Questo disegno di legge, che costituisce una forzatura del patto concordatario, da un lato favorisce circa 20.000 insegnanti di religione cattolica, attribuendo loro un regime di stabilità del posto di lavoro, dall'altro produce profonde differenze di trattamento fra i cittadini, tra insegnanti ed aspiranti tali per quanto attiene alle modalità e alle possibilità di accesso al lavoro, al punto da configurare la violazione dell'articolo 3 della Costituzione e una compromissione, una lesione dell'autonomia e dell'indipendenza dello Stato che, nella sostanza, non sarebbe più titolare a determinare le modalità di assunzione anche di docenti che insegnino materie diverse da quelle della religione cattolica.

È mia convinzione che al conseguimento del ruolo degli insegnanti di religione cattolica non possano essere sacrificate ragioni di costituzionalità, di giustizia tra tutti i cittadini, di indipendenza e di autonomia dello

Stato. Tale obiettivo deve essere perseguito in modo diverso, lo ripeto, ossia rimettendo in discussione la titolarità della idoneità e della revoca degli insegnanti di religione. Questa è l'unica strada percorribile.

Il riconoscimento del ruolo degli insegnanti di religione deve avvenire, lo ripeto, nel rispetto dei diritti degli altri cittadini e della Costituzione, anche di quanto prevede l'articolo 7 della stessa, che recita: «Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti» – per rassicurare il senatore D'Onofrio – «sono regolati dai Patti Lateranensi». Nel caso di questo disegno di legge sembra che tali Patti siano forzati e superati.

Ecco, signor Presidente, onorevoli senatori, le ragioni per le quali il nostro Gruppo voterà contro questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com e del senatore Conte. Congratulazioni*).

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, a nome della componente del Gruppo Misto alla quale appartengo, anticipo il voto favorevole sul provvedimento, unendo altresì i complimenti al relatore per l'impegno profuso non solo su questo disegno di legge, ma anche sull'affare assegnato.

In questa circostanza volevo far presente come, votando oggi questo provvedimento, introduciamo una disciplina (quella contenuta nell'emanamento 5.1000 (Nuovo testo), che è stato approvato stamattina) che ha una portata notevole nel momento in cui riconosce e presuppone il requisito della laurea, pur non fornendo delle specificazioni al riguardo. Il tema delle lauree è attualissimo: lo stiamo affrontando in questi giorni in 7ª Commissione con riferimento allo schema di decreto sulle nuove classi di laurea e c'è la necessità di fare chiarezza su cosa si intenderà in futuro con tale termine. Naturalmente oggi si fa riferimento alla laurea dell'ordinamento pregresso.

Nel corso del dibattito ho sentito parlare di «scienze religiose». Ho avuto un sussulto, come mi capita ogni volta che sento usare la parola «scienza» in modo assolutamente inadeguato. Infatti, si dà il caso che, andando avanti di questo passo, probabilmente arriveremo al punto in cui ci si vorrà opporre, per esempio, alla scienza biologica, ricorrendo ad un'altra scienza, magari a quella religiosa.

Non credo proprio che debba essere questo il caso; anche perché ricordo ai colleghi senatori che si dovrebbe tener fede a quanto la scienza ci richiama, cioè al suo metodo, al fatto che essa, in quanto tale, deve prevedere l'applicazione e l'accettazione della matematica come strumento insostituibile per la descrizione dell'oggetto della nostra indagine. Si può anche, al limite, farne a meno provvisoriamente, ma non si può prevederne l'esclusione, come avviene invece normalmente ancora oggi. Ep-

pure questo tipo di linguaggio continua ad imperversare e, ahimè!, mi corre l'obbligo di ricordarlo in questa circostanza.

Credo, quindi, che sia positivo il requisito della laurea, di qualsiasi disciplina si tratti, per poter accedere all'idoneità, che viene naturalmente rilasciata dall'organo della Chiesa cattolica.

Vorrei, infine, ricordare l'aspetto della revoca, con quanto ha di significato per quel che riguarda il prossimo futuro. C'è necessità di mettere in atto una riforma completa, quella dell'autonomia: non possiamo pensare di vederla realizzata senza la possibilità per gli istituti di scegliere liberamente ed autonomamente i propri insegnanti. Credo che questo provvedimento possa contribuire a questa causa, che è quella di una certa liberalizzazione, dell'introduzione della logica contrattuale a livello dell'insegnamento, e quindi della piena e vera realizzazione dell'autonomia per quanto riguarda i nostri istituti.

Confermo, in conclusione, il voto favorevole.

MANIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI. Signor Presidente, il collega Brignone – che ringrazio – ha voluto citare un mio intervento sulla necessità di colmare il vuoto legislativo in merito allo stato giuridico ed economico degli insegnanti di religione, alla loro forma di reclutamento, ai profili professionali, ai loro diritti e doveri, perché – e ha avuto la bontà di citare testualmente – si affermi non solo il valore dell'insegnamento religioso ma si dia effettivamente ad esso dignità di insegnamento. Su questo punto, onorevoli colleghi, siamo d'accordo.

La novità dell'Accordo del 1984 per la revisione del Concordato sta nell'aver reso facoltativa l'ora di religione da parte degli studenti, riconoscendo la libertà di scelta delle famiglie. Sancendo, però, questo principio ha – come è stato giustamente ricordato – trasformato una condizione di consenso dello Stato alla Chiesa all'insegnamento della religione cattolica in un impegno diretto dello Stato ad assicurare l'insegnamento su richiesta degli studenti e delle loro famiglie.

Da questo impegno che lo Stato ha assunto scaturisce l'obbligo di assicurare agli insegnanti di religione uno stato non precario in quanto lavoratori di cui si serve, riconoscendo la religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, parte integrante della formazione scolastica. Non c'è, dunque, onorevoli colleghi, opposizione ideologica o di principio su un argomento di cui condividiamo pienamente l'esigenza politica di fondo.

Voglio rassicurare anche l'onorevole D'Onofrio, che in discussione generale ha paventato il rischio di una revisione del nuovo Concordato.

Per quanto ci riguarda, non pensiamo minimamente ad ipotesi di tal genere perché consideriamo il Concordato del 1984 un risultato positivo dell'allora Governo di centro-sinistra. Del resto, con il vento che ormai

spira in questo Paese, una nuova revisione non costituirebbe certamente un passo avanti.

L'Accordo del 1984, se non ha imboccato – e non poteva farlo – forme di innovazione radicale, ha tuttavia riconosciuto la necessaria evoluzione dell'insegnamento della religione cattolica a fronte del processo di secolarizzazione che, a partire dagli anni Sessanta, aveva investito la società italiana.

È anche grazie a questo se oggi siamo in presenza di una classe docente di religione molto diversa da quella tradizionale, che tanti di noi hanno conosciuto. Sono insegnanti per lo più laici che nel loro lavoro, più che opera catechistica, fanno opera di formazione culturale ed umana. Nessuna riserva quindi, ripeto, sull'obiettivo di dare una sistemazione dignitosa sotto il profilo dello *status* giuridico a questo personale; sistemazione che, tuttavia, non può che essere coerente con le norme concordatarie in atto e con l'ordinamento generale dello Stato italiano.

Le obiezioni che noi muoviamo e che ci inducono a non dare un assenso convinto al provvedimento riguardano il tipo di soluzione adottata, una soluzione che riteniamo forzata e che, a nostro avviso, non era l'unica possibile.

La stessa idea di concorso, sia pure riservato, e la richiesta del requisito della laurea mal si conciliano con la peculiarità dell'insegnamento della religione cattolica. Nel nostro ordinamento il concorso per l'immissione in ruolo a cui si accede con titolo di laurea specifico o equipollente mira a valutare nel merito la preparazione professionale cui quel titolo dà diritto.

Nel caso dell'insegnamento della religione, poi, l'idoneità è di competenza dell'autorità ecclesiastica. D'altra parte uno Stato laico non confessionale non può minimamente pensare di avere titolo a valutare nel merito l'insegnamento di una dottrina con presupposti di fede.

Un concorso pubblico, quindi, indetto dallo Stato per l'insegnamento di una disciplina di cui non può accertare la preparazione sui contenuti – come, ripeto, è giusto che sia perché esclusiva prerogativa della Chiesa – è un concorso finzione, utile a mascherare un meccanismo di *ope legis* e a superare le obiezioni di costituzionalità circa le condizioni fissate per l'accesso nei ruoli dei dipendenti pubblici.

Così come l'ancoraggio di ruolo alla scuola di base, che comprende le attuali elementare e media, serve a superare lo sbarramento della laurea per una larga parte di personale, dimenticando peraltro che, ai sensi della legge n. 341 del 1990, la laurea dovrebbe comunque essere chiesta per l'insegnamento di ogni ordine e grado.

Inoltre, il riconoscimento di idoneità da parte dell'ordinario diocesano oggi è richiesto nel quadro concordatario solo per l'insegnamento; altra cosa è trasformarlo in un criterio di accesso ad un pubblico concorso indetto dallo Stato. È, anche qui, una pura finzione riconoscere il diritto di partecipazione al primo concorso anche ad altro personale docente che abbia prestato servizio per diverso insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni, se questo non ha poi il gradimento della Curia.

Altro punto che non ci convince riguarda la mobilità professionale, all'interno del comparto scuola, degli insegnanti di religione a cui l'ordinario diocesano ha revocato l'idoneità esercitando una sua prerogativa e per i quali viene fatto obbligo allo Stato di ricollocamento.

Non entro nel merito degli interrogativi posti in discussione generale su un superamento di fatto delle norme concordatarie e su un evidente *vulnus* alla sovranità e alla laicità dello Stato che non mi sembrano superati, nonostante il generoso sforzo e la dotta dimostrazione del collega Biscardi. Mi soffermo solo sulle conseguenze pratiche di tale previsione. Essa apre le porte ad una modifica di fatto delle dotazioni organiche. La revoca dell'idoneità, che non comporta più la soluzione di un rapporto di lavoro, può anche servire a far entrare nella scuola nuove leve di insegnanti di religione cattolica, con un onere per lo Stato rilevante e del tutto imprevedibile.

Che cosa succederà concretamente se un ordinario diocesano dovesse decidere di rinnovare una parte del corpo docente di religione della sua diocesi utilizzando lo strumento della revoca? Non ci si è sforzati di trovare su questo punto neppure una norma di precauzione nei confronti di effetti, pure possibili, di incentivazione della revoca.

La mobilità professionale, così come prevista, introduce ancora, a mio avviso, elementi di conflittualità con il personale inserito nelle rispettive graduatorie. Un insegnante di religione, revocato dal vescovo ma in possesso della laurea in matematica e della relativa abilitazione, transita nei ruoli dei docenti di matematica, magari scavalcando altri che per l'inserimento in quella graduatoria hanno sostenuto un concorso di merito per l'insegnamento di tale disciplina e non solo di legislazione scolastica, di cultura generale, di scienze filosofiche e quant'altro viene detto nel provvedimento. Quali saranno poi gli effetti sui risultati dei concorsi attualmente in atto?

Infine, non si elimina il fenomeno del precariato, dal momento che il provvedimento conserva una buona percentuale di docenti (il 40 per cento) con contratto a tempo determinato, costituita per lo più da religiosi.

Monsignor Nicora ha più volte dichiarato che la preoccupazione della CEI è di assicurare stabilità ad un insegnamento che è subordinato alla scelta annuale degli studenti i quali possono scegliere, come non scegliere, di frequentarlo. Ne discende che una stabilizzazione di questo personale deve avere caratteri peculiari di flessibilità e non può essere omologabile a quella degli insegnanti statali di ruolo.

La via, a nostro avviso, poteva essere ricercata nel varco aperto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 1999 che pone le condizioni per il conferimento dello *status* giuridico del dipendente pubblico a tempo determinato con rinnovo automatico e, quindi, assimilato al lavoro a tempo indeterminato, salvo che non intervenga revoca da parte dell'autorità ecclesiastica.

La via seguita, invece, rischia di introdurre vincoli e rigidità per lo Stato e per gli stessi docenti interessati e di adombrare un privilegio più che una soluzione equa rispetto ad una legittima richiesta di sicurezza e

di stabilità nelle aspettative di vita di una categoria così speciale di insegnanti.

Pertanto, i Socialisti Democratici del Gruppo Misto esprimeranno un voto di astensione sul provvedimento in esame.

MANIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo Rinnovamento Italiano ha un comune denominatore: una vocazione liberaldemocratica, dunque una propensione ad uno Stato laico e non laicista.

Proprio questa interpretazione induce a ritenere che si deve garantire e non penalizzare quanti autonomamente scelgono l'insegnamento della religione.

Va da sé anche chi è preposto a questo insegnamento, che riveste non solo un valore educativo ma altresì una dimensione di formazione umana e culturale, debba trovare non soltanto legittimazione, ma anche ampio riconoscimento giuridico.

Viviamo una stagione, quella della civiltà del lavoro, che tende sempre di più a sottolineare i diritti dei lavoratori e non a nasconderli, a limitarli, ma viceversa a valorizzarli. Non si comprende dunque perché una parte importante della docenza della scuola italiana non debba trovare rango e dignità attraverso un preciso stato giuridico, che nella fattispecie si concretizza attraverso i ruoli dell'insegnamento delle scienze religiose, intese non come scienze matematiche, cioè oggetto di misurazione di laboratorio, ma come conoscenza, come acquisizione, come patrimonio dell'uomo per la sua crescita.

E allora, io credo che il passo che quest'Aula oggi compie sia sicuramente un passo di civiltà, di maturità, ed anche la dialettica che ne è emersa è certamente sinonimo di un confronto civile, espressione di una democrazia matura.

Questa infatti non è la conquista o la vittoria di una parte dell'opposizione, né una battaglia che deve compiersi e concludersi nell'altro ramo del Parlamento: è una conquista di tutto il Parlamento italiano, di tutta la società civile. Ecco perché quanto è avvenuto in quest'Aula trova sicuramente il consenso della gente comune, della gente di buon senso.

Certo, vi sono aspetti tecnici che non appaiono del tutto chiari, come quelli del requisito della laurea, dell'indizione del concorso, della revoca. Questo discende da una disciplina pattizia che trova specificità nell'essere, il nostro, uno Stato non confessionale, uno Stato laico ma che riconosce una religione ufficiale, che dà valore ad un insegnamento religioso. Ciò avviene in un momento generalizzato di caduta di valori, dove l'insegnamento religioso, l'alto insegnamento ecclesiale – non a caso la Chiesa è anche, oltre che madre, maestra –, riveste un carattere sociale di notevole importanza.

Questo è stato sicuramente un secolo politico, caratterizzato dalla nascita e dalla caduta delle ideologie; è proprio da quest'ultima che discende il valore universale dell'insegnamento della Chiesa. Ecco perché riteniamo, da cattolici, ancorché liberali – ma proprio per questo abbiamo questa ricchezza spirituale –, che il passo che oggi compie il Parlamento, almeno questo ramo del Parlamento, sia di notevole importanza.

Certo, avremmo voluto (ma sarebbe un'ottica eccessivamente egoistica in una pluralità di apporti, di interventi, di posizioni) che il requisito della laurea non fosse posto come *conditio sine qua non*; questo però, come dicevo prima, è un testo frutto di mediazione, di intelligenza politica, che risponde ad una esigenza politica: quella di richiamare e sottolineare il valore di quella legislazione pattizia che assume una ricchezza ed un valore particolare.

Ecco perché credo che il problema venga considerato in un'ottica sbagliata da parte di quei colleghi che vorrebbero paragonare questo nuovo ruolo ai ruoli paralleli degli insegnamenti curriculari della scuola italiana. Sono due livelli di comparazione differenti, due livelli di insegnamento diversi e comunque due riferimenti pedagogici, formativi e culturali completamente diversi.

In buona sostanza, Rinnovamento Italiano, per le motivazioni testé esposte, ma anche per quelle sapientemente addotte dai colleghi – compresi quelli che ritengono di astenersi, comunque uniformandosi, poi, a conti fatti, ad un'opposizione che vota contro –, ritiene che tale provvedimento rappresenti comunque una tappa importante, e per questo motivo esprime il proprio voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Misto-RI e del senatore Gnutti. Congratulazioni*).

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, i Democratici-L'Ulivo votano a favore del disegno di legge riguardante le norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica. È questo un impegno assunto dallo Stato italiano quindici anni fa e si avvia oggi al suo compimento.

Al di là delle questioni puramente speculative di ordine costituzionale o culturale sullo stesso insegnamento della religione cattolica, oggi noi votiamo per il pieno riconoscimento di un diritto, quello di migliaia di insegnanti di vedere finalmente il proprio lavoro reso stabile e sviluppato con professionalità e soprattutto con pari dignità nel contesto di una scuola italiana in grande fermento ed innovazione, nel rispetto delle regole dell'autonomia e della libera scelta.

Abbiamo soprattutto condiviso l'idea, più volte emersa nel dibattito culturale e parlamentare, che alla facoltatività della scelta non debba corrispondere affatto una precarietà dell'insegnamento e quindi degli inse-

gnanti. Anzi, rimane, per lo Stato italiano, l'obbligo di fornire un servizio vero alla scuola italiana, considerato il valore, riconosciuto da tutti, dell'insegnamento della religione cattolica per il patrimonio culturale del nostro Paese. Questo provvedimento, in ogni caso, nel rispetto dell'Intesa tra Stato e Chiesa, riassegna allo Stato competenze precise e definisce regole chiare e trasparenti nel reclutamento.

I Democratici, oltre al voto favorevole, esprimono quindi apprezzamento per il lavoro svolto in Commissione ed anche – mi si consenta – soddisfazione per il contributo apportato, tra tutti gli altri, dai Democratici stessi per la conclusione dell'*iter* legislativo in questo ramo del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo Misto-DU. Congratulazioni*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Vorrei dare un'anticipazione relativamente ai lavori della Conferenza dei Capigruppo ora in corso. La decisione che al momento è stata presa è la seguente: terminato l'*iter* del disegno di legge in esame, quindi dopo il voto, si passerà all'esame del disegno di legge sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Faccio questo annuncio affinché i senatori interessati si preparino ad intervenire.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 662, 703, 1411, 1376 e 2965 e della petizione n. 447

NAVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, credo che questo evento legislativo, anche se non ancora compiuto, per il significato che ha e per il senso che propone, non sia un episodio normale, di *routine*, nella vicenda parlamentare. Esso richiama una storia drammatica della cultura, della politica e della spiritualità umana nel nostro Paese; indica un'evoluzione profonda nella capacità di leggere, di vivere e di trasmettere processi, consenso e percorsi della coscienza popolare. È la verifica anche che l'unità civile e democratica del Paese si ritrova nel patto costituzionale anche nel rapporto tra Chiesa e Stato, tra dimensione statale ed ecclesiale, tra diritti aventi radici e sorgenti differenziate; rapporto che, dall'unità d'Italia in poi e anche dopo il 1929, è stato un segno di contraddizione e, dopo il 1948, un'occasione frequente di conflittualità e di lacerazione.

Il punto di arrivo lega una tensione d'ispirazione cattolica più attiva ed energica nel riconoscere e nel proporre la soluzione positiva ad una disponibilità sempre più convinta ed aperta ad accogliere le ragioni della

piena legittimazione della professionalità docente degli insegnanti di religione cattolica nella scuola pubblica.

Mi sia consentito rivolgere al senatore Biscardi un segno forte e grato di apprezzamento per una ricerca non sempre semplice e indolore, anzi spesso tormentata e faticosa, che, sul filo tenue dell'attenzione giuridica al processo costituzionale, si è risolta con la condivisione saggia e forse imprevedibile della finalità dello stato giuridico per gli insegnanti di religione cattolica.

Resta certamente ancora un'incomprensione (caro senatore Biscardi, caro relatore) sulla parzialità del riconoscimento del valore professionale in sé del titolo accademico rilasciato dagli istituti di scienze religiose, ma il dialogo ormai intenso fra filosofia e teologia indica una possibilità nuova di riconsiderare l'esclusione degli studi teologici come una ferita aperta nella cultura italiana. Il diritto deve operare questo recupero necessario ed urgente.

So bene che nella civiltà dell'Occidente l'educazione religiosa ormai non è più il centro della *paideia*, non è più il fine e il compimento della formazione dell'uomo. La pretesa razionalistica ha affidato il monopolio dell'educazione allo Stato, sottraendolo all'iniziativa dei genitori e dei gruppi sociali, ed ora consegna il compito educativo all'inaudita potenza delle agenzie della cultura di massa, alle centrali dell'informazione e dello spettacolo, indifferenti alla passione della ricerca interiore, al dialogo sui temi essenziali e fondamentali della vita, del bello e del bene, alle testimonianze altissime della sofferenza di chi opera contro le insidie della morte, del male e dell'odio.

Questa ricerca che non c'è, questo dialogo ormai muto, queste testimonianze assenti possono tornare nel pensiero, nella parola e nel cuore delle giovani generazioni, se irrompe negli spazi-tempi dell'educazione la voce del mistero a risvegliare il senso religioso. «Perché l'essere e non piuttosto il nulla?» si chiedeva ancora una volta Bobbio nel penultimo numero della rivista *Micromega*.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare risveglia in me una speranza, una piccola speranza – Peguy affermava che la speranza è la più piccola tra le virtù – che la rinascita dell'umano nella scuola e nella vita del Paese sia ancora un'impresa possibile. (*Applausi dal Gruppo UDEUR. Congratulazioni*).

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, condivido le motivazioni e le analisi svolte dal senatore D'Onofrio in merito ai comportamenti delle forze politiche all'interno di quest'Assemblea.

Credo, peraltro, che le modificazioni apportate non incidano profondamente sulla natura del provvedimento: non tutto quello che la Commissione aveva deciso di proporre all'Assemblea è stato approvato, però il di-

segno di legge non è stato stravolto. Ritengo che questo aspetto debba essere valutato positivamente, perché se il sacrificio di alcuni contenuti porterà ad un più rapido *iter* legislativo del provvedimento alla Camera, come è accaduto in Senato, e se i Democratici di Sinistra confermeranno presso l'altro ramo del Parlamento la condivisione manifestata in questo, forse si arriverà al risultato in maniera più efficace e rapida, senza correre il rischio di giungere alla conclusione della legislatura prima che il disegno di legge sia stato approvato.

Per tale ragione, il disegno di legge riceverà il mio voto favorevole, che si giustifica anche con la soddisfazione per l'accoglimento dell'ordine del giorno che ho presentato, volto a garantire che il dettato dell'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia sia pienamente rispettato anche nella provincia di Trento.

MARRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, ci apprestiamo ad approvare un provvedimento, riguardante lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, con una procedura che riteniamo corretta ma alquanto anomala. Il provvedimento è giunto infatti all'esame dell'Assemblea senza aver completato l'*iter* in Commissione e con un cambiamento di relatore; un relatore che, nell'espressione del parere sugli emendamenti, si è trovato ad esprimere spesso e volentieri valutazioni difformi da quelle del Governo.

Il testo proposto dalla 7ª Commissione è stato stravolto da maxi emendamenti presentati dalle forze di maggioranza all'inizio della discussione in Assemblea: operazione corretta, secondo il Regolamento, come ha affermato il Presidente, ma anch'essa anomala o inusuale poiché non ricordo precedenti di episodi simili in quest'Aula. Un testo, in linea di massima condiviso da molti in Commissione, che è stato stravolto attraverso la presentazione di maxi emendamenti sottoscritti da esponenti delle forze cattoliche della maggioranza che avevano precedentemente condiviso il testo originario.

Consideriamo il testo che vi apprestate ad approvare – ne avete infatti i numeri – dannoso per un gran numero di docenti di religione cattolica che hanno alle spalle un lungo servizio, nonché offensivo e punitivo per l'intera categoria.

Per accedere ai concorsi sono richiesti quattro anni di insegnamento e dodici ore settimanali, mentre ben altro criterio è stato adottato per l'immissione in ruolo di tutte le altre categorie di docenti precari. Ciò crea una evidente disparità di trattamento.

È vero che il provvedimento in esame non ha per oggetto l'insegnamento della religione cattolica bensì lo stato giuridico degli insegnanti di religione, ma non possiamo dimenticare i patti stipulati tra la Santa Sede e lo Stato italiano con il Concordato del 1929 e la revisione del 1985, che

ha istituito distinti ruoli provinciali per gli insegnanti di religione cattolica nella scuola materna ed elementare e nella scuola media secondaria superiore, ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

Nonostante ciò, con l'approvazione dell'emendamento 1.1000 è stata eliminata tutta la parte dell'articolo 1 riguardante il Concordato lateranense. Il senatore Monticone, nel suo intervento, ha considerato i nuovi emendamenti in linea con un rigoroso sistema concorsuale a regime e ha giudicato validi i criteri di accertamento nella fase transitoria. In questi emendamenti noi rileviamo invece aspetti negativi, quali, ad esempio, l'inserimento in ruolo del 60 per cento, percentuale che non garantisce neppure in minima parte i lavoratori già occupati, penalizzando gli insegnanti con maggiore anzianità di servizio che rischiano di perdere il già precario incarico a tempo determinato e di retrocedere alla condizione di supplenti.

Discriminante e penalizzante ci appare inoltre la richiesta di diploma di laurea, per accedere all'insegnamento delle scuole superiori, ad insegnanti che sono già in possesso di titolo di studio in scienze teologiche, che è un vero e proprio corso di laurea. Ebbene, signori, questo testo è in definitiva frutto di un accordo realizzatosi *in extremis* tra le diversi componenti della maggioranza, preoccupate di non creare ulteriori turbative all'interno della coalizione piuttosto che di licenziare un provvedimento equilibrato e in linea con le giuste aspettative della categoria.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale esprimerà un voto di astensione, poiché, pur non condividendo appieno il nuovo impianto normativo, che valuta penalizzante per la categoria, ritiene comunque positivo iniziare un percorso finalizzato al riconoscimento dello stato giuridico degli insegnanti di religione; auspica però che la Camera dei deputati apporti le necessarie modifiche finalizzate a migliorare e a rendere più equo questo provvedimento, cosa che non è stata fatta in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo AN*).

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, signori del Governo (se li trovo, comunque li saluto ugualmente), colleghi, vorrei nuovamente ringraziare il relatore Brignone per il lavoro svolto ed evidenziare alcune questioni.

Si può affermare che il Parlamento ha finalmente preso atto della posizione emarginata e della precarietà degli insegnanti di religione cattolica provando a portare avanti un disegno di legge, anche se in gran parte diverso da quello su cui si era espressa la Commissione. Di ciò non possiamo che essere soddisfatti; del resto, si può dire che in questa stessa legislatura si sono risolti i problemi di quasi tutti i precari del mondo scolastico, essendo attualmente in fase di determinazione la loro assunzione nei ruoli dello Stato.

Si era parlato di tutti meno che degli insegnanti di religione cattolica, perché a suo tempo li si indicava come qualcosa di diverso. Non vorrei ripetermi, ma si evidenziava il fatto che essi non erano indicati dallo Stato italiano ma, in un certo senso, da un altro Stato, quello del Vaticano; si evidenziava poi la questione della facoltatività, eccetera. Ebbene, si è pensato di recuperare questa mancanza, però «l'asse» che si è riformato in quest'Aula nell'ambito della maggioranza ha fatto sì che si è persa un'occasione importante e significativa, quella di esaudire le aspettative di tutti senza fare distinguo tra gli uni e gli altri.

Dico questo perché quando discutemmo di precariato nel mondo della scuola – mi riferisco alla legge n. 124 del 1999 – non si fecero distinzioni tra docenti laureati e non e ciò anche nella scuola superiore. Non possiamo infatti dimenticare che oggi docenti non laureati che si trovano in questa stessa situazione – e ve ne sono nella scuola superiore senza che ve li stia ad elencare, basti pensare alle scuole professionali, agli istituti tecnici e industriali – entreranno nel ruolo.

Ebbene, qui si è voluta fare un'altra cosa. Si è voluto dire, anche se non in maniera esplicita: «Sì, ci compattiamo, però dobbiamo emendare qualcosa, dobbiamo punire qualcuno»; e si è pensato di punire gli insegnanti di religione cattolica non laureati della scuola superiore, senza nemmeno porre un po' di attenzione su quello che si è andati a fare.

Dico questo perché nessuno pensa che questi docenti non laureati della scuola superiore, che magari insegnano religione cattolica da venti o trent'anni (e ce ne sono) possiedono, ad esempio, un titolo accademico in teologia, hanno partecipato ad un regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore o hanno conseguito, magari, un diploma accademico di magistero in scienze religiose: certo, diplomi riconosciuti dalla Santa Sede, ma non possiamo pensare che questi sono docenti che non hanno cultura; tutt'altro. Nel provvedimento si è voluto tuttavia indicare che possono partecipare a quel tipo di concorso solo i docenti laureati, imponendo tra le righe ai diplomati di partecipare ai concorsi per il primo ciclo (elementari e medie attuali) senza neanche qui meditare. Infatti, i docenti che da vent'anni insegnano nella scuola superiore, che hanno acquisito delle capacità e quindi hanno un valore aggiunto per l'insegnamento a ragazzi di una certa età, avendo maturato le problematiche di quell'età e sviluppato risposte idonee a quelle stesse problematiche, con questo provvedimento (di fatto, per non perdere il posto e per entrare nei ruoli) li mandiamo a fare il concorso per le scuole inferiori per poi magari trovarsi ad insegnare religione cattolica in un altro mondo e ricominciare a cinquant'anni esperienze completamente nuove. Chi ci perde? Ci perdiamo noi, ci perderanno i nostri ragazzi, ma non si è voluto meditare; infatti, il compromesso era questo: dobbiamo cambiare qualcosa. Poi – diciamocelo – qual è il danno? Che danno avrebbero fatto mai? Nessuno, perché avrebbero impegnato «pochi spiccioli» rispetto alle spese globali che si fanno nel mondo della pubblica istruzione. Ma si è voluto fare questo.

Rilevo, comunque (riprendo le parole dell'intervento svolto in discussione generale), di aver visto in un certo senso attutito quell'astio di cui

ho parlato precedentemente nei confronti del mondo cattolico da parte di alcuni esponenti della sinistra. Non so se ciò è dovuto al fatto che siamo sempre più vicini alla campagna elettorale, per cui servono anche i voti dei cattolici. Può darsi: è una mia impressione, perché no? Però questo ha comportato una soluzione al problema che non è delle migliori.

Certo, prendiamo atto del fatto che, rispetto al voto espresso in Commissione (per un discorso diverso di Governo, di stabilità di questo Governo), Popolari e «Udierrini» hanno ripensato e rivisto la loro posizione. Ne prendiamo atto. Non aggiungo altro, perché non voglio assolutamente far polemiche.

Certo, ci sono alcune questioni che non ci trovano d'accordo con riferimento agli emendamenti approvati, specie per quanto riguarda il reclutamento e la laurea richiesta per i corsi delle scuole superiori. Quando ci riferiamo al reclutamento, per quello che ho sentito questa mattina, mi viene da fare una battuta spontanea, signor Presidente, per la quale chiedo scusa. Ho sentito fare il ragionamento della quaglia, che parlava di bipolarismo come di perfezione, dimenticando però di essere – appunto – una quaglia, per cui esso stesso è saltato da qui a là; dobbiamo risolvere il problema del reclutamento anche dei nostri colleghi; infatti, dobbiamo fare forse il terzo Polo, per consentire ad esso di saltare anche in un altro luogo, perché no? Ma non scherziamo. Abbiamo il coraggio, almeno alcuni, di rimanere in silenzio quando è il momento.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. In linea di massima, siamo contrari agli emendamenti votati e lo abbiamo anche detto nel corso dell'esame degli stessi. Il provvedimento al nostro esame è un piccolo passo, ma siamo convinti che nel prosieguo del suo *iter*, alla Camera dei deputati, si possa porre rimedio a quanto deliberato da quest'Aula.

A nome del Gruppo di Forza Italia, dichiaro il voto di astensione. Con tale decisione si riconosce il superamento di uno stato di cose, anche se il testo approvato dall'Aula non risolve i problemi nella sua interezza, come faceva invece il testo proposto dalla Commissione. Mi auguro tuttavia che la Camera modifichi nuovamente quanto deliberato da quest'Aula. Nel ribadire il voto di astensione del mio Gruppo, ringrazio ancora il relatore per la pazienza e per il lavoro svolto sia in Aula sia in Commissione. (*Applausi dal Gruppo FI*).

LEONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, dirò subito che il Gruppo che mi onoro di rappresentare, ossia la Lega Forza Nord Padania, esprimerà un voto di astensione sul provvedimento in esame. La motivazione di tale voto è maturata dopo l'approvazione degli emendamenti che nel corso di questa mattina hanno parzialmente modificato un disegno di legge che, fino a ieri sera, ci vedeva entusiasti.

Devo riconoscere comunque la capacità, la competenza, la dedizione e la bravura, me lo consenta l'interessato, tipicamente curiale del relatore, il quale, al di là di tutto, è riuscito in un intento che per molti e per molte legislature è rimasto ostico. Infatti, erano quindici anni che nelle Aule del Parlamento italiano non si riusciva a calendarizzare un provvedimento sullo stato giuridico dei docenti di religione cattolica. La Lega e i suoi uomini, forti di questi valori tipici della sua gente, è riuscita a fare anche questo.

Al di là delle modifiche introdotte dal maxiemendamento, devo dire che lo scopo del disegno di legge è stato raggiunto, sancendo l'istituzione di ruoli provinciali degli insegnanti di religione. Ci rammarichiamo del fatto che le proposte del relatore siano state in parte respinte dalla maggioranza, peggiorando, dal nostro punto di vista, l'impianto. Ci riferiamo alla laurea relativamente alle scuole superiori, anche in regime transitorio, e all'abbattimento della percentuale dei posti disponibili, portandola dal 70 al 60 per cento. Abbiamo poi colto un non chiaro comportamento dei colleghi DS nella presentazione del maxiemendamento ieri sera, tanto da dichiararlo fuori tempo massimo, costringendo poi l'addetto ai lavori, ossia il relatore, a lavorare «tutta la notte».

In conclusione, ribadisco il voto di astensione, augurandoci che il provvedimento giunga il più presto possibile all'altro ramo del Parlamento, nel quale ci attiveremo per un ulteriore miglioramento. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, durante la lunga e difficile gestazione di questo provvedimento in Commissione abbiamo più volte manifestato la nostra contrarietà all'assetto e alla formulazione che andava assumendo con il progredire dei lavori. Era una contrarietà determinata e consapevole, che resta ugualmente determinata e consapevole anche dopo le modifiche che il provvedimento ha subito in Aula, talune delle quali debbono considerarsi certamente migliorative.

Una contrarietà alla quale contribuisce oggi un ulteriore elemento di allarme, derivante dalla nostra difficoltà di accettare che relativamente a questo provvedimento si sia ostinatamente rifiutato di acquisire il parere della 1ª Commissione. Non crediamo che ciò sia accaduto in quanto si aveva paura che dalla discussione in 1ª Commissione potesse emergere un parere negativo sulla costituzionalità di alcune scelte compiute, perché è abbastanza ovvio che il senso di opportunità politica avrebbe suggerito di uscire con un provvedimento di conferma della legittimità costituzionale di queste scelte, il che, in un Paese in cui la cultura è maestra nella distillazione intellettuale, non avrebbe in alcun modo sorpreso.

Ciò che ci allarma e che denuncia in chi ha compiuto questa non scelta la consapevolezza dei rischi che ciò comportava è il fatto che si

sia voluto ad ogni costo evitare l'apertura di un dibattito sulla coerenza costituzionale di questo provvedimento. Cosicché, ci siamo dovuti accontentare dei richiami piuttosto banali che sono stati formulati in quest'Aula al fatto che la Costituzione vada letta nel suo complesso, che accanto ai principi costituzionali ricordati da chi manifestava qui perplessità vi è l'articolo 7, dimenticando che esiste una gerarchia dei valori costituzionali e che anche le drammatiche vicende che hanno condotto alla nascita della Costituzione repubblicana sottolineano ancora oggi la centralità del principio di uguaglianza contenuto nell'articolo 3, che è gravemente, seriamente e – direi – brutalmente violato dalla scelta compiuta in questo provvedimento.

Non mi dilungo su questo aspetto; potrei agevolmente riportarmi a quanto detto in quest'Aula dal senatore Bergonzi, dal senatore Cò e dalla senatrice Manieri. Mi limiterò a sottolineare come davvero risulta inaccettabile la procedura ed il privilegio, offensivo per taluni aspetti, che questa procedura realizza a favore di un gruppo di persone e a danno di quanti l'accesso ai ruoli dell'insegnamento se lo guadagnano in altro modo, con ben altra fatica rispetto a quanto è previsto per gli insegnanti di religione. Ma tant'è – è stato anche detto in quest'Aula –, i voti dei cattolici servono e questo può spiegare certamente alcune scelte compiute.

Ci riesce però difficile condividere anche le scelte attraverso le quali il provvedimento, così come esce oggi dagli interventi compiuti in Aula, pretende di salvaguardare l'autonomia dello Stato; scelte che sono affidate, per un verso, alla previsione della necessità della laurea per l'accesso all'insegnamento della religione nelle scuole superiori; una laurea qualsiasi. Sicché, poiché andiamo verso un ordinamento universitario che conferisce e dà sempre più spazio alle lauree brevi, dobbiamo ritenere che l'autonomia dello Stato nell'accesso ai concorsi per l'insegnamento sia salvaguardata dal fatto che per insegnare religione nella scuola superiore (a prescindere che l'idoneità sia stata certificata dall'autorità religiosa e che probabilmente – ma non è detto – derivi da studi seri compiuti in sede religiosa, qualcuno ha fatto un accenno alla laurea in teologia che qui non è richiesta come necessaria), può essere sufficiente una laurea breve in progettazione del verde pubblico o magari in architettura del paesaggio, anche se devo riconoscere che in quest'ultima ipotesi, essendo il paesaggio opera divina, la scelta sarebbe più coerente perché avremmo comunque una vicinanza maggiore rispetto all'oggetto dell'insegnamento.

Risulta poi francamente penosa la previsione, oltre alla conoscenza della legislazione scolastica, dell'idoneità all'insegnamento. Ma, attenzione, in questo caso è vero che si rinuncia tuttavia, esistendo una previsione in tal senso nei Patti Lateranensi, anche chi non è favorevole deve fermarsi.

Se la conoscenza degli elementi scientifici necessari per l'insegnamento è attestata dall'autorità religiosa, vi è, per altro verso, una rinuncia ad accertare l'esistenza di un'idoneità all'insegnamento, vale a dire della capacità di tradurre in insegnamento il possesso di una serie di nozioni o di cognizioni che possono essere state accertate in altra sede.

Diventa pertanto davvero penoso nel testo dell'articolo 5, quale risulta dalle modifiche introdotte in Assemblea, la previsione che si debba affidare, anche in sede di concorso (in cui, come è già stato ricordato, l'eguaglianza di trattamento è preventivamente e definitivamente esclusa), il residuo spazio di autonomia dello Stato all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche. Immagino che tale accertamento finirà per limitarsi a stabilire se il candidato risponde esattamente alla domanda se le parole «storiche» e «filosofiche» si scrivano o meno con la h.

La rinuncia al dibattito sulla legittimità e sulla coerenza costituzionale di questo provvedimento diventa una vera e propria manifestazione di subalternità dello Stato a una diversa autorità, non soltanto sul terreno specifico esclusivo di detta autorità ma anche in ambiti che competono allo Stato, dopo e nonostante l'inserimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione.

A questo punto dovrei fare riferimento alla dottrina costituzionale, marginale soltanto per la forza dei numeri e non certo per ragioni scientifiche. Ovviamente tale dottrina sostiene che il riferimento ai Patti Lateranensi (oggi al Concordato del 1984), contenuto nella Costituzione, non implica l'accettazione subalterna di tutto ciò che è previsto nel Concordato. A dimostrazione di ciò è il fatto che con il Concordato del 1984 si sono introdotte innovazioni che erano ovviamente inconcepibili prima e che sono il frutto dei tempi che avanzano.

Come fatto positivo oggi registriamo (lo ricordava, se non sbaglio, la senatrice Manieri) che la frequenza dell'insegnamento della religione è facoltativa, ma il problema non è per questo risolto con riferimento all'eguaglianza di trattamento degli insegnanti e dei cittadini. È ovvio infatti che la decisione di frequentare o meno tale insegnamento, assunta dai genitori, soprattutto quando si tratta di minori, non è certo o non è sempre in ragione di un'adesione profonda al credo religioso, ma è spesso in relazione alla mancanza di opzioni: ad esempio, qualora in una scuola elementare l'alternativa all'insegnamento della religione sia rappresentata da un girotondo in più.

Questo è abbastanza grave in un Paese che, per altri aspetti, pretende di essere all'avanguardia nel cammino di una moderna civiltà.

Non voglio nascondere – anche se ciò può urtare qualche suscettibilità – che la nostra contrarietà al provvedimento in esame va oltre le ragioni di merito ricordate da me e da altri.

PRESIDENTE. Senatore Pettinato, le ricordo che ha superato i dieci minuti a sua disposizione.

PETTINATO. Grazie, signor Presidente.

In conclusione, la nostra contrarietà deriva anche da una profonda convinzione della laicità dello Stato, dalla convinzione profonda che uno Stato laico debba evitare le ingiustizie e le ingiustizie palesi come questa, soprattutto con riferimento al trattamento di altre religioni già lar-

gamente rappresentate non solo nel mondo ma anche in Italia e, soprattutto, con riferimento al fatto che questa società sta diventando a passi velocissimi sempre più multietnica. È sorprendente e non condivisibile che ancora oggi si resti insensibili dinanzi all'obbligo di tutelare anche le ragioni e le scelte di questi nostri nuovi cittadini.

Signor Presidente, la ringrazio per l'attenzione e chiedo scusa se ho superato il tempo a mia disposizione ma credo si sia trattato solo di un minuto e, quindi, ritengo che la violazione sia stata abbastanza lineare. *(Applausi del senatore Cò).*

PAGANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO. Signor Presidente, con molta pacatezza vorrei motivare il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Ho sentito in quest'Aula accenti troppo fortemente ideologici o addirittura accuse di avere stipulato all'interno della maggioranza accordi e compromessi di basso profilo o legati a situazioni contingenti. Ho poi sentito rivolgere accuse a noi e a coloro i quali in qualche modo si sono sforzati di risolvere un dilemma molto forte, tant'è che questo provvedimento vede la luce in quest'Aula soltanto dopo un percorso travagliato, difficile e complesso durato circa due anni, un periodo non molto lungo a fronte dei trent'anni precedenti in cui una maggioranza solida avrebbe potuto varare una legge su questa materia.

Gli accenti che ho sentito – così come l'intervento del senatore Pettinato – richiama il non tener conto della laicità dello Stato ed una nostra subalternità ad altre entità che non siano quella statale.

Ritengo che nell'uno e nell'altro caso ci sia più di una ragione per non concordare con impostazioni di questo genere. Credo che una discussione in materia non debba riguardare questioni di basso profilo, come è stato riportato in questa sede, o di convenienze di maggioranza. Infatti, il nostro lavoro ha avuto l'intento di dare una risposta positiva – all'interno di un quadro di laicità dello Stato e, nello stesso tempo, nei limiti del rapporto con le norme concordatarie e pattizie – ai tanti lavoratori precari che da tutte le parti, anche quelle dissenzienti, sono riconosciuti come lavoratori a tutti gli effetti.

Ricordo a qualcuno, da ultimo al senatore Pettinato, che in quest'Aula si sono affrontate questioni relative al precariato e con norma transitoria – lo ha dichiarato anche il relatore – noi abbiamo varato corsi abilitanti di 120 ore e, quindi, non concorsi ordinari.

È pertanto evidente che noi abbiamo teso a stabilire un giusto parallelismo di trattamento tra i lavoratori del comparto della religione cattolica e gli altri.

Credo quindi che la legge che noi consegniamo alla Camera sia frutto di un equilibrato rapporto tra le norme concordatarie e pattizie ed i diritti costituzionali. Bisogna fare però un po' di chiarezza; è vero che l'ostacolo

che risultava insuperabile era quello della possibilità di revoca degli insegnanti di religione cattolica da parte dell'ordinario diocesano, ma su questo punto a lungo ci siamo interrogati ed in maniera veramente seria, senza accedere a nessuna possibilità di salvarci l'anima e senza rifugiarci dietro un vessillo di laicismo che non consentiva di affrontare in termini reali un problema che pure moltissime sentenze della Corte costituzionale ponevano.

Sostanzialmente, si dice, le conseguenze della revoca, con la concessione da parte dello Stato della successiva mobilità, rappresenterebbero una menomazione dell'autonomia dello Stato stesso. Ecco perché la soluzione adombrata in questa legge porta ad un doppio regime. In sostanza, la nomina degli insegnanti di religione rimane quella delle norme concordatarie, ma lo Stato, offrendo a questi ultimi la possibilità di un concorso che prevede una preparazione culturale e didattica pari a quella degli insegnanti di altre discipline, vanifica nel caso di revoca il significato impositivo della mobilità, in quanto, a seguito del superamento del concorso, si assicurano agli insegnanti di religione posizione giuridica e diritti pari a quelli del corpo docente nel suo complesso.

Vorrei poi fare chiarezza sulle norme a regime, che mi pare siano state richiamate in maniera impropria anche negli ultimi interventi.

Desidero ricordare a tutti che a regime qualsiasi studente che esce dall'università dovrà affrontare una legge (la legge n.341 del 1990) che lo abilita all'insegnamento. La laurea quindi sarà abilitante, per cui non è vero che ci saranno soggetti non abilitati e soggetti abilitati (in questo caso gli insegnanti di religione).

La situazione quindi è alla pari: si esce tutti dall'università con una laurea abilitante all'insegnamento, come previsto dalla legge n. 341 del 1990; da ciò deriva che la partecipazione a qualsiasi concorso, e quindi anche a quello degli insegnanti di religione, richiede come primo requisito il diploma di laurea.

A regime, quindi, c'è un'equiparazione netta tra l'insegnante di religione e gli altri insegnanti. Non si vede, e mi rivolgo al Polo, come potremmo privilegiare gli insegnanti di religione rispetto agli altri insegnanti. A regime abbiamo un equilibrio perfetto tra gli uni e gli altri.

Per quanto riguarda invece le questioni inerenti la norma transitoria, anche qui ci siamo mossi nel solco di una equiparazione dei lavoratori, in quanto, tenendo conto della riforma dei cicli scolastici e quindi di una scuola dell'infanzia e di una istituenda scuola di base, consideriamo una situazione che già c'è, perché nella scuola dell'infanzia e nelle elementari gli insegnanti di materie diverse dalla religione sono diplomati e non laureati, mentre gli insegnanti delle superiori sono laureati.

Si chiede quindi nella norma transitoria che gli insegnanti di religione per la scuola dell'infanzia e per la scuola di base abbiano lo stesso requisito degli insegnanti delle altre materie, mentre per la scuola superiore ad essi è richiesto anche il possesso della laurea, che è il requisito base per gli insegnanti delle altre materie.

A mio avviso, quindi, non abbiamo subordinato a qualche altra entità esterna che non siano le norme dello Stato il nostro provvedimento; e d'altro canto non potevamo fare concessioni di *ope legis* o di sanatoria generale nei confronti degli insegnanti di religione.

Il nostro voto favorevole quindi è convinto, nel senso che, dopo una lunga e faticosa discussione, dopo una problematica impostazione che ci vedeva in qualche modo perplessi sulle questioni qui richiamate della revoca e della idoneità, abbiamo risolto credo in maniera equilibrata il problema senza chiudere gli occhi, rifugiandoci in un laicismo che non porta a nessun risultato concreto, e d'altro canto senza dare concessioni che risuonerebbero un'offesa per gli altri lavoratori del comparto scuola (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

Presidenza del presidente MANCINO

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* SALVATO. Signor Presidente, definire lo *status* giuridico degli insegnanti di religione è un obbligo che lo Stato ha in virtù degli accordi concordatari con la Santa Sede, ma è anche un obbligo nei confronti dei suoi stessi cittadini, di quei cittadini che svolgono tale professione nell'ambito di un servizio pubblico quale quello formativo e scolastico e nei confronti dei cittadini utenti di questo servizio. Quindi, non possiamo essere contro l'adozione di un provvedimento di legge che definisce tale *status*, garantendo normativamente i diritti di chi dovesse goderne.

Signor Presidente, ho voluto fare questa precisazione, esprimere a chiare lettere questa consapevolezza che ci portiamo dentro, perché mi sembra giusto sottolineare qual è il punto del dissenso, quali sono le differenze anche nei diversi orientamenti che si sono espressi in quest'Aula. Garantire una stabilità agli insegnanti di religione – lo riaffermo – è un'esigenza vera, ma la scelta che si sta compiendo, la scelta che è maturata in quest'Aula, a mio avviso, confligge con la stessa natura pattizia dell'insegnamento religioso, così come formulata nel nuovo Concordato, la cui novità – vorrei ricordarlo – era relativa soprattutto alla facoltatività dell'insegnamento di religione, così come tra l'altro nella giornata di ieri ha sottolineato, con grande chiarezza, il senatore Andreotti; una novità forte, rispettosa evidentemente del pluralismo che vi è nella società italiana; una novità che, secondo me, era tanto più interessante in quanto non solo era rispettosa della scelta dei singoli, ma indicava, attraverso la strada del dialogo e del confronto, agli stessi cattolici, una possibilità in più di essere

presenti non soltanto nel momento formativo ma anche nel rapporto con la società. A me sembra che questa novità, quella della facoltatività, sarà cancellata dopo l'approvazione di questa legge.

D'altra parte alcuni colleghi – vorrei ricordare il senatore Folloni, ma anche il collega D'Onofrio ed altri – hanno già ragionato dell'insegnamento della religione, come se fosse una materia curricolare. Oggi non è una materia curricolare; lo diventerà domani, dopo l'approvazione di questa legge. Anzi, non solo diventerà materia curricolare, ma diventerà in una certa misura materia obbligatoria, perché costruendo un organico per questi insegnanti, noi faremo di essa una materia obbligatoria.

Quindi, questo è innanzitutto il punto del dissenso. Se è vero che dalla disciplina pattizia tra Stato e Santa Sede discendono gli aspetti che connotano, in termini di assoluta peculiarità, lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, essendo tra l'altro questi insegnanti selezionati sulla base di titoli legittimamente sottratti alla competenza e alla valutazione dell'autorità scolastica, tale peculiarità non può non riversarsi sugli altri aspetti del loro stato giuridico, che non può essere assimilato a quello degli insegnanti di ruolo assunti a tempo indeterminato attraverso concorsi pubblici banditi e gestiti dall'amministrazione della pubblica istruzione.

Vorrei che anche su questo aspetto ci fosse, almeno tra noi, una riflessione vera, perché quando vengono ricordate – così come si è fatto un attimo fa – le scelte che in quest'Aula si sono costruite attraverso un confronto sull'inserimento nei ruoli del precariato, bisogna aggiungere un ragionamento sulla peculiarità di questo precariato, altrimenti noi faremmo torto a noi stessi, alla nostra intelligenza, ma innanzitutto e soprattutto ai futuri insegnanti ed ai presenti insegnanti di religione.

Stiamo ragionando di un precariato che ha una sua peculiarità, per cui non soltanto lo Stato rimane un passo indietro rispetto alla sua valutazione, ed infatti anche nelle procedure concorsuali che sono state previste non interviene assolutamente rispetto al merito del loro insegnamento (e fa bene), ma inoltre rispetto alla revoca diocesana dell'idoneità all'insegnamento l'Assemblea ha fatto la scelta di rimanere aderente allo spirito del Concordato e – ripeto – è giusto che sia così.

Ci troviamo di fronte ad una disparità di fatto, ad una contraddizione – che percepisco con molta inquietudine – rispetto al dettato costituzionale, ad una svalutazione della stessa natura del Concordato. Nel momento in cui cancelleremo il principio di facoltatività ci troveremo di fronte ad un rischio che può essere molto forte, che, forse per pudore, non è stato finora richiamato, ma del quale vorrei parlare in modo semplice e senza alcun pregiudizio: il rischio di riversare nel complesso del corpo insegnante della scuola pubblica un precariato che potrebbe essere alimentato discrezionalmente dall'autorità religiosa. Le norme che ci accingiamo ad approvare consentono, infatti, anche questa possibilità.

Ritengo soprattutto che potrebbero diventare molto rilevanti gli effetti di cui ha parlato il senatore Masullo nel suo intervento (che ho trovato molto convincente, innanzitutto sul terreno culturale, di una cultura laica,

costituzionale e democratica che dovrebbe appartenerci): effetti inquietanti sul principio di libertà dell'insegnamento prodotti dall'immissione in ruolo di personale selezionato in base a criteri opposti; volendo esprimerci con qualche cautela, sicuramente potremmo parlare di una libertà «affievolita» nell'esercizio della propria professione di insegnante.

Desidero anche rispondere ai colleghi che intendono farsi carico del precariato, compito che sicuramente deve essere assolto: si potevano trovare altre strade ed offrire a questi lavoratori precari, per periodi transitori, più o meno lunghi, altri ammortizzatori sociali, che fossero garantisti, più di quelli che in genere trovano attuazione per la generalità della cittadinanza italiana e che ormai, in epoca di flessibilità della manodopera, tutti sappiamo non esserci o non essere portati avanti.

La questione non è trovare risposte, che si potevano e dovevano trovare, ma che la risposta trovata è inaccettabile, perché è inaccettabile che uno Stato laico si assuma l'onere di sanare un precariato che viene costruito anche ad arte, rispetto alle mutevoli valutazioni dottrinarie di una delle confessioni religiose da esso riconosciute.

Signor Presidente, sono questi i motivi di fondo che giustificano le mie preoccupazioni sul destino della scuola pubblica, sullo spirito pubblico – su cui come politici dobbiamo ragionare – e sull'idea laica delle relazioni tra gli individui, che è nostro compito costruire soprattutto nel tessuto normativo; sono preoccupazioni che sempre più mi convincono dell'esistenza di una distanza, anche nei sentimenti, tra tutto questo e quanto saremo chiamati a votare, per cui, in dissenso dal mio Gruppo, dichiaro il mio voto contrario al disegno di legge in esame. (*Applausi del senatore Cò*).

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* DEBENEDETTI. Signor Presidente, nel corso di questa lunga discussione ad un certo punto mi sono avvicinato al banco del Governo e ho chiesto ad un collega Sottosegretario se, approvato questo provvedimento, si sarebbe discussa una analoga proposta sullo stato giuridico dei rabbini nelle scuole ebraiche. Ho ricevuto la seguente risposta: no, perché la cultura ebraica non fa parte del nostro patrimonio culturale.

Non voglio impiccare nessuno ad una frase; dopotutto la mia era chiaramente una battuta e poteva essere una battuta anche quella del Sottosegretario. Però mi sono detto: siamo proprio sicuri che non vi sia alcuna relazione tra questa «voce dal sen fuggita» e la cultura che ispira questa legge? Mi sono chiesto: questo provvedimento facilita o ostacola il sorgere e il diffondersi di concezioni che manifestano incultura e in cui è impossibile non vedere la stratificazione di pregiudizi antichi? Possiamo veramente dire che l'asimmetria fra il trattamento riservato alla religione cattolica e quello riservato ad altre religioni non abbia nulla a che

fare con un atteggiamento che consente di dire con leggerezza, ma non come una battuta – sia ben chiaro –, frasi di questo tipo?

E generalizzando, ha senso un provvedimento di questo genere mentre stiamo andando verso una società multietnica, e quindi multiculturale e multireligiosa? Serve a prepararci a questa convivenza una legge che tende a fare della religione cattolica una materia curriculare?

Ho ascoltato le obiezioni di natura costituzionale, giuridica e organizzativa avanzate da colleghi di forze politiche che a questa legge si oppongono; le hanno espresse in punto di diritto e non intendo offuscare la chiarezza delle loro argomentazioni con le mie osservazioni che si basano su una minore preparazione specifica. Ma lo scambio di battute, che ho ricordato all'inizio, mi è servito a portare alla coscienza un'insofferenza istintiva che già nutro verso il provvedimento e mi ha convinto quindi a rendere esplicito il mio voto contrario. Lo so, ci sono degli equilibri politici nella maggioranza, ma le questioni politiche diventano tali alla fine di un processo molto lungo, come ha ricordato testé la senatrice Pagano. Non capisco perché l'onere della questione politica debba insistere solo sull'ultimo atto del processo.

Non voto contro perché ciò sia solo una testimonianza, dato che l'esito della votazione non cambia, ma voto convintamente contro. (*Applausi del senatore D'Urso*).

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 662, 703, 1411, 1376 e 2965, con il seguente titolo: «Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica».

È approvato. (*Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, ha stabilito che nel corso della seduta odierna, una volta concluso il provvedimento sugli insegnanti di religione, si passi al disegno di legge sulla riforma del Corpo dei vigili del fuoco.

Inizierà quindi la discussione del disegno di legge sulle attività musicali che, ove non conclusa, proseguirà nella seduta notturna unitamente alle sole discussioni dei disegni di legge sugli interventi in campo ambientale, i cui tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi, e sul patrimonio immobiliare pubblico. La seduta notturna avrà comunque inizio con la relazione del senatore Elia sulle proposte di modifica al Regolamento approvate dalla Giunta.

Nella giornata di domani avrà luogo un'unica seduta, dalle ore 9 alle ore 15, con la seguente ripartizione di argomenti: dalle 9 alle 11 il seguito e la conclusione dei provvedimenti sulle attività musicali; dalle 11 alle 13 il seguito e la conclusione dei disegni di legge recanti interventi in campo

ambientale; dalle 13 alle 15 il seguito e la conclusione del provvedimento relativo a interventi sul patrimonio immobiliare pubblico. Ove gli oratori del Gruppo della Lega Nord non siano intervenuti nel corso della seduta notturna sugli interventi in campo ambientale, potranno prendere la parola su tale argomento nella seduta di domani.

I Capigruppo hanno altresì previsto un'ulteriore seduta per martedì prossimo, dalle ore 11 alle ore 13, nel corso della quale – ove non deferiti in sede deliberante – saranno discussi i disegni di legge sulla pesca marittima (3358), sul sostegno al settore agricolo (4603), sui lavoratori socialmente utili (4693) e – ove esaminato in Commissione – sui finanziamenti destinati all'istruzione.

Nel pomeriggio di martedì, inizierà l'esame del documento di programmazione economico-finanziaria. Seguiranno i decreti-legge in scadenza e gli altri disegni di legge eventualmente non conclusi.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato dal mese di maggio all'inizio della sospensione estiva:

- Disegno di legge n. 3312-B – Riforma Corpo nazionale vigili del fuoco (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 4603 – Sostegno settore agricolo
- Disegno di legge n. 4693 – Lavoratori socialmente utili

Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 19 al 28 luglio 2000:

Mercoledì	19	luglio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	<ul style="list-style-type: none">– Eventuale seguito disegno di legge 662 e connessi – Insegnanti di religione– Disegno di legge n. 3312-B – Riforma Corpo nazionale vigili del fuoco (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>)– Disegno di legge n. 2619 – Attività musicali
Mercoledì	»	»	(<i>notturna</i>) (h. 21-23)	<ul style="list-style-type: none">– Relazione sul <i>Doc. II</i>, n. 30 – Modifiche al Regolamento del Senato in materia di numero legale– Eventuale seguito discussione generale disegno di legge attività musicali (2619) e discussione generale disegno di legge interventi ambientali (3833) e disegno di legge patrimonio immobiliare pubblico (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (4338)
Giovedì	20	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9-15)	<ul style="list-style-type: none">– Eventuale seguito discussione generale disegno di legge attività musicali (2619), disegno di legge interventi ambientali (3833) e disegno di legge patrimonio immobiliare pubblico (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (4338); esame articoli ed emendamenti
Venerdì	21	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9)	<ul style="list-style-type: none">– Interrogazioni a risposta immediata sugli incendi boschivi– Interpellanze e interrogazioni

Martedì	25	luglio	(<i>antimeridiana</i>) (h. 11-13)	<ul style="list-style-type: none"> – Disegno di legge n. 3358 – Pesca marittima – Disegno di legge n. 4603 – Sostegno settore agricolo – Disegno di legge n. 4693 – Lavoratori socialmente utili – Disegno di legge n. – Finanziamenti destinati all'istruzione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>ove concluso in Commissione</i>)
Martedì	25	luglio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	<ul style="list-style-type: none"> – Esame del documento di programmazione economico-finanziaria – Disegno di legge n. 4714 – Decreto-legge n. 160 sulla bonifica ambientale (<i>Approvato dalla Camera – scade il 16 agosto 2000</i>) – Disegno di legge n. 4726 – Decreto-legge n. 167 sull'autotrasporto (<i>Approvato dalla Camera – scade il 21 agosto 2000</i>) – Eventuale seguito degli argomenti non conclusi – Disegno di legge n. 4641 – Legge-quadro sull'assistenza (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	26	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
»	»	»	(<i>notturna</i>) (h. 21-23)	
Giovedì	27	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Venerdì	28	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	

Gli emendamenti ai provvedimenti in calendario per la settimana dal 25 al 27 luglio dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 20 luglio.

La seduta di venerdì 28 luglio potrà protrarsi oltre il normale orario.

I lavori del Senato saranno sospesi a partire dalla giornata di venerdì 28 luglio e riprenderanno martedì 12 settembre con i lavori delle Commissioni e martedì 19 con le sedute dell'Assemblea.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3833

Relatore	20'
Governo	20'
Votazioni	40'
AN	52'
CCD	15'
DS	25'
FI	25'
LNFP	17'
Misto	29'
PPI	14'
UDEUR	15'
Verdi	16'
Dissenzienti	10'

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, come abbiamo già dichiarato in sede di Conferenza dei Capigruppo, siamo contrari a questa proposta di calendario essenzialmente per tre motivi.

Il primo riguarda una questione sostanziale sulla quale siamo già intervenuti molte volte e che non possiamo far altro che ribadire. Questo è un modo di lavorare che non condividiamo. Ricordo che il disegno di legge concernente i Vigili del fuoco non era in calendario; è stato licenziato dalla Commissione competente pochi minuti fa e adesso viene portato all'attenzione dell'Assemblea senza alcun preavviso. Questo non è sicuramente un modo di lavorare che possiamo condividere; i senatori faranno fatica a prepararsi sull'argomento o, magari, avevano programmato la loro giornata in maniera diversa e si trovano pertanto impossibilitati ad intervenire oppure dovranno disdire impegni già assunti.

Il secondo motivo, che è a questo legato, riguarda il fatto che voi avete programmato in sede di Conferenza dei Capigruppo l'esame di ben 14 provvedimenti di legge, che dovrebbero essere approvati entro la chiusura estiva dei lavori; alcuni di essi sono estremamente importanti e complessi. Delle due l'una: o è stato fatto un calendario velleitario che non verrà rispettato, oppure evidentemente si dovrà bloccare la discussione, come purtroppo viene fatto sempre più spesso, e i provvedimenti verranno approvati senza essere approfonditi. Ciò significa andare a ledere i diritti delle minoranze, che prevedono appunto la possibilità di proporre emendamenti meditati e di discuterli adeguatamente.

Infine, il terzo è un motivo di *fair play*, signor Presidente, che io ho già avuto modo di evidenziare. Questa sera tutti i senatori e i deputati

lombardi sono stati convocati per una riunione molto importante; si tratta di un incontro con le associazioni industriali lombarde per parlare di infrastrutture, un tema che per la Lombardia è assolutamente scottante, come da anni e anni andiamo affermando. Alcuni nostri colleghi senatori non vi potranno partecipare perché bloccati in Aula a discutere di provvedimenti che non erano in calendario.

Signor Presidente, mi lasci dire con una punta di polemica che probabilmente se nella stessa evenienza si fossero trovati i senatori siciliani, campani o pugliesi quasi sicuramente la loro richiesta sarebbe stata soddisfatta. *(Applausi dal Gruppo LFNP)*. I lombardi in quest'Aula, come al solito, sono «figli di un dio minore», quindi dobbiamo arrangiarci. Ne prendo atto con grande rammarico.

Proponiamo comunque che venga votato un calendario alternativo, che poi non è altro che quello stampato, già a suo tempo approvato dalla precedente Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, non aggiungo altro alle sue osservazioni, non perché le condivida, ma perché lei deve tener conto che tutti i provvedimenti che si discuteranno da adesso fino a domani erano tutti in calendario. L'unico provvedimento non in calendario era quello relativo ai Vigili del fuoco, approvato all'unanimità in Commissione, rispetto al quale è stata revocata inopinatamente – lasciatemelo dire – l'assegnazione in sede deliberante.

CASTELLI. Signor Presidente, chiedo che venga votata la mia proposta di modifica del calendario, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della proposta del senatore Castelli...

CASTELLI. Signor Presidente, mi scusi, va bene che sono lombardo, però ho parlato e ho chiesto la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, non abbia il «complesso del lombardo». La Lombardia è una delle più ricche regioni d'Italia; quindi, la onori anche in questo modo. *(Applausi dei Gruppi PPI e DS)*.

CASTELLI. Purtroppo in quest'Aula mi è venuto questo complesso.

PRESIDENTE. Ma che purtroppo! Tenga conto che è anomalo che dei parlamentari preferiscano una riunione di parte rispetto ai doveri parlamentari. *(Applausi dei Gruppi PPI e DS)*.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testé avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Mi rivolgo ai colleghi Presidenti dei Gruppi parlamentari per osservare che è inutile tenere la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e concordare un calendario se poi capita che i loro parlamentari non siano presenti in Aula. *(Applausi dai Gruppi PPI e DS)*. La Presidenza, a volte, deve compiere uno sforzo non comune per portare avanti programmi peraltro concordati all'unanimità in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40 , è ripresa alle ore 19,02).

Ripresa della discussione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Castelli.

Non è approvata.

Il calendario dei lavori, da me precedentemente letto e adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, risulta pertanto definitivo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3312-B) *Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco* *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3312-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relatrice, senatrice D'Alessandro Prisco, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare la relatrice, senatrice D'Alessandro Prisco.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, questo disegno di legge, che ha per oggetto il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, torna nuovamente al nostro esame. Il Senato lo aveva infatti approvato nell'aprile del 1999, ma poi l'altro ramo del Parlamento lo ha modificato in più punti.

Le modifiche, di cui darò conto nella maniera più sintetica possibile, non sono tali da stravolgere in alcun modo l'impianto ed il significato del disegno di legge, ma riguardano praticamente tutti gli articoli dello stesso. Mi soffermerò solo su alcune di esse, a mio giudizio le più significative, per illustrarle ai colleghi.

Già all'articolo 1 vi è probabilmente la modifica più importante, ossia l'aumento della previsione di incremento che, nel testo da noi congelato in prima lettura, era confermata, come da proposta del Governo, in 715 unità.

Questo incremento è stato previsto per coprire i nuovi servizi antincendio, che riguardano prevalentemente servizi aeroportuali a seguito della riclassificazione di molti scali e in ragione dei nuovi servizi che sono stati istituiti presso gli organi costituzionali.

La Camera porta l'aumento di dotazione organica dalle 715 unità che avevamo previsto nell'aprile del 1999 a 1.301 unità, comprensive dei 12 dirigenti e dei 4 dirigenti generali già previsti nel testo da noi approvato. Il totale complessivo del Corpo viene portato a 32.895 unità. Naturalmente, per effetto di questo incremento vi è un aumento conseguente degli oneri di spesa, previsti in 36 miliardi per il 2000 e in 71 miliardi per il 2001.

Viene poi previsto opportunamente che le assunzioni di personale hanno luogo in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

All'articolo 2 sono previste alcune specificazioni per quanto riguarda gli incarichi di funzioni dirigenziali che, per una certa parte, sono conferiti secondo la normativa specifica contenuta nell'articolo e non in base alle norme contenute nel decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dai decreti legislativi nn. 80 e 387 del 1998. L'incarico di funzioni dirigenziali si prevede comunque conferito nei limiti delle disponibilità di organico e attribuito a dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Questa sottrazione alla normativa generale è spe-

cificata dalle speciali competenze tecniche che non possono non avere i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Altra innovazione di cui do conto è che si precisa che le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sono svolte dal dirigente generale di pari livello titolare delle funzioni di ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Vi sono, poi, modifiche di minore entità all'articolo 3 e all'articolo 4, in cui è stato soppresso un comma che incrementava del 10 per cento la percentuale di accesso alle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari delle Forze armate. Tale norma è stata superata e, anzi, si precisa che tutte le disposizioni dell'articolo 4 si applicano fino all'entrata in vigore delle norme attuative della legge di riforma del servizio militare, per cui questo accesso attraverso il servizio militare di leva non potrà che cadere.

Vi sono, quindi, norme che riguardano il personale dei ruoli sanitari, l'affidamento del servizio di mensa, le attività sportive. È previsto molto opportunamente un aumento di spesa per l'acquisto di mezzi antincendi aeroportuali; dico opportunamente perché tutto il provvedimento è mirato alla possibilità di sostenere questi nuovi compiti.

Vi sono poi alcune previsioni che riguardano il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si sostanziano in modifiche di non rilevante entità, ma che, tuttavia, comportano la necessità di prevedere una nuova copertura finanziaria.

Altre modifiche riguardano i vigili volontari discontinui, che sono esonerati dalla prova preselettiva per l'accertamento dell'attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco. Insomma, a me sembra che si tratti di modifiche normative fondamentalmente di carattere tecnico.

È prevista poi l'estensione alla Valle d'Aosta delle norme relative ai Corpi dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano.

Qualche modifica, non di grandissima portata, concerne le convenzioni. Come i colleghi sanno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco presta la propria attività presso enti locali, pubblici o privati, attraverso convenzioni che producono delle entrate a seguito del pagamento dei servizi resi. In questo caso si prevede che gli introiti derivanti dalle convenzioni siano versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione immediata alle pertinenti unità previsionali di base che – come avevamo previsto nel testo che avevamo a suo tempo approvato – concernono naturalmente i capitoli relativi alla Protezione civile e ai servizi antincendi.

Le altre norme riguardano le ovvie modifiche alla copertura finanziaria.

Mi auguro che si possa addivenire a una rapida approvazione del provvedimento che, considerando le date relative al suo *iter* parlamentare, è estremamente urgente. Il Senato ha approvato il disegno di legge in prima lettura il 21 aprile del 1999; è trascorso circa un anno e mezzo e credo che i nuovi servizi che dovevano già essere attivati da allora richie-

deranno un'accelerazione nell'attuazione del provvedimento che mi auguro ci accingiamo a licenziare.

Poiché non mi risulta che siano stati presentati emendamenti, chiedo ai colleghi di procedere quanto più rapidamente possibile all'approvazione definitiva di tale disegno di legge. (*Applausi del senatore Contestabile*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stiffoni il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno n. 1.

Ha facoltà di parlare il senatore Stiffoni, che invito a contenere il suo intervento in cinque minuti.

STIFFONI. Signor Presidente, sarò velocissimo, anche perché questo ordine del giorno è estremamente chiaro. Esso trova ispirazione da quanto previsto al comma 3 dell'articolo 1, ove si prendono in considerazione i servizi antincendio aeroportuali.

La pianta organica provinciale dei vigili del fuoco di Treviso è già naturalmente sotto organico, ma ancor più grave è la situazione del distretto aeroportuale di Treviso, anche alla luce di una nuova riclassificazione dello scalo, che dalla quinta categoria verrà inquadrato nella terza categoria, con un'ancora maggiore necessità, ovviamente, di un potenziamento della pianta organica dei vigili del fuoco.

Per concludere, vorrei ricordare, signor Presidente, che questo ordine del giorno è già stato accolto oggi pomeriggio in Commissione dal Governo e mi auguro che lo stesso giudizio sia espresso anche ora qui in Aula.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreolli. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI. Signor Presidente, voglio soltanto esprimere un giudizio positivo sul disegno di legge che – ricordo – è oggi al nostro esame in terza lettura. Quindi, voteremo convintamente a favore di questo provvedimento con un inciso e un rammarico: il Governo lo presentò nel maggio del 1998 e siamo ormai alla terza lettura: forse l'esame di provvedimenti così urgenti, indilazionabili e necessari richiede troppo tempo.

È una riflessione che facciamo ad alta voce per sollecitare l'individuazione di strumenti più agili per risolvere problemi di grande rilevanza e urgenti per il nostro territorio, che vengono affrontati in provvedimenti i quali impiegano due anni per arrivare in porto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lubrano Di Ricco. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, rinnovo il voto favorevole dei Verdi sul disegno di legge in esame e con soddisfazione prendo atto che la Camera dei deputati ha accolto anche alcune delle richieste da

me indicate nell'ordine del giorno che il Senato approvò nel corso del precedente esame.

Quindi, con ancora maggior convinzione, esprimiamo un voto favorevole su questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, il mio brevissimo intervento riguarda più il metodo che il merito, perchè sul merito parlerà il mio collega, senatore Manfredi.

Riteniamo che il testo licenziato dalla Camera sia migliore rispetto a quello approvato dal Senato. Per questo motivo, non abbiamo frapposto alcun ostacolo ad un veloce *iter* del provvedimento, che abbiamo scoperto essere stato tradotto in un *iter* lampo. Di ciò in parte siamo rimasti stupiti perchè questo rapido inserimento del provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea ci ha preso un po' in contropiede. Ciò non esclude la nostra disponibilità ad accogliere nel merito il disegno di legge, anche se con accenti critici.

Signor Presidente, dal momento che lei ha fatto cenno ad un inopinato ritiro della sede deliberante, vorrei rilevare che è notorio che la Casa delle libertà è contraria all'esame dei provvedimenti in sede deliberante e quindi ci sarebbe da aspettarsi che di fronte ad una eventualità di questo genere si avanzi sempre una richiesta di ritiro.

La nostra posizione però soffre molte eccezioni. Oggi, infatti, in Commissione affari costituzionali sono stati approvati ben due disegni di legge in sede deliberante ma non possiamo comunque andare oltre certi numeri perchè riteniamo che un dibattito in Aula sia anche un corroborante per la democrazia, convinti che in questo modo possano esistere un controllo ed una trasparenza maggiori rispetto al dibattito che si svolge in Commissione.

Ho voluto esprimere questo doveroso chiarimento ma ribadisco il nostro impegno a non frapporre ostacoli al proseguimento dell'*iter* del disegno di legge in esame. Non abbiamo presentato emendamenti in Commissione, né lo abbiamo fatto in Aula, ma riteniamo che questo sia il luogo più opportuno per discutere ed eventualmente approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pasquali. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea presenta il titolo «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». In realtà, tale potenziamento è di entità modesta ed è rimasto tale anche dopo che la Camera dei deputati ha proceduto ad un indubbio miglioramento del testo, innalzando l'organico dalle 715 unità, così come stabilito in quest'Aula dal disegno di legge presentato, a 1.301 unità. In realtà, si

profilerebbe la necessità di un aumento dell'organico nella misura di varie migliaia di posti.

Attualmente, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonostante rappresenti la componente fondamentale della Protezione civile, secondo quanto stabilito dalla legge 24 gennaio 1992, n. 225, sconta gravi carenze organiche che impediscono di assolvere a tutti i compiti istituzionali di sua competenza.

Tale grave carenza di organico si è già tramutata in una inefficienza nel soccorso urgente alla popolazione, come hanno dimostrato gli avvenimenti calamitosi che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni, determinando gravi perdite per il patrimonio pubblico e privato ma soprattutto perdite di vite umane.

Si verifica assurdamente che parecchi distaccamenti dei vigili del fuoco siano chiusi anche di notte per carenza di personale. Ora accade che centinaia di pompieri graduati e specializzati, con la stessa indennità di rischio rispetto a tutti gli altri, vengono distolti per prestare servizi non di istituto, distaccati persino presso federazioni sportive.

La richiesta avanzata a suo tempo da Alleanza Nazionale di raddoppiare il numero degli addetti rispetto agli attuali 32.000 vigili del fuoco risale al 1992 ed è rimasta finora inascoltata. Poco più di 32.000 vigili del fuoco (32.895 per la precisione) possono apparire a prima vista e superficialmente un numero cospicuo; ricordiamo però che su più di 8.000 comuni meno di 2.000 dispongono di un proprio nucleo di vigili del fuoco. E valga un paragone: in Francia, la sola capitale ha un organico di trentamila unità, praticamente quanto il totale dell'organico attuato in Italia.

Ciò che appare veramente assurdo è la chiusura saltuaria di interi distaccamenti, operazione che è legata alla scarsità di personale. Il disegno di legge, infatti, prevede che le squadre siano composte da sei elementi; fino a quattro possono comunque operare, ma quando si scende da questo numero la squadra è praticamente inesistente.

Tutto ciò fa comprendere come sia assolutamente necessario un vero e reale potenziamento dell'organico e non un aumento moderatissimo, quale quello previsto da questo disegno di legge.

Le gravi situazioni di emergenza verificatesi nel nostro Paese hanno dimostrato come non si possa ulteriormente attendere: terremoti, alluvioni e ricorrenti incendi boschivi sono stati i banchi di prova di queste carenze, che non possono essere compensate dall'atto eroico del singolo.

Vi sono in questo provvedimento delle previsioni anomale sulle quali, volendo restringere i tempi, sorvolerò. A suo tempo, avevamo contestato che fosse logico inserire, sotto il titolo «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», quello di provvedimenti che riguardano benefici all'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o incremento della partecipazione ad attività agonistiche. Ricorre un diritto dei cittadini alla sicurezza ed i cittadini italiani si attendono che il Corpo sia impegnato esclusivamente per il soccorso tecnico urgente

e non sia distolto nelle attività amatoriali più disparate, dal tiro al piattello al *karate*, perché questo è quello che si prevede, se non erro, all'articolo 6.

Tuttavia, se non ho potuto rinunciare a formulare qualche rilievo critico, ciò non significa che non comprenda l'opportunità che questo disegno di legge sia approvato. Le emergenze drammatiche del Paese hanno presupposto l'opera estesa dei vigili del fuoco in occasione delle più diverse calamità, dai terremoti agli incendi boschivi, che come ogni estate sono di estrema attualità e purtroppo costituiscono una costante in crescendo.

Di fronte a ciò, anche un provvedimento che non ci soddisfa per l'insufficienza dei numeri necessari merita, sia sotto il profilo dell'urgenza sia per la considerazione che un raddoppio è meglio del nulla, un voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manfredi. Ne ha facoltà.

* MANFREDI. Signor Presidente, il disegno di legge in esame nell'*iter* parlamentare al Senato e alla Camera ha visto notevolmente migliorati i propri contenuti in tema di incremento delle dotazioni organiche del Corpo e di procedure di arruolamento dei vigili del fuoco volontari ausiliari. In esso sono contenute norme condivisibili sull'acquisizione di immobili per le esigenze del Corpo; vi è un accenno alla promozione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari – sono proposte che il mio Gruppo politico ha avanzato – oltre che agevolazioni per favorire l'acquisizione di attrezzature e mezzi e per l'equivalenza del servizio militare al servizio nel Corpo, anche questo proposto da noi.

Non c'è però nel disegno di legge, ed è questo il punto che ci lascia perplessi, alcuna strategia generale innovativa sulle funzioni, sui compiti, in sostanza sul ruolo dei vigili del fuoco in Italia. Permangono non solo carenze di mezzi e attrezzature, sovrapposizioni di compiti con il Corpo forestale e con altre organizzazioni che sono, fra l'altro, parte integrante del Corpo stesso, come i vigili del fuoco volontari, ma soprattutto non è stata colta questa grande occasione per ridisegnare in senso innovativo il ruolo dei vigili del fuoco.

Si tratta quindi di un provvedimento utile, ma, mi si consenta, di basso profilo.

I vigili del fuoco dovrebbero essere un vero e proprio Corpo di protezione civile sia nei piccoli interventi che nelle grandi calamità.

Essi rappresentano l'unica forza in Italia le cui incombenze, i cui compiti principali sono squisitamente di protezione civile.

I vigili del fuoco meriterebbero di più che non questa serie, pur utile, di provvedimenti. Non si è colta questa occasione per rivederne la dislocazione sul territorio secondo il principio di un'integrazione tra il Corpo nazionale permanente, nei grandi agglomerati urbani, e i distaccamenti volontari, nei piccoli centri, questi ultimi carenti al massimo. Ricordo che in talune zone estremamente sensibili – potrei citare soltanto alcune isole mi-

nori, come Capri e Procida (*Applausi del senatore Lauro*) – non ci sono distaccamenti di vigili del fuoco.

PRESIDENTE. Lei si è fatto influenzare dal senatore Lauro!

MANFREDI. Il senatore Lauro mi ha convinto, ma non ci sono solo le isole minori, signor Presidente, bensì anche zone in montagna in cui mancano distaccamenti.

Occorre infatti rendersi conto una buona volta che tendere al solo potenziamento organico del Corpo permanente è insostenibile e soltanto la sinergia tra permanenti e volontari, come ho accennato, è la soluzione da perseguire. Alto Adige e Trentino insegnano, non abbiamo bisogno di andare molto lontano. Conseguentemente, però, anche attrezzature e mezzi di elevata qualità e in numero sufficiente per entrambe queste componenti, cioè i permanenti e i volontari, sono una condizione inalienabile. Ben vengano, quindi, le misure che si è riusciti faticosamente a rendere effettive in questo disegno di legge, ma sono pur sempre il risultato di una visione miope e di corto respiro che non porterà i vigili del fuoco a livello dei Paesi più avanzati. Volendo sintetizzare in una frase, abbiamo perso ancora una volta una grande occasione. Dovremo evidentemente ritornare in futuro su questi argomenti.

Il Gruppo Forza Italia, nonostante queste considerazioni negative sul disegno di legge, voterà a favore, per testimoniare il nostro apprezzamento verso il Corpo dei vigili del fuoco, il riconoscimento delle loro necessità e dire loro, ma anche a noi stessi, che per svolgere al meglio le loro funzioni hanno bisogno di un convinto e concreto aiuto del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battafarano. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO. Signor Presidente, colleghi senatori, questo provvedimento, che arriva al nostro esame dopo il lungo vaglio da parte della Camera dei deputati, è molto atteso da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Più volte abbiamo avuto modo di incontrarci con le organizzazioni sindacali, che ci hanno fatto presente l'esigenza che tale provvedimento possa essere potenziato.

D'altro canto, mi pare che proprio stamane si sia svolto un importante incontro con il Ministro dell'interno, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, dove è stata sottolineata l'esigenza della rapida approvazione di un disegno di legge che potenzi il Corpo dei vigili del fuoco, anche in misura più pronunciata di quanto avesse fatto il Senato nel corso della prima lettura.

Penso che dobbiamo dare atto dell'impegno notevole profuso dai vigili del fuoco nel nostro Paese per realizzare i compiti d'istituto, ma dobbiamo anche renderci conto di come l'esiguità dell'organico spesso non li metta nelle condizioni di assolvere al meglio alle esigenze richieste dal

loro compito. Quindi, anche attraverso l'approvazione sollecita di questo provvedimento, a mio avviso, diamo un contributo ed un riconoscimento importante al lavoro che i vigili del fuoco svolgono.

In tal senso, a nome dei DS, dichiaro la nostra piena soddisfazione ed il riconoscimento dell'impegno posto dalla relatrice, senatrice D'Alessandro Prisco, e quindi annuncio il voto favorevole del Gruppo DS.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, desidero esprimere il favore del mio Gruppo al disegno di legge in discussione, anche se riteniamo che vi siano alcune lacune, che speriamo possano essere colmate nel tempo.

Quando il provvedimento è stato esaminato dal Senato in prima lettura il nostro interlocutore era l'allora sottosegretario per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi, il quale ci ha rassicurato su alcuni aspetti relativi al merito di talune considerazioni che erano state espresse sul Corpo dei vigili del fuoco.

Abbiamo chiesto che fossero coinvolte anche le amministrazioni comunali, per creare, sull'esempio degli Stati Uniti d'America, una collaborazione tra vigili del fuoco in congedo, popolazione e vigili del fuoco in servizio, anche perché riteniamo che, nonostante l'impegno assunto dal Governo con il disegno di legge in esame, scorrerà molta acqua sotto i ponti prima di avere un Corpo dei vigili del fuoco efficiente e soprattutto dotato di mezzi adeguati. Esistono addirittura comandi provinciali che non dispongono nemmeno delle autoscale di determinate altezze e devono ricorrere alle altre regioni per poterle avere, con tutto ciò che ne consegue; ci sono mezzi ormai obsoleti che andrebbero esposti in qualche museo e non certo usati per spegnere gli incendi o per interventi di altro genere.

Avremmo voluto un impegno del Governo anche in questo senso, ma evidentemente è scritto da qualche parte che non potremo mai avere vigili del fuoco efficienti come in altri Paesi; basti pensare che la città di Parigi – alla quale è stato già fatto riferimento – dispone di un organico dei vigili del fuoco corrispondente a quello dell'intera nazione italiana.

Riteniamo, dunque, che sia stato fatto poco, ma comunque è un primo passo e ci auguriamo che nella prossima legislatura si possa fare qualcosa di più, perché quando intervengono i vigili del fuoco, sicuramente sono coinvolte vite umane e dovremmo essere in grado di garantire ai nostri concittadini un servizio efficace ed efficiente.

Per tali ragioni, preannuncio sin da ora il voto favorevole del Gruppo Lega Forza Nord Padania al disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo LFNP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tarolli. Ne ha facoltà; la invito però a contribuire ad esaurire l'argomento in discussione entro le ore 20.

TAROLLI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, cercherò di limitarmi ai pochi minuti che il Presidente ha voluto concedermi e pertanto dichiaro sin da ora il voto favorevole del Gruppo Centro Cristiano Democratico.

La scelta di prevedere 1300 unità in più va nella direzione giusta, però tale potenziamento dell'organico è molto al di sotto delle necessità che la realtà del territorio nazionale manifesta.

Mi ha preceduto intervenendo in maniera efficace il senatore Manfredi: sono di Trento e posso portare l'esperienza di quella zona. Proteggere il proprio territorio è un dovere della comunità e nella tradizione della mia terra Corpi dei vigili del fuoco volontari sono costituiti presso ciascun paese ed è una ricchezza che tutti ci invidiano.

Nel momento in cui il Parlamento si accinge a potenziare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sarebbe stato utile cercare di riorganizzarlo complessivamente secondo un'impostazione nuova, per cui il dovere dello Stato fosse coniugato con il volontariato civile. Ciò non è accaduto e speriamo che questo suggerimento sia preso come una sollecitazione per procedere con un successivo provvedimento.

Devo sottolineare che all'interno del disegno di legge vengono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano: questo ci conforta nella nostra autonomia poiché ci consente di tenere vivo un patrimonio da tutti invidiato.

Signor Presidente, mi permetta di concludere con una sottile polemica nei confronti del senatore Pardini, che nel pomeriggio di ieri ha lanciato strali nei confronti della Casa delle libertà: oggi, invece, dovrà ricredersi e riconoscere che è una realtà politica costruttiva, che, semmai, rinfaccia e respinge alla maggioranza il fatto che un disegno di legge sugli incendi estivi, che abbiamo approvato l'anno scorso, è ancora fermo alla Camera dopo un anno e non viene adeguatamente sollecitato, mentre sarebbe utile farlo perché di fronte ai disastri che quotidianamente dobbiamo registrare grazie ai mezzi di informazione, le risposte non dovrebbero più farsi attendere.

Ribadisco dunque fin d'ora il voto favorevole del Gruppo del CCD sul disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo CCD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, desidero ringraziare la Presidenza del Senato, il relatore, i Gruppi parlamentari e i senatori intervenuti nella discussione per la sensibilità dimostrata, che ha consentito l'immediata trattazione di un provvedimento

importante concernente il potenziamento di un Corpo, quello dei vigili del fuoco, meritevole di grande attenzione da parte del Governo e del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 1, già illustrato nel corso della discussione generale.

Il senatore Stiffoni ha fatto presente che l'ordine del giorno n. 1 ha avuto il parere favorevole del Governo in Commissione. Onorevole Sottosegretario, conferma tale parere?

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la relatrice a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno n. 1 non sarà posto in votazione.

Comunico che la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, ha espresso parere di nulla osta.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, corrispondente all'articolo 3 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti la soppressione deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 17, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 18, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 19, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DENTAMARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO. Signor Presidente, vorrei quasi scusarmi di prendere la parola, ma non sono intervenuta in discussione generale.

Il Gruppo dell'UDEUR non può che guardare con favore alla definitiva approvazione di un provvedimento atteso, necessario e urgente, al quale la Camera dei deputati ha apportato modifiche di ordine sostanzialmente tecnico che lasciano inalterati o addirittura migliorano i punti essenziali e qualificanti del disegno di legge: l'incremento dell'organico, la migliore utilizzazione delle risorse umane, la possibilità di ingresso ai volontari tramite concorsi riservati, l'aumento dell'accesso ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, la valorizzazione della dirigenza attraverso il riconoscimento della specificità del Corpo, l'elevazione del tetto del lavoro straordinario, e potrei citarne altri. Se per fare ciò sono stati necessari due anni, una riforma più ambiziosa non sarebbe forse riuscita a giungere in porto.

Complessivamente, il provvedimento è utile a migliorare decisamente l'efficienza e la qualità di un servizio vitale per la sicurezza del territorio e dei cittadini; al contempo rappresenta un riconoscimento doveroso di

istanze di potenziamento rappresentate dallo stesso Corpo dei vigili del fuoco, che ha dovuto fronteggiare recentemente situazioni di emergenza di enorme difficoltà e, soprattutto, di rischio elevatissimo, con un sacrificio di vite umane di fronte al quale non possiamo che esprimere gratitudine, rispetto e solidarietà. Questi sentimenti, per non rimanere una pura espressione retorica, devono tradursi in comportamenti politici e atti legislativi. Di fronte a certi pericoli e sacrifici non esiste ricompensa o trattamento adeguato, ma è doveroso almeno dare le risposte possibili in forma legislativa. Il testo in esame rappresenta una di queste risposte e per queste ragioni il Gruppo dell'UDEUR voterà a favore della sua approvazione. *(Applausi dai Gruppi UDEUR, DS e PPI).*

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole degli Autonomisti per L'Europa sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(755) SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana

(1547) MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee

(2619) Disciplina generale dell'attività musicale

(2821) POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori

e delle petizioni nn. 313 e 388

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 755, 1547, 2619 e 2821 e delle petizioni nn. 313 e 388.

La relazione è stata stampata e distribuita.

La relatrice, senatrice Manieri, ha chiesto di poterla integrare. Ne ha facoltà.

MANIERI, *relatrice*. Signor Presidente, comprendo la stanchezza dei colleghi e per tale ragione mi rimetto alla relazione scritta; mi sia però consentita una rapidissima introduzione data la portata del provvedimento ed il lungo tempo trascorso dal momento conclusivo dei lavori in Commissione.

Il provvedimento che giunge finalmente all'esame dell'Aula è stato rassegnato dalla 7^a Commissione un anno fa, per la precisione, il 28 luglio. Si tratta di un provvedimento di grande portata, che detta una disciplina generale sull'attività musicale. È una riforma a lungo attesa, insieme alla disciplina delle attività teatrali e alle riforme di settore, sulla quale si è addivenuti ad un testo unificato, approvato dalla Commissione con l'astensione dei Gruppi di opposizione. Si tratta di un testo che presenta innovazioni significative, anche rispetto all'originaria proposta del Governo, presentata dall'allora Ministro per i beni culturali ed ambientali, onorevole Veltroni, sia per gli apporti forniti da tutti i Gruppi politici in Commissione sia per la necessaria presa d'atto dei cambiamenti istituzionali intervenuti in questo periodo, uno per tutti, la riforma del Ministero e le nuove competenze assegnate allo Stato, alle regioni e agli enti locali dal decreto legislativo n. 112 del 1998.

La riforma si ispira ad una visione forte e moderna della cultura, considerata come risorsa e come fattore decisivo della ricchezza e delle qualità della nazione. È questo un assunto fortemente innovativo rispetto alla legislazione precedente; l'aver considerato già all'articolo 1 la musica in tutte le sue forme ed espressioni, come bene culturale indispensabile per la formazione della persona, come bene culturale di interesse nazionale, è una dichiarazione di principio dalla quale scaturiscono importanti implicazioni sul piano pratico. Innanzitutto, l'aver assunto la musica *in toto*, superando i distinguo di genere, porta al superamento dell'antica e ormai anacronistica divisione tra la cosiddetta musica colta e la musica «*extra-colta*». La riforma intende proprio superare l'insufficienza della legge n. 88 del 1997, che ha regolamentato in questi anni l'attività musicale facendo solo riferimento all'attività lirica e concertistica, rimanendo del tutto ignorati gli altri generi.

La riforma, quindi, vuole portare ad una legge per tutte le musiche, non solo per quella cosiddetta «classica» ma anche per i generi storici della musica non accademica, che presuppongono comunque una conoscenza specialistica, nonché per quei generi musicali tipici del nostro tempo, dalla canzone d'autore, al *pop*, alla musica *folk*, cioè quei generi di larga diffusione popolare in ordine ai quali sono state presentate proposte di legge di iniziativa parlamentare.

La riforma comprende i principali profili del riordino delle attività musicali: l'assetto istituzionale in ordine alle competenze tra Stato, regioni e province; l'assegnazione delle risorse in base ad una programmazione triennale, nel tentativo di superare gli interventi a pioggia; il riordino dei soggetti dell'attività musicale; la promozione e la valorizzazione della musica italiana, sulla quale c'è una grandissima sensibilità del mondo artistico e sulla quale c'è stato un qualificatissimo calendario di audizioni; il sostegno alla ricerca; la formazione dei giovani e la valorizzazione di esperienze di apprendistato; la politica degli spazi; la delega al Governo per la disciplina dell'attività di agente di spettacolo.

Per quanto riguarda, invece, la promozione e quindi le risorse, viene istituito un nuovo fondo speciale che affianca il FUS per la promozione della musica popolare contemporanea.

Sono questi i cardini fondamentali del provvedimento al nostro esame per cui, ringraziando tutti i colleghi della Commissione di tutti i Gruppi politici, che hanno fornito un qualificato contributo per l'elaborazione del testo al nostro esame, voglio formulare l'auspicio della sua approvazione da parte dell'Assemblea. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mele. Ne ha facoltà.

MELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha già detto la senatrice Manieri, alla quale va un ringraziamento molto sentito da parte mia, ma anche di tutti i componenti della 7ª Commissione per il lavoro svolto, ci troviamo di fronte all'esame di un provvedimento che probabilmente è diverso da tanti tra quelli che oggi discutiamo in quest'Aula, ma è molto importante: io lo considero tale e l'abbiamo considerato tale in Commissione, dove vi abbiamo lavorato con grande passione. Finalmente arriviamo a discuterlo.

Non posso non osservare che forse arriviamo con qualche ritardo a discutere in Aula questo provvedimento, che forse avrebbe avuto bisogno (e ve ne sarebbe stata la possibilità) di essere discusso prima: abbiamo tentato di farlo in tutti i modi. Comunque, ora è importante che esso sia approvato e che alla Camera abbia un *iter* celere.

Dico questo, perché si è cominciato a discutere di questo provvedimento addirittura nel novembre 1996, al Salone della musica di Torino (una importante manifestazione che ormai si ripete ogni anno), dove presentammo già le linee di un progetto: mi riferisco al disegno di legge, di cui sono primo firmatario, sulla musica popolare; rilevammo in quella occasione la forte richiesta di un provvedimento che finalmente potesse dare dignità a tutta la musica.

Questo è il primo punto importante che voglio sottolineare, perché l'attuale superamento della divisione tra musica colta e, come si dice nel gergo (che certamente non è dei migliori) «*extra-colta*» è la prima novità che intendo assolutamente sottolineare. Mi sembra importante, in funzione del fatto che quella musicale, oggi, è una dimensione indispensabile per la nostra vita, perché le sue forme espressive si pongono all'interno dell'esistenza quotidiana di ognuno di noi; la musica accompagna addirittura la nostra esistenza e ricostruisce forme psicologiche e simboliche molto importanti. Vi è una diffusione, inoltre, della pratica musicale, che coinvolge sempre più giovani e non giovani, e diventa, per così dire, un aspetto fondamentale della vita contemporanea.

Era del tutto evidente, quindi, che questa sorta di divisione tra musica colta ed *extra-colta* (peraltro i nuovi generi intersecano sempre più ciò che precedentemente era considerato colto e non colto) era proprio un retaggio del passato che doveva essere cambiato.

La storia di questi decenni è segnata dalla diffusione della musica, in primo luogo da quella cosiddetta popolare, che è poi la musica *rock*, dalla musica *folk*, dal *blues*. Grandi movimenti sono stati accompagnati da una colonna musicale. Non a caso oggi quando nominiamo i Beatles, i Rolling Stones, i Led Zeppelin e altri importanti artisti come John Lennon, Battisti e De Andrè, facciamo riferimento a poeti, artisti ed intellettuali che hanno costruito una grande colonna sonora. Penso che questo sia un punto importante. I grandi del passato, i grandi della musica cosiddetta classica poi, non possono essere dimenticati, ma devono rivivere ed essere rivitalizzati in questa nuova dimensione e fruizione della cultura musicale.

Se il discorso precedente è vero (e penso sia così: almeno, lo è nel concreto quotidiano), abbiamo bisogno di ampliare gli spazi della pratica e della fruizione musicale. Abbiamo cioè bisogno di far esprimere sempre più nuovi e vecchi talenti, perché il problema è anche di poter suonare, cantare, insomma di fare musica. Su questo tema abbiamo valutato, e mi sembra molto importante, la possibilità di predisporre una riforma dell'attività musicale.

Come ha già detto la senatrice Manieri, tale riforma si intreccerebbe con altre del settore dello spettacolo, molto importanti, di cui stiamo discutendo e discuteremo a livello parlamentare. Queste riforme, insieme, permetteranno di costruire quella che io definirei una politica della musica, una politica sulla musica, che significano in primo luogo una costruzione di spazi e una possibilità di programmazione che ci possono permettere di dare una risposta positiva alle esigenze di cui parlavo prima.

Non ripeto alcune delle cose già dette dalla senatrice Manieri, che mi trovano d'accordo. È chiaro che molte di esse trovano fondamento innanzitutto nel carattere specifico della legge, che è quello di definire una politica strutturata che sappia mettere in rete le risorse dello Stato e le iniziative degli enti locali. Si tratta di un tentativo che non era mai stato fatto, anche sulla base delle nuove competenze. Lo ripeto, non torno sulle cose già dette, mi sembra tuttavia molto importante questo sforzo dello Stato e, in primo luogo, delle istituzioni pubbliche, teso a costruire questa politica nei confronti dell'espressione musicale così che si sviluppi su tutto il territorio nazionale, che ci sia una possibilità di integrazione e non ci siano zone franche o dimenticate.

Si costituisce poi un centro nazionale, si dà la possibilità di disporre di nuovi fondi in maniera diversa sulla base di una programmazione triennale. Sono tutte misure importanti che favoriscono la promozione di questa politica musicale e che si uniscono all'esigenza di fornire spazi e strutture.

Questo disegno di legge è un inizio molto importante, tuttavia dobbiamo ancora approvarlo, verificarne l'efficacia in concreto, costruire l'idea di programmazione e la rete di cui parlavo prima.

C'è un capitolo che definisce anche i soggetti dell'attività musicale, ma è soprattutto la questione degli spazi ad essere molto importante. Penso che la promozione della presenza sul territorio di strutture sia un dato essenziale anche per rispondere non solo ad una esigenza musicale

molto ampia, ma anche a quella dei giovani che fanno sì musica, ma che talvolta non hanno la possibilità di esprimere la loro capacità, soprattutto, ma non solo, nelle grandi città. Con il varo di una politica in questa direzione credo che si potranno dare speranze e *chance* a tanti giovani che vogliono provare ad entrare nel mondo della musica.

L'altra questione importante di cui ha parlato la senatrice Manieri è che non c'è più solo il Fondo unico per lo spettacolo, ma anche il fondo specifico per la musica popolare.

C'è stata una discussione molto ampia su questa vicenda. Tralascio altri aspetti della legge, ma questo mi pare molto importante perché alla fine si è convenuto che fosse una giusta soluzione. È chiaro, altrimenti, che fondi per questa musica non ne avremmo mai avuti, visto che quelli erano stabiliti per la lirica, la musica concertistica, eccetera. Si è provato – ma vedo che ancora si stenta, quindi c'è un problema di risposta specifica su questo – a definire le possibilità di finanziamento dello stesso Fondo. Ritengo che la proposta indicata sia giusta, anche se sicuramente da valutare con più attenzione.

Voglio fare un appello al Governo. Penso che la copertura del Fondo possa essere studiata adesso in maniera diversa da come l'abbiamo valutata, cioè solo su alcuni fondi della SIAE, che sono pure molto importanti. Chiedo al Governo – e gradirei mi rispondesse nel corso della discussione – se c'è una possibilità di fondi diversi che possano permettere l'avvio di questo Fondo, che altrimenti rimarrebbe bloccato. Questo è un punto essenziale: assieme agli stanziamenti che già sono previsti, secondo me, dobbiamo creare una crescita di questo Fondo. Lo dico adesso dopo quattro anni di discussioni; probabilmente la questione sarebbe stata diversa due anni fa, ma oggi anche quella somma di cui abbiamo parlato – qualche decina di miliardi, forse anche di meno – non è più sufficiente. Si tratta di un problema che possiamo valutare nella discussione in Senato e anche ridefinire e riportare nella discussione alla Camera nel momento in cui approveremo il disegno di legge al Senato, perché questo Fondo è importante e costituisce forse la vera novità insieme al riordino delle diverse forme musicali. Questo punto interrogativo rimane ma forse possiamo trovare una risposta all'interno della nostra discussione.

Sulle misure fiscali la discussione è stata un po' più complicata. Per favorire la fruizione, la produzione, le *chance* di vita di tanti giovani c'è bisogno di trovare forme di defiscalizzazione e di incentivazione fiscale che vadano oltre e che – forse siamo stati poco coraggiosi – abbiamo voluto evitare. Valutiamo questa possibilità, che può essere oggetto anche di provvedimenti ulteriori, perché penso sia una misura che sta dentro la logica della struttura di questa legge, per il futuro di questa legge e delle norme che dovranno regolare la possibilità di dare *chance* di aprire locali, di costruire forme di intervento, di passione musicale. La sento molto questa, perché è una delle dimensioni più importanti di quello che oggi molti giovani sentono.

Questo provvedimento è molto atteso, non solo da coloro che lavorano nella musica – quante audizioni abbiamo fatto e quanta gente ci

chiama costantemente e giustamente – ma anche è molto sentito da chi pensa che la musica sia realmente oggi una dimensione importante nella vita di tanti e, in primo luogo, dei giovani. Per questo motivo penso che dobbiamo andare ad un'approvazione veloce. Penso che anche l'opposizione sia d'accordo, pur con la discussione che avremo su singoli articoli; però, proprio l'astensione che ricordava la senatrice Manieri ci fa auspicare un buon esito di questo importante provvedimento per noi, per tanti cittadini e, in primo luogo, per i giovani del Paese. *(Applausi dal Gruppo DS)*.

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla prossima seduta.

Per la risposta scritta ad una interrogazione

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, prendo la parola per sollecitare l'interrogazione 4-19021 del 19 aprile 2000 al Ministro per i beni culturali, nella quale si chiede se il Ministro intenda esercitare un'azione di controllo sulla regolarità dei sistemi di individuazione dei giovani avviati alla selezione per l'assunzione alle biglietterie di Pompei.

Questa richiesta scaturiva dal fatto che si stavano approntando altre selezioni e si era preoccupati di creare una lottizzazione familiare di tipo interprovinciale, tenuto conto che altre assunzioni erano previste a Napoli.

Oggi, a distanza di novanta giorni da uno sciopero realizzato e con un altro in programma per il 30 luglio, il Ministro non è ancora intervenuto in proposito; non fa chiarezza, tra l'altro, lasciando il dubbio che sulla spartizione di CGIL e CISL fosse evidentemente al corrente. Così come supponiamo che sappia che anche gli scioperi di Pompei della UIL e della UNSA nascono essenzialmente (dobbiamo pensarlo, evidentemente, non avendo egli risposto in proposito) dall'esclusione alla spartizione.

Poiché il sindaco di Pompei chiede addirittura la gestione del sito archeologico (non voglio entrare nel merito, tenuto conto che si tratta del sito più grande del mondo e che il sindaco a malapena riesce a gestire le proprie infrastrutture primarie), non è possibile che in questa lotta gli utenti paghino e restino fuori dagli scavi di Pompei. Visto che l'Italia fa una brutta figura, ho trasformato l'interrogazione con richiesta di risposta orale in un'interrogazione con richiesta di risposta scritta, proprio perché la risposta sia data prima dell'inizio delle vacanze.

Spero che il Presidente riconosca l'urgenza di tale interrogazione e solleciti la risposta del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, prendo atto della sua richiesta e provvederò in tal senso.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CAMO, segretario, dà annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 20,02*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (662-703-1411-1376-2965)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662)

Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703)

Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411)

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376)

Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965)

e della

Petizione n. 447

EMENDAMENTI TENDENTI AD INTRODURRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Approvato

«Art. 5-bis.

5-bis. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 2000 e lire 47.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

5.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Ritirato *Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 507 milioni per l'anno 2000, lire 17.930 milioni per l'anno 2002 e lire 46.620 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».

5.0.1000 PAGANO, MONTICONE, MAZZUCA POGGIOLINI, NAPOLI Roberto,
MANIS, PINGGERA, FOLLONI

DISEGNO DI LEGGE

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312-B)

ORDINE DEL GIORNO

**Non posto
in votazione (*)**

«Il Senato,

premesso che la pianta organica del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso dovrebbe essere di 268 unità;

evidenziato che l'organico attuale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso è di 259 unità, delle quali 4 risultano essere state trasferite temporaneamente ad altro Comando;

evidenziato che attualmente detto Comando fa fronte a servizi interni, non previsti ancora dal Ministero ma indispensabili alla corretta gestione, efficienza ed efficacia di un moderno Comando dei Vigili del fuoco, quali gestione autorimessa, servizio formazione e informatica, servizio magazzino, servizio di polizia amministrativa e giudiziaria;

premesso che il succitato Comando nella sua sede Distretto Aeroporto San Giuseppe, sede di V categoria, dovrebbe disporre di 17 unità per turno;

evidenziato che presso tale sede prestano attualmente servizio, in deroga alle normative internazionali previste dall'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile - ICAO - 13 unità in un turno e 14 in tre turni;

evidenziato che questa contravvenzione alle disposizioni internazionali sulla sicurezza è avvenuta con deroga concessa dall'Ispettorato per il Nord Italia Porti e Aeroporti;

nell'apprezzare la professionalità e l'impegno sino ad ora profuso verso le Comunità locali da parte di tutti coloro che fanno parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso,

impegna il Governo a prevedere il potenziamento, da attuarsi entro la fine di quest'anno, della pianta organica del Distretto aeroporto San Giuseppe».

9.3312-B.1.

STIFFONI

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE E DI ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 1.

Approvato

(Potenziamento delle dotazioni organiche)

1. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e flessibilità nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo stesso è aumentata di dodici unità. Le funzioni ispettive possono essere conferite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti, anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro del-

l'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo.

2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende le quattro unità di livello dirigenziale generale previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, e dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati l'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Alle relative esigenze provvede in via ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonchè per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 1997, è incrementata di 1.301 unità, per un totale complessivo di 32.895 unità, ivi compresi i dodici dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario amministrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica delle unità di personale considerate ai fini dell'incremento della dotazione organica.

6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza.

7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualità morali e di condotta in conformità all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè dei requisiti psico-fisici

ed attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi riservati è di 37 anni.

8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7 è formata attribuendo punti 0,30 per ogni ulteriore periodo di venti giorni e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista navale, specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore, radioriparatore.

9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle procedure di mobilità orizzontale e verticale, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso dell'Amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 52 del 2 luglio 1993.

10. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è incrementato di lire 12.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

11. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

ARTICOLO 2 NEL TESTO INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

*(Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Incarichi di funzioni dirigenziali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernenti l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di livello generale degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti secondo le

disposizioni del presente articolo. Il contratto individuale successivamente stipulato stabilisce il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

3. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incarico di funzioni dirigenziali generali è conferito nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, a dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione «Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo», si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387.

5. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sono svolte dal dirigente generale di pari livello titolare delle funzioni di ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ARTICOLI DA 3 A 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 3.

*(Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici
e attitudinali)*

1. La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso ai profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è composta da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno, o di altra Amministrazione pubblica anche ad ordinamento autonomo, che la presiede, e da quattro medici. La Commissione può essere integrata, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. È abrogato l'articolo 21, primo comma, numero 5), della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

2. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei quali occorre procedere agli accertamenti di cui al comma 1, risulti superiore alle 500 unità, possono essere nominate più sottocommissioni, unico restando il

presidente, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di 250 candidati.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove possibile, anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Approvato

(Arruolamento dei vigili volontari ausiliari)

1. All'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, le parole: «essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le modalità per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di vigile volontario ausiliario».

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono altresì individuate, in analogia con quelle previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilità, le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari e quelle la cui comminazione comporta l'esclusione dal trattenimento in servizio, previsto dal comma 5, e dall'accesso al profilo di vigile del fuoco, previsto dal comma 8. A decorrere dalla data di emanazione del predetto regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni in materia.

3. I vigili volontari ausiliari frequentano, presso le scuole centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un corso tecnico professionale della durata di tre mesi con esame finale, secondo modalità e criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno.

4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere trattenuti in servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti disponibili nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla base di una apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione della presente disposizione detto limite è fissato al 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge. Il trattenimento in servizio nei limiti di cui il presente comma è disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso di una specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio di istituto;

b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228;

c) non avere riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

6. La graduatoria di merito di cui al comma 4 è elaborata sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alla graduatoria di merito stilata alla fine del corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e al rendimento durante il servizio espletato nelle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sulla base di detta graduatoria si procede all'accertamento dei richiesti requisiti psico-fisici e attitudinali fino al limite dei posti da coprire.

7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano un apposito corso di formazione, che si conclude con esame finale, presso le scuole centrali antincendi della durata di tre mesi, da disciplinare con decreto del Ministro dell'interno.

8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2, accede al profilo di vigile del fuoco nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la frequenza del corso di formazione, i vigili del fuoco trattenuti sono affiancati ai vigili del fuoco permanenti ed è loro attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i vigili del fuoco permanenti. Durante il corso di formazione di cui al comma 7 spetta lo stesso trattamento economico percepito durante il periodo del servizio di leva.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative della legge di riforma del servizio militare.

Approvato

Art. 5.

*(Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari
del Ministero dell'interno)*

1. Tra le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al combinato disposto dell'articolo 112, comma 2, e dell'articolo 113, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono inclusi anche quelli relativi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e sommini-

strazione di alimenti e bevande per il personale dipendente, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

2. Nelle more dell'affidamento del servizio di mensa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa formale gara di appalto tra ditte idonee del settore, che tenga conto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di assicurare la continuità del servizio obbligatorio, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono autorizzati a prorogare i contratti già stipulati ai medesimi costi. La proroga non può superare il termine del 31 dicembre 2001.

3. Ai medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

Art. 6.

Approvato

(Svolgimento di attività sportive)

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco cura e promuove istituzionalmente l'esercizio della pratica sportiva per consentire la preparazione e il ritemperamento psico-fisico del personale in servizio, ivi compresa la partecipazione ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo anche attraverso i gruppi sportivi, la cui attività è disciplinata con decreto del Ministro dell'interno.

2. Fatte salve le esigenze di servizio, l'Amministrazione consente che il personale del Corpo partecipi ai campionati nazionali dei vigili del fuoco, ai campionati agonistici federali nonché alle attività agonistiche organizzate dallo Stato maggiore della difesa.

3. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze del servizio, consente, inoltre, che personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da parte degli organismi sopraindicati, alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive e il Ministero dell'interno.

4. Al personale di cui al comma 3 non competono il trattamento economico di missione ed il compenso per lavoro straordinario.

ARTICOLO 7 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE STRUMENTALE PER LA MI-
GLIORE ORGANIZZAZIONE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO

Approvato

Art. 7.

(Acquisto di mezzi antincendi aeroportuali)

1. Per fronteggiare le esigenze operative derivanti dalla nuova classificazione degli aeroporti inseriti nella tabella A di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nonchè dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi in taluni aeroporti per i quali è in corso la procedura di riclassificazione, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 19.200 milioni per l'acquisto di mezzi antincendi aeroportuali.

ARTICOLI DA 8 A 12 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 8.

(Alloggi di servizio)

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, nonchè dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, gli alloggi di servizio esistenti presso le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere assegnati in uso temporaneo con atto amministrativo, indipendentemente dalla loro ubicazione in immobili di proprietà pubblica o di proprietà privata, sulla base dei criteri e con le modalità indicati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estesi i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, intendendosi per sede di servizio una delle strutture del Corpo situata nel comune di Roma.

Art. 9.

Approvato

(Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione)

1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili privati o di enti pubblici ad uso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il nulla osta alla spesa, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e successive modificazioni, da parte del Ministero delle finanze - direzione centrale del demanio, è richiesto ove l'importo contrattuale superi lire 1.500 milioni.

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è applicabile anche nei casi eccezionali in cui si rende indifferibile il pagamento dei canoni di affitto, nelle more della definizione delle procedure di locazione di immobili.

3. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, le parole «per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di possibili emergenze».

4. È autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da destinare al potenziamento delle strutture edilizie didattiche, sia centrali che periferiche, attraverso il completamento di quelle preesistenti e la realizzazione di nuovi poli didattici, per consentire il regolare svolgimento dei programmi di formazione, addestramento e specializzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 10.

Approvato

(Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Ministero dell'interno, nel quadro del potenziamento delle strutture dei vigili del fuoco, promuove la costituzione di distaccamenti volontari nei comuni al fine di assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile.

2. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari di vigili del fuoco,

le regioni e gli enti locali, singoli o associati, nel cui comprensorio territoriale operano i distaccamenti, possono, d'intesa con il Ministero dell'interno, provvedere all'acquisto di detti beni e assegnarli in uso gratuito ai distaccamenti volontari per le attività di protezione civile e del soccorso istituzionale.

3. L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari può accedere ai benefici ed ai contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive modificazioni.

4. Per le donazioni effettuate ai distaccamenti volontari dall'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari relative a mezzi, attrezzature e materiale tecnico è concesso all'Associazione stessa, nei limiti di spesa di seguito indicati, un contributo non superiore alla somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto dei citati beni. Agli atti di donazione di cui al presente comma non si applica l'imposta sulle donazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 70, ultimo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, dopo le parole: «Nei casi previsti dai precedenti commi» sono inserite le seguenti: «e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal personale volontario in attività presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,.

6. Il personale volontario in attività negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa della chiamata alle armi può, su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unità di leva del Corpo stesso prestando il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria. Tale richiesta è accolta fino a concorrenza dell'onere di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riorganizzato anche in nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico e la logistica, che possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza fuori dalla propria area di competenza.

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni in materia di lavoro straordinario)

1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è elevata a 160.000 ore per il 2000 ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001.

2. L'onere per l'attuazione del presente articolo è fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il 2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.

Art. 12.

Approvato

(Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui)

1. Il limite massimo previsto dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è elevato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a 160 giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.

2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al comma 1, con una anzianità di servizio di almeno un anno ed un'età anagrafica sino a 37 anni.

3. I vigili volontari discontinui di cui al comma 2 sono esentati dalla prova preselettiva per l'accertamento dell'attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dell'idoneità psico-fisica, e, a parità di punteggio nella graduatoria dei concorsi, hanno la precedenza in relazione all'anzianità maturata come vigile volontario discontinuo.

ARTICOLO 13 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 13.

(Operatori amministrativo-contabili)

1. Nell'arco del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno predispone ed attua un piano per l'inserimento nei distaccamenti dei vigili del fuoco, già operativi o di nuova istituzione, di personale OAC (operatori amministrativo-contabili).

ARTICOLI 14, 15 E 16 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 14.

*(Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano
e della Valle d'Aosta)*

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Approvato

Art. 15.

*(Competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome)*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 16.

Approvato

(Istituzione del fondo a disposizione)

1. A decorrere dall'anno 2000, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» – unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli della medesima unità previsionale di base, con esclusione delle spese di personale.

2. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1, con la conseguente assegnazione ai capitoli dell'unità previsionale di base di cui al medesimo comma, sono disposti con decreti del Ministro dell'interno di cui è data comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite il competente Ufficio centrale del bilancio.

3. La dotazione del fondo è fissata in lire 6.000 milioni per l'anno 2000, in lire 5.430 milioni per l'anno 2001 e in lire 5.450 milioni a decorrere dall'anno 2002.

4. All'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «e del Corpo della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

ARTICOLO SOPPRESSO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI*(Servizi in economia)*Approvata
la soppressione
dell'articolo

1. Fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture, servizi o lavori, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco il ricorso al servizio in economia per le spese previste per tale procedura può avvenire entro il limite massimo d'importo corrispondente a 200.000 unità di conto europee, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La spesa è disposta dai dirigenti della struttura centrale e dal funzionario delegato della struttura periferica, anche se non riveste la qualifica di dirigente, entro il limite massimo dell'importo sopraindicato e nei limiti delle somme messe a disposizione con aperture di credito.

ARTICOLI 17, 18 E 19 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 17.

(*Convenzioni*)

1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» e del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Id. all'articolo 16
approvato dal
Senato

Art. 18.

(*Servizi a pagamento*)

1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. L'entità degli importi relativi ai servizi di prevenzione incendi è specificata, per ciascuna delle attività elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982, in relazione alle tipologie ed alla complessità delle prestazioni richieste, sulla base del calcolo dei costi oggettivi di ciascun intervento.

3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti all'articolo 2, primo comma, lettera b), e all'articolo 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono determinati su base oraria in relazione ai costi per l'impiego del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi stessi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

4. L'aggiornamento delle tariffe è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Resta fermo il disposto dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità della separazione delle funzioni di formazione tecnico-professionale da quelle di certificazione, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

Art. 19.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 3 e 10, dell'articolo 7, dell'articolo 11, comma 1, e dell'articolo 16, comma 3, valutati complessivamente in lire 75.850 milioni per l'anno 2000, in lire 93.230 milioni per l'anno 2001 ed in lire 93.250 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 71.000 milioni per l'anno 2000, a lire 86.230 milioni per l'anno 2001 e a lire 86.250 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 4.850 milioni per l'anno 2000, a lire 7.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 7.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato B

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Dep. TREMAGLIA Pierantonio Mirko

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero (4518-B)

C.4979 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.5733, C.5187); S.4518 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica; C.4979-B approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data **19/07/00**)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 19 luglio 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, le richieste di parere parlamentare concernenti i seguenti schemi di decreto legislativo:

schema di decreto legislativo recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri (n. 730);

schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (n. 731).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tali richieste sono state deferite alle Commissioni permanenti riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 4^a (Difesa). La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni di merito in tempo utile affinché queste possano esprimere il parere entro il termine assegnato.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 14 luglio 2000, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di due sentenze, depositate nella stessa data

in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 18, comma 1, della legge della regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti). Sentenza n. 281 del 6 luglio 2000;

dell'articolo 6 della legge della regione Campania 1º settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania). Sentenza n. 282 del 6 luglio 2000.

Dette sentenze saranno inviate alla 1ª e alla 13ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Calvi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-20099, del senatore Cazzaro.

Mozioni

CARCARINO, VELTRI, IULIANO, MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO, RESCAGLIO, MANFREDI, CONTE, CAPALDI, PAROLA, STANISCIÀ, GIOVANELLI, LASAGNA, RIZZI, COLLA, BORTOLOTTO. – Il Senato,

considerato che la legge 16 luglio 1998, n. 239, autorizzava il Governo a definire transattivamente le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano in seguito all'affondamento della motonave Haven, avvenuto l'11 aprile 1991, nel tratto di mare prospiciente la costa tra Genova e Savona;

esaminato, in particolare, l'articolo 5 della suddetta legge, il quale stabilisce che, dedotte le somme destinate al rimborso delle spese anticipate dallo Stato per interventi di bonifica, il rimanente importo – quantificato dal Governo in lire 94.670.652.000 – debba essere destinato anche ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e del tratto di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro, da determinarsi con apposito accordo di programma proposto dal Ministero dell'ambiente ed al quale devono partecipare la regione Liguria, le province di Genova e Savona ed i comuni da Arenzano ad Albissola Marina;

considerato altresì che dopo numerosi incontri tra il Ministero dell'ambiente, l'Istituto centrale di ricerche applicate al mare (ICRAM), la regione Liguria, le province di Genova e Savona ed i comuni di Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore ed Albissola Marina, ai quali hanno partecipato anche le associazioni ambientaliste, è stato definito, in data 15 novembre 1999, il testo dell'accordo di programma previsto dalla legge; tale accordo prevede che la somma di lire

94.670.652.000 sia ripartita nel seguente modo: lire 32.000.000.000 destinati all'ICRAM per interventi di bonifica del mare, lire 12.287.000.000 alla regione Liguria per interventi in materia di certificazione ambientale ed educazione ambientale sulle aree marine protette; la rimanente somma è destinata alla riqualificazione della fascia costiera, alla difesa del litorale, al miglioramento della qualità dell'ambiente marino ed al miglioramento e potenziamento delle strutture territoriali di controllo;

visto che la Corte dei conti, al quale l'atto è stato inviato per il controllo, dopo aver ottenuto dal Ministero dell'ambiente i chiarimenti richiesti, ha ammesso al visto soltanto la parte dell'accordo relativa agli interventi di competenza dell'ICRAM, ricusando il visto relativamente alla parte dell'accordo inerente gli interventi da effettuarsi da regione Liguria ed enti locali;

considerato inoltre:

che il rifiuto del visto limitatamente ad una parte dell'accordo di programma, motivato da considerazioni che riguardano la ripartizione delle somme e, quindi, – almeno indirettamente – il merito degli interventi previsti, vanifica gli sforzi compiuti da Governo, ICRAM, regione Liguria, province e comuni per concordare e definire un quadro organico di iniziative, opere ed attività che permettano di far fronte ai danni conseguenti al sinistro Haven;

che, in particolare, la parziale ricusazione del visto impedisce la realizzazione dei prospettati interventi di riqualificazione ambientale dell'ecosistema costiero maggiormente colpito dalla fuoriuscita di idrocarburi, con gravi conseguenze negative per l'ambiente e per le popolazioni interessate; inoltre ciò comporterebbe la sostanziale disapplicazione del secondo comma dell'articolo 5 della legge n. 239 del 1998;

ritenuto che il contenuto dell'accordo di programma debba essere mantenuto inalterato in ragione dell'equilibrato temperamento delle esigenze di riqualificazione ambientale del tratto di mare e di costa, volute dalla legge n. 239 del 1998;

considerato infine che si rende necessario ed urgente un forte intervento del Governo, allo scopo di dare esecuzione nella sua globalità all'accordo di programma, stipulato in data 15 novembre 1999, tra il Ministero dell'ambiente, l'Istituto centrale di ricerche applicate al mare, la regione Liguria, le province di Genova e Savona ed i comuni di Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore ed Albissola Marina,

impegna il Governo a richiedere alla Corte dei conti la registrazione con riserva dell'accordo di programma, stipulato in data 15 novembre 1999, tra il Ministero dell'ambiente, l'Istituto centrale di ricerche applicate al mare, la regione Liguria, le province di Genova e Savona ed i comuni di Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle Ligure, Albissola Superiore ed Albissola Marina.

(1-00572)

FLORINO, PONTONE, COZZOLINO, DEMASI, RECCIA, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO,

BUCCIERO, ZAMBRINO, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, FISICHELLA, MACERATINI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, RAGNO, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO. – Il Senato,

premessò:

che i senatori di AN hanno reiteratamente chiesto al Governo ed al Ministro dell'interno di adottare misure anche eccezionali per prevenire e reprimere il crimine organizzato nel territorio campano;

che la recrudescenza in questi giorni di terribili fatti di sangue dimostra che a Napoli e dintorni gli scenari sono di guerra;

che tra le vittime va ricordato un cittadino innocente nonché il ferimento di altri due, tra cui una bambina di 12 anni;

che è di queste ore l'ulteriore raccapricciante bagno di sangue nella provincia di Napoli con la morte di una giovane donna attinta da un proiettile sul balcone di casa, il barbaro assassinio di un giovane lavoratore per non aver ceduto l'auto ai rapinatori, la spietata esecuzione di due fratelli a Caivano di cui uno consigliere comunale del suddetto comune di cui la legione carabinieri di Casoria aveva segnalato lo scioglimento,

impegna il Governo:

ad adottare urgenti interventi per un controllo ferreo del territorio;

a potenziare nell'immediato le forze di polizia con mezzi ed armi adeguati;

a fare avviare autonomamente alla polizia indagini giudiziarie;

a sottoporre al regime di controllo pregiudicati recidivi di affiliazione e capi clan camorristici.

(1-00573)

Interrogazioni

D'ALÌ. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – (Già 2-01123)

(3-03800)

GRECO. – *Ai Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.*

– Premesso:

che la sentenza con la quale in Florida le compagnie produttrici di sigarette sono state condannate al risarcimento *record* di 300.000 miliardi di lire ha sollevato anche nel nostro paese polemiche ed interrogativi e soprattutto è stata di stimolo all'avvio di iniziative che richiedono doverosi approfondimenti e risposte in sede politico-istituzionale;

che tra queste iniziative merita una particolare considerazione la evidenziata denuncia del Codacons, non solo e non tanto nella parte

con cui ha informato l'opinione pubblica dell'appartenenza dell'attuale Presidente del Consiglio e dei due ministri in carica, Bianco e Bordon, all'associazione «Fumatori cortesi», ufficialmente finanziata dalle multinazionali del tabacco;

che soprattutto merita attenta valutazione la denunciata attuale facoltà degli ispettorati dei Monopoli di Stato di autorizzare l'installazione delle macchinette di distribuzione automatica di sigarette, con conseguente facile possibilità di acquisto anche da parte dei minori di anni sedici;

che ancor più inaccettabile risulta il ritardo del Ministro della sanità, nell'avviare la necessaria istruttoria scientifica finalizzata all'inserimento della nicotina tra le sostanze che provocano dipendenza ed alla conseguente esigenza di prevedere per l'acquisto delle sigarette una disciplina diversa da quella attuale;

che i novantamila decessi all'anno nel nostro paese rappresentano la prova provata del tabagismo come causa di morte e, atteso il regime di monopolio pubblico, del concorso dello stesso Stato nel verificarsi dei gravi danni conseguenti al consumo di tabacco;

che tra i gravi danni e i rilevanti costi collegati al tabagismo oggi più di ieri risultano collocarsi con quasi matematica certezza quelli connessi alle malattie per causa di servizio, tra le quali da una recente deliberazione della Commissione sanità dell'INPDAP sono state riconosciute anche quelle derivanti dal fumo e persino dal fumo passivo;

che in forza di questa qualificata decisione ogni pubblico dipendente che dovesse ammalarsi a causa del fumo potrà chiedere di andare in pensione con l'80 per cento della retribuzione, senza attendere i trentacinque anni obbligatori di contributi previdenziali;

che tale grave situazione richiede scelte, interventi, misure ben più immediati e prioritari rispetto a quelli che oggi vengono reclamati nel complesso settore dei cibi transgenici,

si chiede di sapere se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano ciascuno per quanto di propria competenza, intraprendere nel settore della produzione, distribuzione e vendita del tabacco a tutela della salute dei cittadini in generale e per prevenire e reprimere in particolare le situazioni denunciate con la presente interrogazione.

(3-03801)

MANZI, MARCHETTI, MARINO.- *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la situazione degli infortuni sul lavoro continua ad essere drammatica e che, purtroppo, tutte le misure prese in questi ultimi anni hanno inciso ben poco; lo dimostra il fatto che nel 1996 il totale degli infortuni era di 1.011.265 e nel 1999 il totale degli infortuni riesce a scendere a 1.001.120, diecimila in meno in 3 anni, troppo poco per essere ritenuto sufficiente anche perché il bilancio dei primi mesi del 2000 parla di 496.662 lavoratori rimasti vittima di un incidente sul lavoro e di questi 479 hanno perso la vita e 605 sono in condizioni gravi;

che le regioni che detengono il primato dei morti sono come prima, la Lombardia con 84 morti, l'Emilia-Romagna con 49 e il Piemonte con 44; in media un lavoratore su 100 in Italia si assenta dal lavoro durante l'anno per più di 3 giorni a causa di infortunio; nel nostro paese per questo si spende il 3% del PIL;

che la mancanza di sicurezza non risparmia neanche i più giovani; nel '99 sono rimasti infortunati 20.000 lavoratori minorenni e dei 27.000 incidenti che hanno colpito gli apprendisti ben 537 hanno comportato l'inabilità permanente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che questi dati che provengono dall'INAIL debbano portare a nuovi più incisivi provvedimenti per un ulteriore rafforzamento del controllo superando eventuali contenziosi tra Ministero del lavoro e regioni.

(3-03802)

GRECO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che con delibera della giunta provinciale di Foggia n. 81 del 26 gennaio 2000 venivano approvati i verbali della Commissione per l'affidamento dei lavori di costruzione della sede dell'istituto tecnico polivalente (ITS e ITG) di Manfredonia, con aggiudicazione in favore del consorzio SIERP di Bitonto, cui seguiva la determinazione di aggiudicazione definitiva del responsabile del procedimento in data 9 febbraio 2000;

che del predetto consorzio SIERP fanno parte le imprese ELCA e ICOP, le quali al fine di provare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara hanno prodotto due dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio datate 24 novembre 1999 con le quali i relativi responsabili hanno dichiarato di essere le imprese predette iscritte presso l'Associazione nazionale costruttori per la categoria G1 sino a lire 15.000 miliardi la ICOP e sino a 3.000 miliardi la ELCA;

che dalle certificazioni acquisite presso il Ministero dei lavori pubblici – Comitato centrale per l'albo nazionale costruttori è emersa la falsità ideologica delle dichiarazioni sostitutive del 24 novembre 1999, posto che la ICOP ha conseguito la prescritta categoria in data 30 novembre 1999 e la ELCA in data 14 dicembre 1999;

che queste circostanze sono state oggetto di valutazione da parte del TAR della Puglia nella sentenza resa all'udienza del 12 aprile 2000 con la quale sono stati accolti i ricorsi proposti da altra impresa contro la predetta aggiudicazione;

che l'amministrazione provinciale non ha inteso a tutt'oggi dare immediata e corretta esecuzione alla sentenza n. 1648/2000, nonostante il decorso di oltre due mesi dalla sua rituale notificazione e nonostante le reiterate diffide rivolte al presidente della giunta provinciale di Foggia a cura della società risultava aggiudicataria con la richiamata sentenza dei giudici amministrativi;

che l'operato e il comportamento dell'amministrazione della provincia di Foggia hanno giustamente sollevato un corposo *fumus* di legiti-

timi sospetti di violazioni di leggi, di abusi, ritardi ed interessi privati in atti d'ufficio, di distorte applicazioni delle procedure d'appalto volte a rendere possibile l'aggiudicazione a persone giuridiche non aventi i requisiti prescritti,

si chiede di sapere quali iniziative risultino essere state sinora assunte dalla procura della Repubblica di Foggia investita della questione con un esposto dell'impresa risultata aggiudicataria con la sentenza del TAR della Puglia e se e quali interventi i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, intendano svolgere per fare chiarezza nella vicenda della gara d'appalto dei lavori di costruzione della sede dell'istituto tecnico polivalente di Manfredonia.

(3-03803)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NOVI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che le attuali scandalose condizioni di degrado e di depauperamento della Mostra d'Oltremare di Napoli sono da imputare al reato di danneggiamento continuato di un bene pubblico commesso dagli amministratori dell'ente dal 1954 ad oggi;

che sono stati alienati suoli per circa 10 ettari (sede RAI, centro meccanografico del Banco di Napoli, *bowling*, scuole, distributori di carburanti, grandi magazzini) col danno irreparabile della cancellazione di gran parte dell'area archeologica scoperta da Amedeo Maiuri;

che sono andati distrutti le serre botaniche e il padiglione del Nord America di Carlo Cocchia e il complesso dell'AOI di Luigi Piccinato;

che è stata deturpata l'immagine della Mostra consacrata nella storia dell'architettura moderna europea con la realizzazione di grossolani e volgari manufatti edilizi al posto di numerosi padiglioni «storici»;

che altri padiglioni sono stati ceduti in fitto (a canoni irrisori o addirittura gratis) all'Università, all'ISVE, all'ISEF, alla federazione napoletana del PDS e addirittura a una concessionario d'auto che, manco a dirlo, hanno causato notevoli danni al patrimonio storico-artistico;

che è stata demolita la piscina olimpionica con il demenziale intento di coprirla e solo la protesta di un gruppo di intellettuali (tra i quali Valenzi, Zevi, De Fusco, Daniele e lo scrivente) è riuscita a impedire quest'altro scempio, almeno fino ad oggi;

che non c'è più la straordinaria Arena flegrea, demolita per costruire al suo posto uno smisurato spazio per spettacoli al chiuso (due dati: lavori iniziati nel 1990 e ancora in corso – l'intera Mostra è stata realizzata in 18 mesi – con un importo a base d'asta di circa 7 miliardi, arrivato, dopo ben 3 perizie di variante e suppletive, a circa 14, oltre ad altri miliardi per somme a disposizione dei quali un miliardo e 200 milioni già liquidati al direttore dei lavori dall'ordine degli ingegneri);

che sono stati spesi più di 16 miliardi di lire per il recupero del Teatro Mediterraneo, dopo decenni di abbandono, senza poterlo inserire nel circuito teatrale perchè ci si è dimenticati di rispettare le norme antincendio (tant'è che la Corte dei conti, il 5 giugno 1997, ha rilevato fattispecie di danno arrecato al patrimonio dell'ente in conseguenza di atti gestori illegittimi con riferimento proprio ai lavori all'Arena flegrea e al Teatro Mediterraneo);

che per 40 anni è stato abbandonato il patrimonio arboreo, un tempo vanto della città al pari dell'Orto botanico dei Borboni, con il rischio di comprometterne in modo irreparabile l'esistenza;

che il complesso architettonico di Fuorigrotta fa parte del patrimonio d'arte, di storia e di cultura del nostro paese oltre che della nostra città e come tale è meritevole di particolare tutela; le spoliazioni, le manomissioni, le demolizioni che ne hanno alterati e, in molti casi, cancellati i valori, vanno puntualmente individuate e severamente condannate;

che occorre fare in modo che il nostro non sia più l'unico paese europeo dove nessuno viene mai chiamato a dar conto e ragione del proprio operato, nemmeno quando questo operato ha causato danni, come nel caso di specie,

l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che si intenda attivare per far cessare questo scempio.

(4-20138)

NOVI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'Isveimer spa è stata messa in liquidazione in data 3 aprile 1996, nell'ambito del piano di ristrutturazione del gruppo Banco di Napoli;

che, a seguito dello scioglimento anticipato della società, è stato liquidato anche il fondo di previdenza aziendale sulla base dell'ammontare, per il detto fondo, riportato nel bilancio Isveimer al 31 dicembre 1995;

che tale bilancio è stato contestato come irregolare dalla stessa società di revisione aziendale, che ne ha rifiutata la certificazione con riferimento specifico all'inattendibilità della posta contabile relativa al debito previdenziale dell'Isveimer e avendo testualmente rilevato che «il bilancio societario, nel suo complesso, non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Isveimer»;

che in data 19 maggio 1998, 2 giugno 1998, 7 giugno 1999 da parte dell'associazione pensionati Isveimer e di alcuni ex dipendenti sono state presentate ben tre formali denunce alla procura della Repubblica di Napoli contro i liquidatori dell'Isveimer che hanno predisposto il summenzionato bilancio 1995 dell'Isveimer, portandolo all'approvazione dell'assemblea dei soci del 30 aprile 1996;

che con le predette denunce – supportate da numerosi documenti di riscontro, tra cui anche una dettagliata perizia tecnica a firma di un professore dell'università di Napoli – sono state evidenziate le irregolarità del bilancio Isveimer 1995 con riguardo, in particolare, all'entità della posta

di bilancio relativa al fondo di quiescenza, riportata, secondo i denunciati, in misura del tutto sottostimata e, quindi, falsando il passivo della società;

che a distanza di oltre due anni nessun provvedimento risulta essere stato assunto nei confronti dei liquidatori, a tutt'oggi non iscritti nel registro delle notizie di reato nonostante la prescrizione di atto dovuto ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di disporre opportuni accertamenti sui ritardi di cui sopra e sulla sussistenza di eventuali omissioni nella gestione delle reiterate e dettagliate denunce innanzi richiamate.

(4-20139)

MORO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con l'articolo 18 della legge n. 47 del 1985 si è stabilito la nullità degli atti tra vivi, sia in forma pubblica che privata, aventi ad oggetto il trasferimento o costituzione e scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni ove agli stessi non fosse allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;

che per i trasferimenti della proprietà *mortis causa* non vi è traccia nella citata legge dell'obbligo di allegare alla dichiarazione di successione il certificato di destinazione urbanistica;

che molti uffici del registro, e da ultimo anche quello di Tolmezzo (Udine) in occasione della presentazione delle dichiarazioni di successione chiedono, quale allegato, anche il certificato di destinazione urbanistica pena il mancato rilascio delle copie per uso voltura;

che tale richiesta oltre che essere onerosa per gli inevitabili pagamenti dei diritti di segreteria, delle marche da bollo, eccetera sottopone gli eredi a lunghe ricerche ed attese soprattutto nel caso di terreni ubicati in comuni diversi;

che tale procedura può apparire quale ulteriore vessazione nei confronti dei cittadini che denunciano regolarmente i beni abbandonati dal defunto indicandone il valore in relazione alle proprie conoscenze e sotto la propria responsabilità e che la richiesta non è supportata da una precisa disposizione di legge;

che gli uffici in occasione della liquidazione delle successioni hanno l'obbligo di verificare la congruità dei valori esposti ricorrendo, se del caso, all'accertamento tramite le proprie strutture operative con sopralluoghi e verifiche;

che l'atteggiamento degli uffici non è confortato da un obbligo legislativo ma solo da una opportunità di avere la documentazione che sarà utile nella fase di accertamento dei valori dichiarati scaricando sul contribuente gli adempimenti propri, utilizzando la forma ricattatoria del mancato rilascio delle copie per il completamento delle pratiche di successione dopo la presentazione all'ufficio del registro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia impartito precise disposizioni in ordine alla necessità di allegare alla dichiarazione di successione il certificato di destinazione urbanistica;

se le iniziative intraprese possano rientrare nella discrezionalità degli uffici del territorio essendoci stati nel passato, atteggiamenti non uniformi tra ufficio ed ufficio sullo stesso argomento;

se non sia il caso di intervenire con precise disposizioni in merito al fine di chiarire, una volta per tutte, quali siano gli obblighi in capo agli eredi per la corretta presentazione delle dichiarazioni di successione.

(4-20140)

BEVILACQUA, FLORINO, MARRI, PACE. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che negli ultimi tempi, all'interno di alcuni atenei, si è registrata una crescita esponenziale delle denunce rispetto alle irregolarità rilevate in seno alle procedure ed agli esiti dei concorsi per l'ammissione alle facoltà a numero chiuso;

che, nel mese di settembre 1999, presso il Policlinico Federico II di Napoli, si è tenuto un concorso per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per 12 posti, a cui hanno partecipato circa 640 candidati provenienti da tutt'Italia;

che, da notizie assunte, sembrerebbe che al vertice della graduatoria (nei primi tre posti) si siano classificati due figlie di un noto odontoiatra napoletano e il fidanzato di una di esse; se la notizia rispondesse al vero, sarebbe difficile pensare che possa trattarsi di mera casualità;

che sembrerebbe, altresì, che la figlia di un altro noto odontoiatra napoletano, laureata in odontoiatria, abbia partecipato ad un concorso pubblico per ricercatore universitario in chirurgia e lo abbia vinto, sopravanzando non solo laureati in medicina e chirurgia, ma anche medici specialisti in varie branche chirurgiche;

che, ad avviso degli interroganti non si può assistere, inermi, al perpetrarsi di gravissime ingiustizie a danno sempre dei giovani di ceto più debole e delle loro famiglie che, in un contesto di obiettiva incertezza e confusione, continuano a sperare nella giustizia delle autorità –esortando i propri figli a sostenere le prove d'esame e assumendosi i costi delle spese di viaggio, vitto e alloggio- e a confidare nello Stato che continua a dichiararsi garante di uno dei principi basilari della Costituzione, e cioè il diritto ad un'istruzione «uguale per tutti»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di confermare la veridicità dei fatti esposti e se degli stessi sia a conoscenza;

in riferimento al concorso per ricercatore universitario, in base a quali criteri la commissione d'esame abbia prima ammesso e successivamente giudicato la candidata in possesso di laurea in odontoiatria e se sia a conoscenza dei motivi per i quali gli altri medici partecipanti non ab-

biano protestato per l'anomalo, se non illegittimo, svolgimento dello stesso;

se non ritenga doveroso e opportuno assumere iniziative urgenti volte a indagare sulle modalità di conduzione e correzione delle prove concorsuali, ravvisandone, eventualmente, le specifiche responsabilità;

se non ritenga altresì di adottare misure volte a consentire un monitoraggio, da parte di organi *super partes* che esercitino un severo e costante controllo sulle procedure concorsuali, al fine di evitare che abbiano a ripetersi, in futuro, situazioni analoghe.

(4-20141)

BORTOLOTTI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la Regione Veneto, con decreto n. 81 dell'1 giugno 1999 del direttore dell'Ufficio del Genio Civile di Vicenza, ha autorizzato l'ENEL a realizzare una linea elettrica a 132 kV nel territorio di alcuni comuni della provincia di Vicenza: Villaverla, Isola Vicentina, Malo, Monte di Malo, Cornedo Vicentino;

il decreto è stato notificato al comune di Malo il 9/3/2000;

la linea attraversa una zona boscata di grande bellezza in Vallugana; il comune di Malo, il 13 giugno 2000, ha chiesto alla regione di sospendere l'efficacia del decreto di autorizzazione suddetto perchè «il tracciato ricade in aree vincolate dalla Commissione Provinciale in data 9/6/1998, in vigore dall'11 marzo 1999 per quanto riguarda il vincolo paesaggistico (legge n. 1497/39 e legge regionale n. 63/94) per il quale non sarebbe mai stata chiesta nè ottenuta l'autorizzazione»;

nel punto in cui l'elettrodotto in progetto attraversa la statale del Pasubio, il piano regolatore regionale del comune di Malo prevede un vincolo assoluto di inedificabilità, quale zona soggetta a «cono visuale significativo» per la presenza della settecentesca villa Checcozzi Carli;

le prescrizioni a tutela del paesaggio, nella zona collinare Vallugana vincolata ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge n. 1497 del 1939 («bellezze panoramiche considerate come quadri naturali») consistono nel posizionamento dei tralicci «per quanto possibile a ridosso della vegetazione esistente», nella loro verniciatura con «coloritura verde opaca», nell'invito a ridurre al minimo indispensabile il taglio della vegetazione ed a «prestare particolare attenzione durante i lavori all'apparato radicale delle piante»;

l'articolo 5 della legge regionale n. 27/1993 prevede che «nelle aree soggette a vincoli ... paesistici ed ambientali il parere favorevole della regione ... è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali»;

l'interrogante chiede di sapere:

se l'ENEL sia o meno in possesso dell'autorizzazione relativamente al vincolo apposto dalla commissione provinciale il 9 giugno 1998;

se la competente soprintendenza sia stata informata compiutamente e per tempo del progetto, che attraversa zone di grande bellezza con una fila di tralicci alti oltre 35 metri;

se si ritenga che l'ENEL possa ignorare l'obbligo di interrimento nelle zone vincolate posto dalla legge regionale;

se non si ritenga di adottare immediati provvedimenti per salvare l'area collinare Vallugana e la visuale della settecentesca villa Chec-cozzi-Carli.

(4-20142)

DEMASI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della giustizia.* – Premesso:

che in località Acquasanta del Comune di Salerno è stato realizzato un depuratore per il trattamento e la depurazione delle acque reflue;

che il depuratore raccoglie i liquami provenienti da numerosi Comuni della fascia compresa tra la Valle dell'Irno ed i Monti Picentoni;

che l'impianto, secondo le affermazioni di rappresentanti sindacali, è vetusto ed «a rischio guasti»;

che un eventuale guasto o blocco immediato del processo di depurazione avrebbe, come conseguenza, lo sversamento nel mare di «residui» intrattati ed un dissesto ecologico di portata imprevedibile;

che le condizioni dell'impianto ed i pericoli legati alla vetustà di esso sarebbero stati esposti alla Procura della Repubblica di Salerno senza successo,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano promuovere un'indagine della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti per accertare lo stato d'uso dell'impianto di Via Acquasanta in Salerno;

se intendano intervenire per accelerare, ove necessario, le indagini della Procura della Repubblica di Salerno e le conclusioni di essa sulle eventuali responsabilità degli addetti alla manutenzione e degli Enti territorialmente preposti al controllo.

(4-20143)

GAMBINI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che l'attività della pesca delle vongole si è trasformata nel corso degli anni da attività stagionale ad attività annuale e coinvolge circa 700 imbarcazioni in tutto l'Adriatico;

che molte barche avevano e hanno, oltre all'autorizzazione alla pesca con draga idraulica, anche l'autorizzazione alla pesca con strascico, volante e pesca da posta;

che la doppia licenza consentiva, nel passato, di colmare la stagionalità della pesca delle vongole, mentre oggi serve a colmare i periodi di crisi abbastanza frequenti dovuti alla moria delle vongole stesse;

che da quando la pesca delle vongole è diventata una pesca annuale e si sono introdotte nuove forme di cattura di questo mollusco (vedi la draga idraulica), molti armatori hanno costruito nuovi motopesca.

Negli anni Ottanta il DL 26 ottobre 1985 consentiva di costruire barche fino a 15 tonnellate con motori aventi una potenza fino a 150 cavalli solo per chi era in possesso delle doppie licenze. Con il DL 29 maggio 1992 si sono fissati ulteriori limiti per la costruzione di nuovi motopesca: tonnellaggio massimo 10 tonnellate di stazza lorda, potenza massima del motore 150 cavalli; in ambedue i provvedimenti lo spirito del legislatore era quello di ridurre lo sforzo di pesca delle vongole;

che in questi anni le flottiglie dell'Adriatico sono state ampiamente rinnovate e i motopesca sono stati costruiti in parte con il DL 26 ottobre 1985 e dal 1992 con il DL 30 maggio 1992, aprendo l'interrogativo se i motopesca costruiti antecedentemente il 1992 con stazza superiore rispetto alle vigenti norme siano da considerarsi in regola o meno;

che inoltre vi sono circa trecento imbarcazioni nell'Adriatico che hanno, oltre l'autorizzazione alla pesca con draga idraulica, anche quelle alla pesca a strascico, volante e posta. Le ultime tre autorizzazioni erano state mantenute o concesse, come già detto, per consentire una alternativa alla pesca delle vongole; questo ha permesso, anche in tempi recenti, la salvaguardia di numerosi posti di lavoro;

che non è perciò un caso se negli anni 1988-89, pur essendovi la possibilità di sdoppiare le licenze e cedere a terzi le autorizzazioni allo strascico e volante, in tanti non hanno optato per questa soluzione, così come in tanti hanno rinunciato ai contributi comunitari per la costruzione di nuovi motopesca perché, come condizione, vi è il ritiro definitivo delle autorizzazioni a strascico e volante;

che con il DL 5 ottobre 1999 di fatto si obbliga il passaggio delle barche autorizzate alla draga idraulica e aventi altre autorizzazioni dalla III e IV categoria (M/P iscritti nei registri della pesca) alla V categoria (M/P iscritti nei registri delle imprese autorizzate a svolgere il lavoro solo negli impianti di maricoltura e acquacoltura), con l'obbligo di rinuncia di tutte le altre licenze da pesca esclusa ovviamente quella a draga idraulica;

che questa scelta arreca un danno economico alle imprese perché le si priva di autorizzazioni a svolgere diversi mestieri e annullando di fatto le possibili alternative di pesca e a riprova di quanto detto, a distanza di 10 mesi dalla approvazione del DL 5 ottobre 1999, solo una piccola minoranza ha chiesto il passaggio di categoria;

che tutto ciò ha creato grande allarme tra i pescatori appartenenti ai Consorzi di gestione della pesca dei molluschi dei compartimenti di Rimini e Pesaro, poiché rischia di creare un conflitto costante con le autorità preposte a fare rispettare norme che rappresentano una gravissima mutilazione della capacità imprenditoriale della pesca in Adriatico;

che in tutte le occasioni che nel passato hanno visto il mondo della pesca interessato da così radicali processi di riconversione si è avuta l'attenzione di accompagnare i provvedimenti penalizzanti per le imprese, con meccanismi incentivanti peraltro previsti dalla Comunità Europea;

che favorire il passaggio alla V categoria vorrebbe dire cancellare circa 3 mila tonnellate e 45 mila HP dalla III e IV categoria, consentendo

così al nostro paese di rientrare negli obiettivi POP stabiliti dalla Comunità Europea, mentre questa meta appare illusoria possa essere perseguita confidando esclusivamente su di una attività repressiva che comporta inoltre altissimi costi sociali ed economici in termini di impoverimento del patrimonio imprenditoriale del mondo della pesca,

si chiede di conoscere :

quali iniziative si intenda intraprendere per scongiurare lo stato di forte tensione che si annuncia tra la marineria dell'Adriatico a causa dei su menzionati provvedimenti;

se non si ritenga a questo punto necessario proporre misure capaci di favorire il passaggio alla V categoria, incentivando il ritiro volontario delle autorizzazioni allo strascico, volante e da posta con una retribuzione economica adottando un provvedimento legislativo che abbia come riferimento e parametri i criteri fissati nella direttiva comunitaria relativa ai ritiri definitivi dei motopesca.

(4-20144)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che:

la giunta regionale della Campania, con delibera n. 8884 del 13 ottobre 1998, recepiva il verbale d'accordo tra la regione Campania e l'AIOP della Campania (Associazione Italiana Ospedalità Privata,

con l'articolo 3 di detto verbale d'accordo si stabiliva che le attività di verifica e controllo da parte delle ASL devono esaurirsi nel termine tassativo di 90 giorni dalla trasmissione della fattura con allegata distinta riepilogativa mensile dei casi trattati dalle strutture private convenzionate;

che con l'articolo 2 del sopracitato accordo si stabiliva che la casa di cura ha l'obbligo di comunicare la notizia dell'avvenuto ricovero anche a mezzo telefax, entro le 24 ore successive al giorno dell'evento al CUP (Centro unico di prenotazione), sede della struttura ospedaliera;

con l'articolo 4 dell'accordo si stabiliva che i relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario di ricovero;

l'ASL AV1 di Ariano Irpino (Avellino) non ha istituito il CUP e liquida le prestazioni delle strutture private, ricadenti nel suo territorio, solo in base alle fatturazioni presentate dalle strutture private, prive della distinta riepilogativa mensile dei casi trattati e accompagnate da un'attestazione della stessa ASL che si limita a dichiarare, genericamente la regolarità delle degenze mensili,

si chiede di conoscere:

se la sopra richiamata verifica sia effettuata dalle ASL della Campania sia riguardo alle case di cura convenzionate, sia nei confronti dei centri di riabilitazione convenzionati;

se detta verifica prenda in esame i referti dei medici di base, autorizzati dall'ASL, e li confronti con i casi trattati dalle strutture private convenzionate;

se non si ritenga utile, per una effettiva ed oculata verifica da parte delle ASL, che la distinta riepilogativa mensile dei casi trattati dalle strut-

ture convenzionate (di cui all'articolo 3) sia accompagnata dai referti dei medici di base e contenga, in breve, l'elencazione delle prestazioni effettuate;

se tutte le ASL della Campania abbiano istituito il Centro unico di prenotazione;

se sia da ritenere legittima e conforme all'accordo citato la verifica effettuata dall'ASL AV1 nei confronti delle strutture convenzionate ricadenti nel suo territorio.

(4-20145)

SEMENZATO. – *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che esiste nell'area dei Monti Martani una radicata attività di estrazione e lavorazione della pietra locale,

che in particolare nella frazione di San Terenziano di Gualdo Cataneo si provvede da secoli all'estrazione, al trasporto e alla lavorazione della «pietra rosa» di San Terenziano, attività alla quale si sono dedicate generazioni di maestri scalpellini, che dalla «pietra rosa» hanno ricavato e ricavano materiale non solo per l'edilizia locale ma anche per le produzioni di pietra grezza e bugnata, accessori per giardini e caminetti;

che oggi questa attività è seriamente minacciata, e ciò non solo perchè non vi è chi prosegua il lavoro degli scalpellini quanto piuttosto per il fatto che a ben altro fine viene oggi utilizzata la preziosa «pietra rosa» di San Terenziano;

che è stata, infatti, autorizzata una attività di escavazione in località Monte Pelato che destina la «pietra rosa» alla frantumazione per la produzione di pietrisco macadam;

che tale autorizzazione ha previsto modalità di escavazione e quantità escavate in oltre 1000mc/g trasformando Monte Pelato in una voragine, alterando profondamente ed in modo irreversibile il paesaggio, l'ambiente, l'assetto idrogeologico;

considerato:

che oltre al rilevante danno ambientale vi è una situazione di grave disagio sociale dovuto all'invivibilità della zona per le polveri e i rumori;

che è stato recentemente presentato il progetto «attività di estrazione della pietra rosa di San Terenziano» proposto dal GAL «Media Valle del Tevere» sul programma Leader II,

si chiede di sapere:

se l'attività di escavazione in località Monte Pelato di San Terenziano sia autorizzata e quali siano i termini, i contenuti, i quantitativi, le prescrizioni e le garanzie contenute in tale autorizzazione;

se non si ritenga necessario intervenire a tutela del paesaggio umbro;

se i livelli assoluti e differenziati di inquinamento acustico dipendenti dalla attività di escavazione rientrino nei limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997.

(4-20146)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che è stato da poco firmato l'accordo per gli indennizzi agli ex lavoratori forzati durante il nazismo;

che la firma sull'accordo prevede il risarcimento ai circa 1,5 milioni di sopravvissuti degli «schiavi» di Hitler di 10 miliardi di marchi, di cui cinque stanziati dal governo federale e cinque dalle industrie tedesche. Le vittime riceveranno indennizzi compresi fra i 5.000 e i 15.000 marchi. Alle trattative hanno partecipato, oltre alla Germania e gli Stati Uniti, altri cinque Stati dell'Europa centro-orientale, più rappresentativi dei sopravvissuti;

che la Germania e gli Usa hanno firmato un'intesa che garantisce le industrie tedesche contro il pericolo di nuove cause collettive per altri indennizzi in America,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda farsi portatore di una istanza in sede europea per il riconoscimento di un indennizzo per tutte le vittime del comunismo in Europa in questo secolo.

(4-20147)

SERENA, DANIELI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Giovanni XXIII, in prima linea sulla emergenza prostituzione, ha presentato alla Conferenza Episcopale Italiana la seguente proposta: «Ogni parrocchia italiana deve 'adottare una ragazza salvandola dalla strada. Se lo faranno tutte, si libereranno 24 mila schiave; »Liberate le schiave d'Italia« è l'appello lanciato da don Benzi, al quale hanno già risposto »con immediata partecipazione« mons. Flavio Carraro, vescovo di Verona, mons. Gastone Simoni, vescovo di Prato, e mons. Eugenio Binini, vescovo di Massa Carrara. »Questi vescovi – ha spiegato don Benzi – hanno percorso per la prima volta i marciapiedi delle zone più emarginate per parlare con le prostitute. L'accoglienza delle ragazze – racconta il prete – è stata calorosa, tra l'incredulità e la commozione«. E dopo gli incontri per strada, sono ancora parole di don Benzi, «due ragazze sono già andate dal vescovo di Prato per riacquistare la loro libertà»,

gli interroganti chiedono di sapere:

quando il Ministro dell'interno intenda dare disposizioni precise per debellare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione ovvero in assenza di uomini presso il Ministero dell'interno capaci di affrontare il fenomeno se non intenda istituire una apposita Direzione contro lo sfruttamento della prostituzione – fenomeno che secondo alcune stime muove 40 mila miliardi all'anno di denaro sporco – presso il Ministero con ampi poteri, trattandosi di una emergenza che riveste caratteri di ordine pubblico, di etica e di legalità, affidandola a don Oreste Benzi che ha ottenuto sul campo tanti risultati concreti e tangibili;

quando il Ministro dell'interno intenda, come annunciato dal Presidente del Consiglio Giuliano Amato in più occasioni pubbliche, rimuov-

vere i questori di quelle province dove il fenomeno continui ad essere presente.

(4-20148)

VALLETTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'ordinanza ministeriale sulla riapertura dei termini per la partecipazione ai corsi abilitanti riservati, che modifica ed integra l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999, stabilisce che gli interessati potevano presentare domanda di ammissione ai corsi se alla data del 25 maggio 1999 erano in possesso di 360 giorni di servizio dall'anno scolastico 1988 e di cui 180 giorni dall'anno scolastico 1994-1995;

che in diverse province del paese alcuni insegnanti alla data del 25 maggio 99 non avevano titolo come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999 e che la successiva ordinanza ministeriale n. 33 del 2000 non ha modificato i termini temporali per l'acquisizione dei requisiti di accesso ai corsi anzidetti, facendoli restare fermi alla data del 25 maggio 1999 e come già fissati dalla legge 124 del 1999;

che numerosi insegnanti hanno raggiunto il requisito temporale con l'anno scolastico terminato il 30 giugno 2000;

che essi tuttavia hanno presentato domanda in base all'ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33, per essere inseriti ad un corso per ottenere l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento, pur sapendo che non potevano essere prese in considerazione,

l'interrogante chiede di sapere se non sia il caso che il Ministro intervenga con decisione e urgenza perché questi insegnanti, avendo maturato i titoli necessari, vengano ammessi a frequentare i corsi abilitanti che sembra debbano iniziare nel prossimo autunno.

(4-20149)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso che il 15 giugno 2000 lo scrivente ha già presentato una interrogazione al Presidente del Consiglio, per sapere se la società Mediaset negli anni 1994 e 1995 aveva utilizzato correttamente la legge Tremonti e per sapere inoltre:

se non ravvisasse un chiaro conflitto nella posizione del Capo del Governo dell'epoca, onorevole Berlusconi, il quale aveva proposto e fatto approvare la legge Tremonti e l'aveva utilizzata per le sue aziende mentre era a capo del Governo, ed anche in maniera impropria;

se non ritenesse di chiedere al Ministro delle finanze di promuovere immediatamente una rettifica da parte dell'Ufficio Imposte dal momento che è in vista la prescrizione per l'anno 1994; considerato:

che, sulla base dei rilievi evidenziati nel processo verbale di constatazione redatto in data 28 luglio 1998 a seguito di un controllo parziale finalizzato a verificare l'esistenza dei presupposti per la fruizione dei benefici fiscali previsti dall'art. 3 del D.L. 10 giugno 94, n. 357, il secondo

ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Milano avrebbe emesso i seguenti avvisi di accertamento nei confronti della Mediaset spa relativamente agli esercizi 1994 e 1995, evidenziando un'enorme differenza tra l'imponibile dichiarato dalla società e l'imponibile accertato relativo all'IRPEG e all'ILOR;

che di conseguenza le maggiori imposte accertate e le sanzioni irrogate ammonterebbero ad oltre cento miliardi;

considerato altresì che gli avvisi sono stati notificati il 30 ottobre 98 ed i ricorsi presentati dalla società sono stati esaminati dalla Commissione provinciale di Milano il 23 dicembre 1999,

si chiede di sapere:

se le informazioni e i dati riportati nell'interrogazione corrispondano a verità ed in caso affermativo come giudichi il Governo l'enorme conflitto di interesse tra la funzione pubblica dell'onorevole Berlusconi e i suoi interessi privati e la chiara violazione della legge Tremonti da parte della società Mediaset, gestita e controllata nel 1994 direttamente dal Presidente del Consiglio;

quali iniziative abbia assunto per far cessare le violazioni e per recuperare i 200 miliardi di imposte sottratti allo Stato;

se risulti in corso un procedimento penale per evasione fiscale e nei confronti di chi;

se non si ritenga, infine, che sia urgente approvare una legge sul conflitto di interessi che stronchi alla radice la commistione tra interessi privati e interessi pubblici operata da chi ha rilevanti posizioni politiche nella vita pubblica del paese.

(4-20150)

NAPOLI Roberto, MUNDI, CORTELLONI, DENTAMARO, NAVA.
– *Ai Ministri per la funzione pubblica e della pubblica istruzione.* – Premesso che è in corso di predisposizione lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

rilevato altresì che il nuovo modello organizzativo, imperniato sull'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale, prevede la soppressione dei provveditorati agli studi;

considerato che nelle more della approvazione del predetto decreto è stata avviata una fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento: ciò sta provocando effetti dirompenti sull'ordinato e puntuale svolgimento dell'attività amministrativa, con particolari conseguenze sull'erogazione dei trattamenti pensionistici, sulle ricostruzioni di carriera, sul riconoscimento dei servizi, sullo svolgimento delle attività concernenti la formazione delle graduatorie dei vincitori dei concorsi, al punto che per sopprimere ai ricordati ritardi circa la compilazione delle graduatorie di cui sopra il Governo si troverà nella necessità di aggiornare, mediante un decreto-legge, i termini fissati dalla normativa vigente;

considerato inoltre che con il decreto-legge di cui sopra potrebbe porsi mano alle necessarie modificazioni imposte dal ritardo nell'approvazione della riforma degli organi collegiali della scuola;

sottolineato che la predetta riforma appare essenziale al fine del bilanciamento fra i poteri dei suddetti organi e quelli che si attribuiscono alle rappresentanze sindacali unitarie e che il richiamato bilanciamento delle competenze fra organi collegiali e rappresentanze sindacali unitarie non può prescindere dall'approvazione del provvedimento di riforma, ancora oggetto di discussione in Parlamento,

si chiede di sapere se, al fine di scongiurare un incremento delle conflittualità e un nocumento all'ordinato svolgimento della didattica e della vita scolastica, non si ritenga opportuno che l'emanando decreto-legge preveda anche il rinvio delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, già fissate per il 13-16 dicembre 2000.

(4-20151)

LO CURZIO. – *Al Ministro della difesa.* – (Già 3-03066)

(4-20152)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione alimentare):

3-03800, del senatore D'Alì, sulle modifiche apportate dal Comitato di gestione vino al regolamento n. 1493/99 riguardante la concessione dell'aiuto per l'arricchimento al mosto concentrato;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03802, dei senatori Manzi ed altri, sugli infortuni sul lavoro.

